

IL PRESIDENTE Dr. Luigi Pentangelo

Decreto n. 75/2020

Prot. n. 4142/2020

Oggetto: Progetto tabellare con variazione immediatamente esecutiva in conseguenza della presa di servizio del dott. Riccardo Sabato, MOT nominato con D.M. 12 febbraio 2019, con riassetto organizzativo della Sezione civile al fine di assicurarne una migliore funzionalità, tenuto anche conto dell'esigenza di contenere il numero delle udienze in corrispondenza all'esigenza di contenere il rischio di diffusione del contagio da coronavirus.

Considerato che in data 18.11.2020 ha preso possesso dell'ufficio il dott. Riccardo Sabato, MOT nominato con D.M. 12 febbraio 2019 e assegnato alla sede del Tribunale di Lagonegro con funzioni di giudice;

considerato che, nella sede del tribunale di Lagonegro, il dott. Riccardo Sabato è stato destinato al settore civile, a seguito di nota Presidenziale di determinazione del 7 febbraio 2020, comunicata al CSM;

considerato che l'ingresso del dott. Riccardo Sabato sopraggiunge in una fase che, con assoluta urgenza, a causa della pandemia in atto, esige procedersi ad una riorganizzazione degli assetti della sezione civile, soprattutto in funzione della pressante prioritaria esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle udienze, oltre che per la necessità della formazione del nuovo ruolo del giudice entrante;

letta la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022;

acquisiti tutti gli elementi di analisi risultanti: a) dalla vigente tabella di organizzazione del tribunale di Lagonegro per il triennio 2017-2019; b) dalle successive modifiche e integrazioni tabellari adottate dal Presidente del tribunale di Lagonegro;

raccolti ed esaminati i contributi offerti dei giudici della Sezione civile;

considerata la necessità di dare immediata esecutività al presente provvedimento, per la ragione che, a norma dell'art. 39 della Circolare CSM sulle tabelle per il triennio 2020/2022, il procedere in via d'urgenza è assolutamente necessario alle esigenze di servizio e alla complessiva funzionalità dell'ufficio, in conseguenza delle circostanze di fatto:

- che bisogna predisporre l'ambiente organizzativo pronto ad assicurare che l'inizio dell'attività del dott. Sabato sia contestuale alla presa di servizio con relativa assegnazione della posizione tabellare;
- che il tribunale di Lagonegro è un piccolo ufficio, il quale anche in questa occasione si trova costretto a inseguire gli avvicendamenti del personale e a subito corrispondere ogni volta con i dovuti riassetti organizzativi, prima che si verifichino squilibri e disfunzioni, dirette e indirette;
- che, in pari tempo, sussiste immediata l'urgente esigenza di innalzare i livelli di prevenzione sanitaria, nella situazione emergenziale derivante dalla pandemia da coronavirus, attraverso la rimodulazione dei calendari delle udienze e anche del loro numero, attraverso la soppressione delle udienze connesse alla non più giustificata gestione da parte dei GOP dei ruoli autonomi loro sino ad oggi attribuiti;
- che, attualmente, questa esigenza di sincronismo temporale, tra presa di servizio del nuovo giudice, ristrutturazione delle udienze e innalzamento dei livelli di prevenzione sanitaria, sussiste più urgente che mai, in conseguenza di quella necessità di far presto imposta dall'emergenza in atto causata dalla pandemia da coronavirus, tenuto in massimo conto:
 - a) che le aule del tribunale destinate al settore civile non sono altro che le stanze di lavoro dei giudici, affacciano tutte sopra

un ristrettissimo e lungo corridoio dove non è affatto agevole la sosta delle persone interessate, si trovano al Primo Piano insistente nell'area comune d'ingresso al Palazzo di Giustizia, che è sede di incrocio tra molteplici flussi di personale e utenza rispettivamente dei diversi Uffici di Tribunale, Procura della Repubblica, GdP, UNEP;

- b) che la cancelleria civile, a causa del progressivo depauperamento del personale in servizio e oggi del sovraccarico di adempimenti determinati dalla ripresa post feriale del lavoro ordinario, mostra segni evidenti di sofferenza organizzativa, alla quale occorre urgentemente porre rimedio con il riassetto della sezione progettato nel presente provvedimento;
- c) che nel paese sta aumentando in via esponenziale il numero dei contagi e che stiamo per entrare nella stagione autunnoinvernale quando è prevista una aumentata co-circolazione di altri patogeni respiratori (come i virus influenzali);
- d) che oggi i casi di contagio sono parimenti diffusi tra tutte le regioni, anche le regioni del Mezzogiorno, dove, in parte nella Campania e in parte nella Basilicata, si trova il circondario del tribunale di Lagonegro;
- e) la particolare situazione in cui versa l'area campana del circondario del tribunale di Lagonegro dopo che il Ministero della Salute con l'Ordinanza 13 novembre 2020, in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto superiore di sanità, ha collocato la Regione Campania in uno "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" (area rossa).

DECRETA

di adottare il progetto tabellare recante il riassetto organizzativo della Sezione civile in vista dell'imminente assunzione delle funzioni da parte del dott. Riccardo Sabato, MOT nominato con D.M. 12 febbraio 2019, secondo il testo allegato costituente parte integrante del presente atto.

DISPONE

Che l'atto di adozione della presente variazione tabellare:

- sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Potenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario del Distretto di Potenza;
- 2. sia inserito su CSMAPP;
- 3. sia comunicato a tutti i magistrati professionali e onorari del tribunale;
- 4. sia comunicato al Sig. Procuratore della locale Procura della Repubblica;
- 5. sia comunicato al Sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

CHIEDE

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di POTENZA di proporre al Consiglio Superiore della Magistratura l'approvazione del progetto tabellare oggetto della presente segnalazione.

PROGETTO

Progetto tabellare con variazione immediatamente esecutiva / in vista dell'imminente / in conseguenza della / presa di servizio del dott. Riccardo Sabato, MOT nominato con D.M. 12 febbraio 2019, con riassetto organizzativo della Sezione civile al fine di assicurarne una migliore funzionalità, tenuto anche conto dell'esigenza di contenere il numero delle udienze in corrispondenza all'esigenza di contenere il rischio di diffusione del contagio da coronavirus.

1 ANALISI DELLO STATO ATTUALE, DEI CARICHI DI LAVORO E DEI FLUSSI DELLE PENDENZE

1.1 Considerazioni generali sulla situazione della sezione civile

Il ristretto dato dimensionale di 9 giudici addetti alla sezione civile spiega la sostanziale impossibilità di costituire sezioni specializzate.

Ciò nondimeno, sono previsti singoli ruoli specializzati nei casi previsti dall'art. 60 della vigente circolare, in base alla ragionata analisi dei flussi degli affari e quanto meno con riferimento al settore civile, l'impostazione organizzativa appare conforme alle esigenze di specializzazione previste dall'art. 60 della vigente circolare, essendo lo stesso articolato in tre distinti gruppi di lavoro che attengono alle macroaree del cd. contenzioso civile ordinario, dei fallimenti e delle procedure esecutive nonché, unitariamente, della materia del lavoro, della previdenza e dell'assistenza.

Il tribunale di Lagonegro è un ufficio con alto magazzino di affari arretrati, composto per la gran parte dal ruolo del contenzioso civile ordinario e dell'esecuzione forzata immobiliare: ovvero le macromaterie per le quali è più difficoltoso aggredire l'arretrato, alla cui rapida definizione da parte dei giudici del tribunale di Lagonegro si oppongono:

 nella macromateria del contenzioso civile ordinario: sia l'estrema ampiezza degli oggetti trattati, derivante dalla atipicità della tutela offerta dal processo ordinario, sia la vischiosità della cognizione, derivante dai vari livelli di stratificazione con cui ciascuno, dei giudici che si sono succeduti nella titolarità del ruolo, ha marcato la propria modalità di gestione del procedimento;

 nella macromateria dell'esecuzione forzata immobiliare: le difficoltà derivanti principalmente da fattori esterni, non direttamente governabili dal giudice, quali le condizioni socio economiche del territorio e, in particolare, il basso tasso di vivacità del mercato delle compravendite.

Con riferimento all'arretrato patologico civile si riporta il dato riassuntivo già prima evidenziato e risultante dall'analisi dei dati forniti dal Ministero per l'elaborazione della proposta di modifica delle piante organiche:

la <<% Arretrato civile su PF al 31/12/18>> a LAGONEGRO è +34% rispetto alla media nazionale che è +21% e, nel distretto di Potenza, rispetto alla media del tribunale di Potenza che è di +42% e del tribunale di Matera che è di +33%.

Questo dato colloca LAGONEGRO nella seguente graduatoria dei tribunali nazionali:

Circondario	% Arretrato civile su PF al 31/12/18	posto	n.
VALLO DELLA LUCANIA	48%	140	1
BARCELLONA POZZO DI	47%	139	2
CALTAGIRONE	47%	139	2
POTENZA	42%	138	3
LAMEZIA TERME	41%	137	4
VIBO VALENTIA	40%	136	5
CASTROVILLARI	38%	135	6
MESSINA	38%	135	6
ISERNIA	37%	134	7
RAGUSA	37%	134	7
SALERNO	37%	134	7
TEMPIO PAUSANIA	37%	134	7
GROSSETO	36%	133	8
PATTI	36%	133	8
LATINA	35%	132	9
LAGONEGRO	34%	131	10

ovvero al 131° posto dei 140 tribunali nazionali, alla decima posizione a cominciare dall'ultima.

1.2 Le ragioni di sofferenza organizzativa

1.2.1 La mancanza di stabilità organizzativa


La causa dell'instabilità organizzativa della sezione, come più in generale di tutto il tribunale di Lagonegro, risiede nel tasso elevatissimo di mobilità dei magistrati.

A ciò si aggiunge, con effetto di amplificazione dei risvolti patologici del turn over, la sfasatura temporale tra il momento (precedente) della partenza dei magistrati uscenti e il momento (successivo) dell'arrivo dei magistrati entranti. Sfasatura che determina la scopertura del posto e la cui durata, nonostante ogni volta l'intervento richiesto dal tribunale (con i relativi oneri d'organizzazione per l'avvio del procedimento) dei provvedimenti ministeriali di posticipato possesso dei magistrati uscenti, si prolunga sempre troppo oltre la capacità di sopportazione dell'ufficio.

Peraltro, trattasi di una situazione di sofferenza che viene da lontano se si pone mente al fatto che l'accentuato turn over a Lagonegro è endemico.

Dalla lettura di un recente studio condotto dal CSM, Ufficio statistico, aggiornato con i trasferimenti avvenuti sino a fine 2018, e pubblicato con il titolo "La mobilità della magistratura italiana sul territorio dal 1965 al 2018", a cura di Maria Filomeno e Irene Rocchetti, a riguardo della distribuzione dell'indicatore di turnover per ciascun ufficio giudiziario giudicante e requirente di primo e secondo grado, si apprende che Lagonegro è il tribunale posizionato al secondo posto in Italia quanto al fenomeno del turn over, come riportato nella seguente rappresentazione:

<<Mappa 4: Il turnover nei Tribunali



I Tribunali con valori dell'indicatore pari a 0 sono Aosta e Urbino, mentre gli uffici di Bolzano e Verbania presentano valori pari rispettivamente a 7,7 e 7,1. I Tribunali con valori più elevati dell'indicatore sono quelli di Caltagirone (112,8), <u>Lagonegro</u> (109,4), Barcellona Pozzo di Gotto, Rieti e Sciacca (100), Crotone (94).>>

1.2.2 La mancanza di elasticità organizzativa

Il problema è, poi, elevato al quadrato da una seconda connaturata sofferenza della sezione, come più in generale di tutto il tribunale di Lagonegro: la mancanza di elasticità organizzativa.

Elasticità la quale è necessaria premessa di qualsiasi affidabile strategia di adattamento organizzativo, come ad esempio ancora di recente autorevolmente riconosciuto dal CSM con l'osservazione che "la funzionalità dell'ufficio va garantita assicurando la maggiore possibilità di adattamento organizzativo in relazione alla concreta situazione ed all'entità dell'organico di ciascun ufficio" (primo capoverso della Circolare CSM del 26/5/14 Prot. P9510/2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015/2017)

A Lagonegro la mancanza di flessibilità organizzativa è conseguenza di una pianta organica magistrati di sedici giudici, ovvero inferiore a ventuno unità;

Eppure, una pianta organica magistrati di almeno ventuno unità è la misura che generalmente viene ritenuta dover essere quella minima necessaria per l'efficiente funzionamento degli uffici giudiziari, in considerazione soprattutto delle esigenze collegate:

alla specializzazione delle funzioni, imposta dalla crescente complessità delle materie sul piano dello stesso diritto positivo, nonché alle garanzie processuali in tema di imparzialità del giudice;

alla produttività del magistrato, in genere sfavorita dai continui riassetti organizzativi e dalle ridottissime economie d'impegno consentite dalla esigua specializzazione.

1.2.3 La preponderante presenza di magistrati di prima nomina

C'è, poi, il fatto che tutti i giudici presenti nella sezione civile sono MOT e ancora non hanno maturato una base adeguata di pratica professionale e sono necessariamente sforniti di quella maturata esperienza giudiziaria che è il passaggio ineludibile per arrivare alla gestione efficiente dei ruoli, in funzione soprattutto del superamento delle resistenze, interne ed esterne, che di regola si oppongono alle azioni di abbattimento dell'arretrato patologico.

1.2.4 Le conseguenze (anche) sulla programmazione delle attività

E la situazione d'emergenza, causata a Lagonegro da instabilità e rigidità organizzativa, ha una diretta e immediata ricaduta:

sulla programmazione delle attività di direzione dell'ufficio;

sulla scelta degli strumenti di organizzazione del lavoro dei giudici e del personale amministrativo;

sulla realizzazione degli obiettivi previsti nel programma di gestione dei procedimenti ex art. 37 legge 111/2011.

1.3 Lo stato dell'informatizzazione

L'informatizzazione del settore civile è ormai una realtà nel tribunale di Lagonegro con la completa informatizzazione delle procedure civili, grazie al funzionamento sia del SICID: Sistema Informativo per la Cognizione Ordinaria Civile Distrettuale, (comprensivo del Lavoro e della Volontaria Giurisdizione); sia del SIECIC: Sistema Informativo di Gestione delle Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali; e delle procedure penali, grazie al funzionamento del sistema SICP, che risulta pienamente operativo nell'ufficio gip/gup e presso le sezioni dibattimentali ed è in uso da parte di magistrati e personale di cancelleria.

Necessita una verifica della bontà del data entry, al cui riguardo si confida di ricevere un sostegno, anche da CISIA, per fornire personale specializzato al compito.

10

I programmi applicativi (consolle) risultano a disposizione di tutti i magistrati addetti al settore civile.

1.4 Lo stato del personale amministrativo

Lo stato del personale amministrativo rappresenta il contesto nel quale è chiamato ad operare la sezione ed è opportuno che qui se ne richiamino i dati essenziali.

1.4.1 Contesto di riferimento sul piano formale

La condizione emergenziale del personale amministrativo risulta, sul piano formale, dalla seguente rappresentazione dai dati quantitativi degli organici e dei posti scoperti:

Situazione al 10 novembre 2020

QUALIFICA	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA	POSTI VACANTI	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO	% scopertura
Dirigente Amministrativo	1	1	0	100,0%
Direttore Amministrativo	5	2	3	40,0%
Funzionario Giudiziario	13	6	7	46,2%
Cancelliere	8	6	2	75,0%
Assistente Giudiziario	14	2	14	14,3%
Operatore Giudiziario	11	1	11	9,1%
Conducente automezzi	4	1	3	25,0%
Ausiliario	10	6	5	60,0%
totale	66	25	45	37,9%

1.4.2 Contesto di riferimento sul piano reale

Ad ogni modo la rappresentazione dell'emergenza che tocca il personale amministrativo dell'ufficio non può esaurirsi con la indicazione della struttura formale.

Invece e più opportunamente, è necessario fare riferimento alla dimensione "reale" della struttura amministrativa, in modo da tenere presente, anche e in concreto, a quali pratiche, conoscenze, cultura, credenze, linguaggi, simboli, identità, valori, norme sociali, modi di partecipazione si conforma l'atteggiarsi delle relazioni con e tra il personale amministrativo.

Ebbene, se ciò è opportuno sempre, molto ancora di più lo è per l'osservazione della "realtà" degli uffici del tribunale di Lagonegro.

Ciò a causa del fatto che a Lagonegro occorre innovazione dell'organizzazione e l'innovazione si fa solo se si va ad incidere nella sua dimensione reale ed effettiva, non solo in quella formale.

Pertanto, è reale la necessità di attuare un cambiamento organizzativo. Ma a Lagonegro esistono alcune ragioni obiettive che rendono molto problematica la possibilità di produrre il cambiamento:

- 1. la difficoltà di dover lavorare sempre nell'emergenza;
- 2. il ridottissimo numero del personale amministrativo presente in servizio, da un lato, e la presenza tra il personale solo di 3 unità su 44 con età meno di 51 anni;
- 3. la difficoltà, dall'interno dell'ufficio, di persuadere il personale a cambiare la cultura di lavoro, che invece è soggetta alla preponderante influenza del contesto esterno resistente all'innovazione;
- 4. la difficoltà derivante dalle debolezze strutturali del contesto esterno: i livelli di infrastrutture e servizi di queste aree interne meridionali del paese, dove i comuni hanno una dimensione piccola dalla quale non è possibile attingere risorse supplementari, fanno sì che come verso l'esterno il territorio è scarsamente attrattivo così all'interno l'ambiente sociale è poco propizio all'innovazione.

Si tratta di fattori ostativi all'innovazione perché:

- cambiare il sistema di lavoro di un ufficio richiede che lo si faccia nel mentre il personale continua a lavorare nell'ordinario, non nell'emergenza, come accade a Lagonegro;
- cambiare l'organizzazione reale del personale amministrativo significa modificare il paradigma di lavoro, la cultura di lavoro;
- cambiare la cultura di lavoro dipende anche dal contesto esterno all'ufficio;
- le organizzazioni sono quello che le fa essere anche il loro contesto esterno, le relazioni con le istituzioni pubbliche e con le istituzioni sociali a base locale.

Ad ogni modo, almeno per avviare un parziale cambiamento migliorativo della situazione, è imprescindibile la previa copertura del posto del Dirigente Amministrativo, ormai vacante da quasi due anni.

1.5 Acquisizione di risorse estranee alla magistratura: i tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013

Un settore per le cui potenzialità la settima commissione ha dimostrato grande interesse, sul presupposto che la collaborazione organizzativa costituisce una formidabile leva di efficienza negli uffici, in tempi di ristrettezza delle risorse, è quello dell'acquisizione di risorse estranee alla magistratura al fine di assistenza negli uffici giudiziari. Vengono così in rilievo gli strumenti convenzionali e di reclutamento diretto previsti dall'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011 n. 98 conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché le previsioni di cui all' art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell'art. 44 legge 31 dicembre 2012.

Tuttavia, la situazione del tribunale di Lagonegro, inquadrata nel contesto di difficoltà che affligge i Tribunali di piccole dimensioni, risente del continuo turn over dei magistrati che non ha consentito, negli anni passati, di predisporre un compiuto programma di tirocinio da rivolgere ai laureati in presenza dei presupposti di legge, per i quali vige il presupposto indefettibile della continuità nell'affiancamento al magistrato.

La situazione, con riferimento ai tirocini curriculari ed extra curriculari, risente inoltre della circostanza che il Tribunale di Lagonegro è "compresso" tra le due grandi realtà del Tribunale di Salerno e del Tribunale di Potenza, centri di riferimento per i laureati delle Università

di Salerno e Potenza, per i quali è logisticamente più agevole raggiungere detti uffici giudiziari, i quali, essendo di notevole dimensioni, bandiscono un numero di posti generalmente superiore o uguale alle domande pervenute.

Pertanto, l'obiettivo è stato di incentivare la scelta del Tribunale di Lagonegro, favorendo gli studenti residenti nel circondario iscritti e laureati alle facoltà di Giurisprudenza dei distretti di Salerno e Potenza, garantendo loro, in concerto col magistrato affidatario, flessibilità nella partecipazione alle udienze e coinvolgimento nelle attività giurisdizionali.

A tal fine, con Decreto n. 45/19, Prot.n. 2987, del 24/07/2019 ho disposto che:

<Considerato che nel tempo, anche a causa della mancanza di università comprese nel circondario, c'è stata una estrema penuria di aspiranti al tirocinio formativo presso il tribunale di Lagonegro;

Considerato che, per invertire la negativa tendenza, è richiesta la promozione di una intensa attività organizzativa volta a far conoscere, presso tutte le sedi interessate e soprattutto fuori circondario, la convenienza dell'offerta di tirocinio in questo tribunale;

Considerato che, a tal fine, è opportuno designare all'incarico in oggetto entrambi i magistrati dichiaratisi disponibili, con la possibilità all'esito anche di ripartire i compiti tra loro con riferimento al settore civile e al settore penale;

conferisce l'incarico di magistrato coordinatore dei tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 alla dott.ssa Giuliana Santa Trotta e al dott. Marco Martone.>>.

Dopo la nomina con nota Prot.n. 56/19 int. del 30.07.2019 ho invitato i magistrati coordinatori a indicare le loro proposte:

<<1. - in ordine alla promozione di una intensa attività organizzativa volta a far conoscere, presso tutte le sedi interessate e soprattutto fuori circondario, la convenienza dell'offerta di tirocinio in questo tribunale.</p>

2. - in materia di:

- a) predisposizione e pubblicazione del bando per i tirocini;
- b) predisposizione del documento informativo relativo a obblighi e impegni inerenti al tirocinio;
- c) organizzazione della verifica, attraverso il colloquio con il tirocinante, delle sue preferenze e inclinazioni al fine di indirizzarlo alle funzioni e/o al settore più confacente.
- d) modalità dei rapporti tra tirocinante e magistrato affidatario, anche per la soluzione di eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso del tirocinio;
- e) rapporti con la struttura territoriale della Scuola della magistratura, per la predisposizione e realizzazione del programma formativo:
- f) rapporti con il MAGRIF per la tempestiva rilevazione e segnalazione delle esigenze di dotazioni informatiche.
- g) i criteri di assegnazione dei tirocinanti a singoli magistrati, in termini coerenti con i progetti formativi predisposti e con le esigenze organizzative dell'ufficio, e tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse dal tirocinante;
- h) tempi e modi di acquisizione con interpello delle dichiarazioni di disponibilità dei tirocinanti.>>

Grazie all'intensa opera dei coordinatori c'è stata:

la stipula di una CONVENZIONE ai sensi dell'art. 37 – commi 4 e 5 – del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15.7.2011 n. 111 per la formazione professionale negli uffici giudiziari ed ai sensi dell'art. 16 n. 2 del Dlgs 17 novembre 1997, n. 398 tra TRIBUNALE DI LAGONEGRO, in persona del Presidente Dott. Luigi Pentangelo, e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, rappresentata dal Direttore della Scuola Prof.ssa Laura Solidoro;

la predisposizione col CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di LAGONEGRO di una convenzione per i tirocini ai sensi del disposto dell'44 legge 247/2012.

Sta di fatto che, grazie al proficuo lavoro svolto con entusiasmo dagli incaricati giudici Giuliana Trotta e Marco Martone, la situazione è evoluta in positivo: il numero di tirocinanti attualmente presente presso il Tribunale di Lagonegro è in linea con quello dei Tribunali limitrofi di dimensioni simili.

15

L'obiettivo è stato quello di incentivare la scelta del Tribunale di Lagonegro, favorendo gli studenti residenti nel circondario iscritti e laureati alle facoltà di Giurisprudenza dei distretti di Salerno e Potenza, garantendo loro, in concerto col magistrato affidatario, flessibilità nella partecipazione alle udienze e coinvolgimento nelle attività giurisdizionali.

Il processo di recruting dei tirocinanti è stato avviato essenzialmente muovendosi in due direzioni: in primo luogo attraverso la stipula di convenzioni con la vicina SSPL dell'Università degli studi di Salerno e con COA di Lagonegro per quanto riguarda le convenzioni per i tirocini ex art. 37 l. 111/2011 ed ex art. 44 l. 247/2012; in secondo luogo con un ammodernamento della pagina sul sito del Tribunale di Lagonegro e con il colloquio preventivo e diretto coi tirocinanti facenti richiesta.

Quest'ultimo punto merita un approfondimento.

La dott.ssa Trotta ha personalmente tenuto tutti i colloqui con gli attuali tirocinanti, chiedendo in primo luogo quali fossero le proprie ispirazioni professionali e personali. In base alla risposta e tendenzialmente alla preferenza espressa, e tenuto conto altresì del curriculum di studi, il tirocinante veniva poi affidato al Magistrato richiedente previo interpello.

Questa modalità ha riscosso particolare successo, grazie altresì al "passaparola" tra gli studenti i quali hanno apprezzato la disponibilità dei Magistrati del Tribunale di Lagonegro, la loro preparazione e la propensione all'insegnamento che mai si è risolta nell'impiego del tirocinante quale assistente di Cancelleria, piuttosto come valido collaboratore da inquadrare nel più grande progetto della costituzione e realizzazione dell'Ufficio per il Processo con funzione di assistenza all'attività giurisdizionale, nell'ottica della semplificazione e dell'innovazione delle attività.

Tutto ciò ha fatto sì che, a distanza di un solo anno dalla predisposizione delle nuove linee guida, vi siano 6 tirocinanti, ovvero il 200% in più del numero iniziale, di cui due provenienti da regioni limitrofe non facenti parte della giurisdizione del Tribunale di Lagonegro.

Alla data odierna a ciascun Magistrato che ha manifestato la propria disponibilità è stato affidato un tirocinante ex art. 73, n. 5 dei quali attualmente impiegati nella sezione civile (due al contenzioso, due alla sezione lavoro, ed uno alla sezione fallimentare e tutelare) ed uno presso il Presidente del Tribunale, secondo la seguente tabella riassuntiva:

Magistrato affidatario Tirocinante

Dott.ssa Gerardina Guglielmo Dott. Matteo Galiano

Dott. Marco Martone Dott.ssa Rossella La Maida

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Dott.ssa Marta Marino

Dott. Edoardo Esposito Dott. Aldo Di Dario

Dott.ssa Valeria Palmisano Dott. Gianfranco Peluso

Tutti i tirocinanti concluderanno il percorso formativo tra il 2021 ed il 2022.

1.6 Attuale articolazione in specializzazioni per gruppi di materie

All'interno della Sezione sino ad oggi sono state previste le specializzazioni per gruppi di materie e l'assegnazione dei magistrati alle corrispondenti posizioni tabellari.

I gruppi di materie omogenee e predeterminate sono stati cinque, con il numero di magistrati assegnati per ciascun gruppo nel modo seguente:

area civile ordinario, con 5 posti e riparto interno del lavoro con il criterio del numero di iscrizione a ruolo, tenendo conto dell'ultima cifra, secondo le cinque coppie di numeri 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-0;

lavoro e previdenza, con 2 posti e riparto interno del lavoro con il criterio del numero pari/dispari di iscrizione a ruolo.

esecuzione immobiliare, con 1 posto;

esecuzione mobiliare, con 2 posti assegnati ai GOP e riparto interno del lavoro con il criterio del numero pari/dispari di iscrizione a ruolo;

fallimento e procedure concorsuali, con 1 posto.

1.7 Progettata articolazione in due settori: SICID e SIECIC, specializzati per gruppi di materie, con suddivisione del settore SICID in due Aree distinte

La sezione verrà strutturata in due Settori:

- > **SICID**, suddistinto nelle due **Aree** di:
 - Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione;
 - controversie in materia di Lavoro e previdenza;
- > SIECIC per le Esecuzioni individuali e concorsuali

Le distinte macroaree del Contenzioso civile ordinario, della Volontaria Giurisdizione, del Lavoro Previdenza e Assistenza obbligatoria, del Fallimentare e delle Esecuzioni comprese nelle attribuzioni della sezione e la connessa esigenza di promuovere l'affinamento di competenze specialistiche valgono a giustificare l'organizzazione della sezione mediante la ripartizione dei giudici in due settori, uno dei quali suddistinto in due Aree separate, ciascuno variamente composto come richiesto dalla quantità e qualità dei procedimenti assegnati, destinati ciascuno a trattare gruppi di materie omogenee e predeterminate.

Se questa della specializzazione delle competenze è un'esigenza reale e ovunque apprezzata, è tuttavia anche da tenere in particolare conto che a Lagonegro essa:

va calibrata in rapporto al limitato numero dei giudici previsti nella pianta organica;

e, soprattutto, deve essere contemperata con l'altrettanto fortissima esigenza di ridurre al minimo possibile le disfunzioni create dal cambio di gestione dei ruoli in occasione delle cicliche vicende del

turn over dei giudici ogni volta che scadono i periodi necessari ad acquisire la legittimazione a presentare la domanda di mobilità orizzontale verso i vicini distretti di Salerno e Napoli.

Contemperamento tra esigenza della specializzazione ed esigenza di servizio, specifica del tribunale di Lagonegro, che si può ottenere soltanto con la previsione di settori di lavoro ai quali siano addetti almeno due giudici.

Ecco, quindi, spiegato il paradigma che ha fatto da guida alla qui progettata articolazione interna della sezione: escludere l'ipotesi di una materia assegnata a un solo giudice e trovare sempre il modo di raggruppare almeno due giudici che insieme possono essere destinati alla trattazione di materie omogenee; in questo modo si assicura l'acquisizione di una professionalità comune a più magistrati, cosa che torna utile – come si vedrà - in molte situazioni di avvicendamento dei giudici, specie nei piccoli tribunali come Lagonegro; solo dopo aver fatto ciò, passare alle ulteriori fasi del riparto organizzativo, con l'attribuzione delle materie e la dotazione delle risorse personali.

Questo metodo ha portato:

a confermare l'autonomia del gruppo di lavoro di due giudici destinato all'Area lavoro e previdenza, così assicurando le condizioni di gestione separata dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie:

a confermare la impossibilità di creare un gruppo autonomo dedicato agli affari di VG; ma anche, rispetto alla situazione attuale in cui la materia è trattata dal giudice delegato ai fallimenti, ad apportare un significativo miglioramento, abbinando i procedimenti di competenza del GT al gruppo di lavoro che tratta i procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia;

ad introdurre il gruppo di lavoro di due giudici dedicati insieme al neocostituito settore SIECIC, in modo da favorire la diretta e contestuale esperienza di ciascuno dei due giudici nelle diverse attribuzioni e così assicurare le condizioni di interscambio di gestione dei procedimenti in caso di impedimento astensione, ricusazione, incompatibilità di uno di essi e ridurre i rischi d'interruzione di continuità della gestione del settore in caso di trasferimento dell'uno o dell'altro.

Dopo di che, rimasti solo cinque giudici disponibili, è risultata conseguenziale la previsione dell'ultimo gruppo di lavoro destinato al corposo settore del Contenzioso Civile e insieme della VG: evidente si mostra la ragione per cui sia il numero esiguo dei magistrati assegnati all'ufficio e sia il numero considerevole degli affari giudiziari (e dell'arretrato ultra triennale) non hanno consentito né di istituire un sottogruppo dedicato alla trattazione dei soli procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia, né tantomeno di creare una ulteriore specializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare. Resta comunque che l'omogeneità tra i procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia ed i procedimenti di competenza del GT garantisce una trattazione efficiente, celere e di qualità di entrambi i tipi di procedimento.

19

Pertanto, secondo queste linee guida, all'interno della Sezione sono previste le specializzazioni per Settori, Aree e gruppi di materie e l'assegnazione dei magistrati alle corrispondenti posizioni tabellari.

I Settori, dei quali uno suddistinto in due Aree per gruppi di materie omogenee e predeterminate, sono due: SICID e SIECIC, con il numero di magistrati assegnati per ciascun gruppo nel modo seguente.

1.8 Impegno giurisdizionale del Presidente del tribunale

Al riguardo dell'attività giurisdizionale del Presidente del tribunale va evidenziato che sul contenuto della sua determinazione, relativo allo svolgimento della fase presidenziale dei procedimenti in materia di separazioni divorzi e ATP ed alla Presidenza dei collegi della sezione, incidono le molte attività, sempre più numerose e complesse in tema di organizzazione, di programmazione e di gestione che sono rimesse al Presidente di un ufficio complesso come il tribunale, soggetto attivo di un sistema che insieme a magistrati e personale amministrativo interagisce anche con avvocati, categorie professionali collegate alla giustizia, istituzioni territoriali di riferimento, tanto più in un contesto socio economico afflitto da una generale condizione di scarsità delle risorse, particolarmente accentuata nel circondario di questo tribunale;

va anche evidenziato che, a seguito della scopertura del posto di Dirigente amministrativo a partire dal giorno 1° gennaio 2019, il Presidente del tribunale di Lagonegro, al momento e sino alla copertura del posto vacante, assomma anche la titolarità delle funzioni di Direzione amministrativa; e che il doppio incarico del Presidente appare come una sfida alla legge fisica per la quale, se fai troppi lavori, nel

mentre ne espleti uno, necessariamente stai trascurando gli altri, con il rischio di abbassare il livello di efficacia delle prestazioni rese dal magistrato sia come capo dell'ufficio sia come dirigente amministrativo; tanto vero che anche il legislatore ha manifestato il medesimo avviso quando con il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ("Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari ...", ha attuato la separazione tra funzioni giudiziarie ed amministrative all'interno degli uffici, prevedendo che:

- mentre al magistrato capo dell'ufficio giudiziario è attribuita la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nonché la competenza ad adottare i procedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico (art. 1);
- invece, al dirigente amministrativo è attribuita la gestione del personale amministrativo (art. 2), la gestione delle risorse finanziarie e strumentali e l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa (art. 3).

vanno ancora evidenziati i sopraggiunti compiti in materia di coordinamento dei cinque Uffici del giudice di pace che hanno sede nel circondario (Chiaromonte, Lagonegro, Polla, Sala Consilina e S. Arcangelo);

va infine evidenziata l'esperienza maturata durante la gestione della fase davanti al Presidente dei procedimenti in materia di separazioni divorzi e ATP, gestione che è stata ottimizzata nei termini che seguono:

nel contesto di un disegno organizzativo diretto a valorizzare la funzione dell'udienza presidenziale in materia di separazione e divorzi, che la legge ha voluto tipizzante la speciale disciplina del procedimento, la capacità di risposta in materia del tribunale è stata in via qualitativa ulteriormente valorizzata:

<u>con riguardo al versante giudiziario</u>, attraverso la messa a disposizione nella fase presidenziale:

a) della celebrazione delle udienze da parte del solo Presidente del tribunale;

- b) di un calendario stabilito con una frequenza di due udienze settimanali, a settimane alterne;
- c) di un decreto di comparizione parti alla prima udienza avente un contenuto del tutto innovativo della prassi precedente, arricchito con varie specifiche richieste alle parti di fornire dichiarazioni dettagliate sulla personale situazione reddituale negli ultimi tre anni precedenti la domanda di separazione o divorzio, al fine di far emergere circostanze che potrebbero favorire il tentativo di conciliazione o di composizione consensuale delle crisi coniugale, oltre che in ogni caso al fine di meglio decidere riguardo all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, in primo luogo a tutela dell'interesse dei figli;
- d) di una tempistica estremamente concentrata della fase presidenziale sia nella fissazione della data della prima udienza, sia nella determinazione dei giorni di un eventuale (eccezionale) rinvio, sia nella indicazione della data della prima udienza contenziosa da tenersi davanti al G.I.;
- e) di una trattazione che, evitando la piaga dei rinvii, miri a concludere velocemente l'udienza con la definizione della relativa fase, sia che avvenga con provvedimento consensuale sia che avvenga con provvedimento autoritativo;
- f) di una conduzione del contraddittorio tra le parti volta a favorire la trasformazione in consensuale dei procedimenti nati come giudiziali;
- g) di tempi rapidi, immediatamente successivi al ricevimento delle richieste del PM, per l'adozione del provvedimento collegiale di omologa nei procedimenti di separazione consensuale;

con riguardo al versante organizzativo:

- al fine di avere uno strumento per la programmazione della gestione degli affari trattati, un risultato di livello qualitativo sicuro si è ottenuto con l'adozione di un foglio di lavoro elettronico impostato secondo lo schema di cui appresso.


In questa linea d'azione, durante l'ultimo anno giudiziario, è stato raggiunto l'obiettivo delle riduzioni percentuali delle pendenze nella fase presidenziale dei procedimenti di separazione e divorzi e di procedimenti di ATP, con l'ottenimento all'esito delle prime quattro

udienze tenute da questo Presidente di una variazione in meno dell'90%, come riscontrato nel seguente

CRUSCOTTO UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONI, DIVORZI, ATP - periodo: dal 13/09/2018 al 04/11/2020



pendenti inizio	definiti nella fase	pendenti finali
522	468	54



1.9 Carico esigibile pro-capite suddiviso per macromateria

Nel quadro organizzativo generale delineato per la Sezione civile si inserisce il programma di gestione ex art. 37 legge 111/2011 per

l'anno 2020 e, in tale ambito, il carico esigibile pro-capite determinato, a seguito di procedura 'partecipata', suddiviso per macro-materia, tenuto conto:

- dei criteri di priorità individuati con procedimento partecipato.
- della concreta situazione del contesto generale, ivi compresa la penuria del personale ammnistrativo, nonché della concreta situazione dei ruoli dei giudici e, soprattutto, dei fattori già indicati dell'instabilità e della rigidità organizzativa dell'ufficio derivante principalmente dalle scoperture d'organico e dall'elevatissimo tasso di turn over dei magistrati;
- solo della capacità di lavoro del magistrato togato (non anche dei GOP), quantificando l'apporto del singolo magistrato Full Time Equivalent addetto alla macromateria considerata.

Carico esigibile pro-capite suddiviso per macromateria:

Macromateria	Ar	nno Preceden	nte	Anno Corrente				
	Definiti con	Definiti in	Totale	Definiti con	Definiti in	Totale		
	sentenza	altro modo		sentenza	altro modo			
a. Lavoro	40	30	70	40	30	70		
b. Previdenza e assistenza	100	400	500	120	200	320		
c. Fallimentare e procedure concorsuali	-	120	120	ı	120	120		
d. Esecuzioni immobiliari	-	80	80	-	100	100		
e. Esecuzioni mobiliari	-	250	250	-	250	250		
f. Volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia e persone	20	30	50	20	30	50		
g. Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone	-	50	50	-	50	50		
h. Separazioni e divorzi contenziosi	30	20	50	30	20	50		
i. Contenzioso civile ordinario	90	60	150	90	60	150		
j. Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)	-	20	20	1	20	20		
k. Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)	-	100	100		90	90		
I. Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno	-	400	400	-	250	250		

Nell'attuale contesto della perdurante pandemia da coronavirus, la considerazione dei dati, relativi al carico esigibile, va naturalmente fatta tenendo conto che con delibera del 26 marzo 2020 il CSM ha deliberato di sospendere l'attuazione dei programmi di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011, avuto riguardo al periodo di sospensione ed ai differimenti imposti dall'emergenza sanitaria con gli inevitabili riflessi sull'attività giudiziaria.

1.10 Obiettivi di rendimento quantitativo di tutta la sezione

Nel quadro organizzativo generale delineato per la Sezione si inserisce il programma di gestione ex art. 37 legge 111/2011 per l'anno 2020 e, in tale ambito, gli obiettivi di rendimento quantitativo, come di seguito determinati, a seguito di procedura 'partecipata'.

	n. mag.	OBIETTIVO DI RENDIMENTO QUANTITATIVO DELLA SEZIONE								
Macromateria	full time equivalent	Definiti con sentenza	Range annuale -15%	Range annuale +15%	Definiti in altro modo	Range annuale -15%	Range annuale +15%	Totale	Range annuale -15%	Range annuale +15%
a. Lavoro	2	80	68	92	60	51	69	140	119	161
b. Previdenza e assistenza	2	240	204	276	400	340	460	640	544	736
c. Fallimentare e procedure concorsuali	1	-	-	-	120	102	138	120	102	138
d. Esecuzioni immobiliari	1	-	-	-	100	85	115	100	85	115
e. Esecuzioni mobiliari	1	-	-	-	250	213	288	250	213	288
f. Volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia e persone	2,5	50	43	58	75	64	86	125	106	144
g. Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone	2,5	-	-	-	125	106	144	125	106	144
h. Separazioni e divorzi contenziosi	2	60	51	69	40	34	46	100	85	115
i. Contenzioso civile ordinario	3	270	230	311	180	153	207	450	383	518
j. Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)	3	-	-	-	60	51	69	60	51	69
k. Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)	3	-	-	-	270	230	311	270	230	311
I. Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno	1	-	-	-	250	213	288	250	213	288

Nell'attuale contesto della perdurante pandemia da coronavirus, la considerazione dei dati, relativi agli obiettivi di rendimento quantitativo di tutta la sezione, va naturalmente fatta tenendo conto che con delibera del 26 marzo 2020 il CSM ha deliberato di sospendere l'attuazione dei programmi di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011, avuto riguardo al periodo di sospensione ed ai differimenti imposti dall'emergenza sanitaria con gli inevitabili riflessi sull'attività giudiziaria e, in particolare, sugli obiettivi programmati.

1.11 Obiettivi di rendimento qualitativo

Gli obiettivi di rendimento qualitativo determinati, a seguito di procedura 'partecipata', nel programma di gestione ex art. 37 legge 111/2011 per l'anno 2020 sono i seguenti.

1.11.1 Separazione e divorzi

Nel contesto di un disegno organizzativo diretto a valorizzare la funzione dell'udienza presidenziale in materia di separazione e divorzi, che la legge ha voluto tipizzante la speciale disciplina del procedimento, la capacità di risposta in materia del tribunale deve essere in via qualitativa ulteriormente valorizzata:

con riguardo al versante giudiziario, attraverso la messa a disposizione nella fase presidenziale:

- a) della celebrazione delle udienze da parte del solo Presidente del tribunale;
- b) di un calendario stabilito con una frequenza di due udienze settimanali, a settimane alterne;
- c) di un decreto di comparizione parti alla prima udienza avente un contenuto del tutto innovativo della prassi precedente, arricchito con varie specifiche richieste alle parti di fornire dichiarazioni dettagliate sulla personale situazione reddituale negli ultimi tre anni precedenti la domanda di separazione o divorzio, al fine di far emergere circostanze che potrebbero favorire il tentativo di conciliazione o di composizione consensuale delle crisi coniugale, oltre che in ogni caso al fine di meglio decidere riguardo all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, in primo luogo a tutela dell'interesse dei figli;
- d) di una tempistica estremamente concentrata della fase presidenziale sia nella fissazione della data della prima udienza, sia nella determinazione dei giorni di un eventuale (eccezionale) rinvio, sia nella indicazione della data della prima udienza contenziosa da tenersi davanti al G.I.;
- e) di una trattazione che, evitando la piaga dei rinvii, miri a concludere velocemente l'udienza con la definizione della relativa fase, sia che avvenga con provvedimento consensuale sia che avvenga con provvedimento autoritativo;

- f) di una conduzione del contraddittorio tra le parti volta a favorire la trasformazione in consensuale dei procedimenti nati come giudiziali;
- g) di tempi rapidi, immediatamente successivi al ricevimento delle richieste del PM, per l'adozione del provvedimento collegiale di omologa nei procedimenti di separazione consensuale;

con riguardo al versante organizzativo:

- al fine di avere uno strumento per la programmazione della gestione degli affari trattati, un risultato di livello qualitativo sicuro si otterrà con l'adozione di un foglio di lavoro elettronico impostato sotto la seguente maschera d'intestazione:

CRUSCOTTO UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONI, DIVORZI, ATP

- se si riescono a reperire risorse e disponibilità, al qual fine saranno messe in campo le necessarie preliminari interlocuzioni e se del caso le successive azioni d'impulso, l'aspirazione è di riuscire ad istituire un servizio di mediazione familiare, attraverso l'avvio di uno sportello ove, nei giorni delle rispettive udienze, il Presidente nella fase sua propria o il GI nella fase contenziosa possano indirizzare le parti che si dichiarano consenzienti al tentativo di raggiungere per questa via un accordo, prezioso soprattutto alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli;

con riguardo al versante de-giurisdizionalizzato:

attraverso la concentrazione nella sola persona del Presidente del tribunale dei procedimenti di negoziazione assistita ex art. 6, co. 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162.

1.11.2 Attività del giudice tutelare

L'esercizio in maniera penetrante della vigilanza propria del giudice tutelare attraverso una ulteriore e sempre più affinata specializzazione in capo al magistrato che la tratta.

1.11.3 Contenzioso civile ordinario

Nell'ambito della macro materia del contenzioso civile ordinario, deve intendersi come "di qualità" l'obiettivo di concentrare gli sforzi lavorativi dei giudici nel dare prioritaria risposta, fissando udienze più ravvicinate sia per la fase istruttoria sia per quella decisoria, alla domanda di giustizia fatta valere dalle parti:

- a) nei processi di più risalente iscrizione, in particolare a quelli ultra quinquennali;
- b) nei processi che comunque assumono un particolare rilievo per la natura degli interessi coinvolti, quali i procedimenti in materia di famiglia specie se con minori;
 - c) nei processi in cui sia parte un fallimento (art. 43 l.f.);
- d) nei processi di appello, data la necessità di cercare di contenere la loro definizione entro i due anni;
- e) nei processi di pronta soluzione o agevolmente definibili in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. il cui studio comporta un impegno modesto e, quindi, compatibile con il diverso obiettivo di dare assoluta priorità alle cause ultra quinquennali;

1.11.4 Tutela del mercato

La accelerata capacità di risposta del tribunale in materia di decreti ingiuntivi, il cui rilascio deve tendere ad arrivare in un tempo di durata di pochi giorni, di regola non più di 15 giorni.

Una più omogenea capacità di risposta del tribunale in materia di provvedimenti cautelari attraverso l'affinamento delle relative tecniche di gestione della causa ad opera del competente gruppo di lavoro, con particolare riferimento ai sequestri e ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cpc

1.11.5 Lavoro e previdenza

Nella materia di lavoro i procedimenti pendenti nel pubblico impiego, aventi ad oggetto contratti a tempo determinato e successive procedure di c.d. stabilizzazione, rappresentano una percentuale elevata ed impegnano molto il lavoro di giudici (e avvocati) per il fatto

che trattano di questioni sulle quali sovente non si è consolidato univoco orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.

Nella materia di previdenza e assistenza, le tantissime controversie pendenti sono di molto superiori a quelle lavoristiche in senso stretto e, pertanto, ai giudici pongono il problema non tanto della complessità (media) ma della numerosità.

In gran parte le controversie hanno ad oggetto il disconoscimento di rapporti di lavoro in agricoltura, con conseguenti provvedimenti di indebito emessi dall'Istituto previdenziale; molte sono pure quelle relative ad obblighi contributivi (opposizioni ad avvisi di addebito e verbali di accertamento) e trattamenti pensionistici non sanitari con implicazione di problemi di diritto di notevole complessità.

I procedimenti ex lege Fornero (fase sommaria e fase di opposizione) pongono ai giudici notevoli problemi sia interpretativi e scaturenti dalla recente disciplina sia di definizione del procedimento in tempi strettissimi, con la necessità di individuare udienze (molte) a ciò dedicate in via esclusiva.

Comunque a Lagonegro il settore lavoro, previdenza e assistenza ha nel tempo mostrato il bisogno di ricevere contributi di miglioramento qualitativo, destinati a incidere soprattutto sui numeri tradizionalmente alti del contenzioso previdenziale.

Allo scopo servirà, tra l'altro, una gestione dei ruoli più semplificata ed accelerata con l'utilizzo dello strumento della riunione delle cause connesse, utile non solo a determinare la riduzione numerica delle pendenze, ma anche ad impedire indebite frammentazioni del contenzioso, specie previdenziale.

In verità i magistrati addetti alla trattazione dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza già sono all'opera per migliorare i livelli di (quantità e) qualità della risposta di giustizia, calibrata ad una domanda a Lagonegro storicamente elevata in materia previdenziale, ed è ragionevole nutrire particolare ottimismo sulla concreta possibilità di un progressivo ulteriore miglioramento in conseguenza del fatto che all'impegno dei giudici si abbinerà per i prossimi anni un assetto stabile idoneo ad evitare le recenti sofferenze per turnazioni o scoperture.

1.11.6 Esecuzione forzata

La concentrazione nella persona di un solo giudice delegato dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e per l'accesso alle banche dati ex art. 492-bis, co. 2, cpc; e dei procedimenti di autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute ex art. 155-quinquies disp. att. cpc.

L'esercizio in maniera più produttiva dell'attività specifica del giudice che dirige le procedure esecutive immobiliari, specie quanto alla fruttuosa liquidazione dei beni oggetto di procedure esecutive, attraverso la specializzazione sempre più affinata in direzione dei modelli di best practice in uso nei tribunali più grandi.

Ad assicurare il livello qualitativo del processo esecutivo portato a termine contribuisce, infatti, la corrispondenza tra valore di stima e prezzo di aggiudicazione della vendita forzata, oltre che la percentuale di soddisfacimento dei crediti fatti valere.

In questo settore si sa che prevalente è l'aspetto gestionale ma altrettanto risaputo è che le definizioni non possono essere ricondotte soltanto alle modalità efficienti di gestione del GE, perché spesso risultano condizionate dall'esito negativo delle vendite dei cespiti immobiliari e dalla durata delle azioni legali promosse all'avvio del procedimento e che spesso portano alla sospensione in attesa di definizione del corrispondente giudizio di merito (ad es. divisioni in corso, contestazioni sull'esistenza e/o sull'ammontare dei crediti, ecc.)

Anche i meccanismi acceleratori più virtuosi adottati dai GE spesso non sortiscono gli effetti sperati, scontrandosi con difficoltà di carattere operativo riguardanti l'organizzazione e la prestazione del contributo dei soggetti ausiliari esterni (custodi, periti, delegati per le operazioni di vendita) chiamati a gestire fasi del procedimento esecutivo capaci di incidere strategicamente sul corso e sui risultati finali di tutto il processo.

Al riguardo, l'auspicio ma anche il proposito è che, a seguito della avvenuta recente pubblicazione di due posti di giudice civile al tribunale di Lagonegro, se vengono coperti i posti vacanti, allora si potrà mettere in campo una aggiuntiva attività di programmazione specifica per eliminare, in un congruo periodo di qualche anno, l'arretrato

concernente la (sola) fissazione della prima udienza ex art. 569 cod.proc.civ.

Certo nella consapevolezza che, al fine di instaurare la buona prassi necessaria a consentire di raggiungere tale risultato, occorre di pari passo attivare, in particolare con gli ordini professionali degli avvocati e dei notai, tutte le più opportune iniziative:

sia per l'individuazione, la selezione e la formazione di un adatto numero di periti e ai delegati per la vendita, ai quali delegare in particolare l'esame della documentazione ipo-catastale, che è un adempimento basilare perché la procedura possa partire su basi solide;

sia per la formazione anche dei Got in vista di un loro l'impiego nella celebrazione delle udienze.

A quel momento, nel contesto della avvenuta copertura dei vuoti d'organico, va rimesso pure l'esame della possibilità di aumentare il contributo o il numero dei giudici professionali da destinare alla trattazione della macromateria dell'esecuzione immobiliare, in modo da ampliare ancor di più la previsione delle nuove udienze dedicate all'obiettivo prefisso di provvedere con ordinanza circa il tempo e le modalità della vendita forzata.

Insomma, considerata anche la prossima scadenza delle vigenti tabelle, è consigliabile di rimandare la valutazione generale della situazione, per migliorare l'efficienza di questo settore, al momento e nel contesto della stesura delle nuove tabelle dell'ufficio per il nuovo triennio, quando sarà richiesta una ricognizione complessiva dell'organizzazione tabellare del Tribunale.

1.11.7 Procedure concorsuali

La complessità della materia insieme alla rapida continua evoluzione della normativa consigliano l'individuazione di modelli operativi virtuosi, tanto più a fronte di molte pendenze fallimentari che a Lagonegro sono assai risalenti nel tempo.

A tal fine sarà utile l'esercizio in maniera sempre più penetrante della vigilanza propria del giudice delegato ai fallimenti, specie quanto alla fruttuosa liquidazione dei beni oggetto di procedure fallimentari, attraverso la specializzazione sempre più affinata in direzione dei modelli di best practice in uso nei tribunali più grandi.

Anche per questo settore consapevoli delle difficoltà di carattere organizzativo riguardanti il complesso degli altri soggetti, anche esterni, in particolare i curatori fallimentari, chiamati a gestire fasi importanti del procedimento.

31

1.12 La determinazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti

Nel programma di gestione per l'anno 2020 sono stati determinati i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti civili.

a. - I criteri in generale.

Quelli seguenti sono i criteri di priorità che vengono proposti per essere applicati nella gestione dei procedimenti che saranno trattati dalla sezione civile nel prossimo anno 2020.

Questi criteri in parte sono stati previsti nella terza sezione del DOG della vigente tabella di questo tribunale, in parte erano stati indicati nel programma di gestione dell'anno scorso, in parte sono ridefiniti in questa occasione alla luce delle circostanze che nel frattempo sono sopravvenute e tenuto conto di quanto si è discusso con i giudici della sezione nelle riunioni e nelle interlocuzioni a ciò destinate.

I criteri costituiranno la guida d'orientamento del giudice nella gestione dei tempi che regolano lo svolgimento dei procedimenti civili. Tra questi quelli a trattazione prioritaria:

- avranno la precedenza nella fissazione delle udienze rispetto ai procedimenti non prioritari;
 - non prevedranno le udienze di mero rinvio;
 - saranno intervallati da udienze ravvicinate tra loro;
- andranno dirette con un ritmo idoneo allo scopo di portare il procedimento a conclusione, di regola (ovvero, salvo le vicende indipendenti dalla attività di gestione del ruolo), nei tempi di scadenza necessari a raggiungere lo scopo di tutela per ciascuno di essi di seguito stabilito.

b. Funzione dei criteri.

La determinazione dei criteri di priorità è stata qui intesa come occasione per attuare una strategia di gestione dei tempi dei procedimenti che sia volta a consentire al processo civile di assolvere la sua funzione strumentale di "dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire" ai sensi del diritto sostanziale. L'obiettivo dei criteri, pertanto, è di spingere perché le forme (modi, contenuti e tempi) di gestione dei procedimenti siano effettive, ovvero adeguate in concreto allo specifico bisogno di tutela della singola situazione di vantaggio di diritto sostanziale fatta valere in giudizio, in linea con quanto solennemente proclamato nell'art. 24, co. 1, della Costituzione. In questo contesto, occorre farsi guidare dalla consapevolezza del valore della giustiziabilità di tutti i diritti (e della conseguente strumentalità del processo civile) e del contributo che ciascuno per quanto gli spetta deve dare alla soluzione della crisi della giustizia civile.

32

Con particolare riferimento, poi, a quella che è la realtà dell'ufficio di Lagonegro e della domanda di giustizia proveniente dal circondario, anche alla stregua delle esperienze degli anni passati, il quadro che si è prima delineato, come contesto anche costituzionale del tema dei criteri di priorità, consiglia di selezionare un elenco di controversie senza rincorrere ciecamente obiettivi di forzato produttivismo, talvolta conseguenza di concezioni burocratiche della giustizia; ma avendo di mira l'obiettivo di raggiungere un equilibrato bilanciamento tra produttività – allo stato a Lagonegro già al limite massimo di esigibilità consentito dalle circostanze – e qualità della risposta di giustizia, conformemente al rango costituzionale della giurisdizione e dei diritti delle persone e dei gruppi che ne sono titolari. nonché in armonia con le direttive che il CSM ha indicato nelle circolari dettate in materia.

Quelli indicati risultano criteri predeterminati e oggettivi; nonché generali e astratti; infine, costituzionalmente orientati.

Peraltro, il suggerimento è di dare la precedenza, in particolare, alla trattazione delle seguenti cause:

nel settore civile:

- procedimenti ultratriennali;
- procedimenti inerenti materie considerate urgenti dal codice;
- procedimenti inerenti questioni inerenti allo status delle persone;

- procedimenti inerenti questioni di famiglia o riguardanti minori;
- procedure esecutive o attinenti alla materia fallimentare;
- cause di valore superiore ai 250.000 euro;
- appelli avverso sentenze del giudice di pace;

nel settore lavoro:

- procedimenti inerenti alla tutela del posto di lavoro;
- procedimenti inerenti indennità di accompagnamento e simili;
- procedimenti ricadenti nell'ambito della legge c.d. Fornero;

dopo di che, con formula onnicomprensiva:

 i procedimenti che hanno per oggetto diritti esposti a pregiudizio se non ricevono tutela con priorità e che meglio saranno precisati nel programma.

A questo punto appare opportuno, nei prossimi paragrafi, sviluppare questi spunti e predisporre un quadro coerente ed organico dei procedimenti a trattazione prioritaria.

c. - Criteri cronologici: secondo la durata del procedimento.

I criteri di natura cronologica:

- a) servono a dare una risposta di quantità alla esigenza di smaltimento dell'arretrato civile rilevante, per ridurre i tempi patologici di durata dei procedimenti nell'interesse delle parti e contenere il livello degli indennizzi che in base alla legge Pinto gravano sulla spesa pubblica nell'interesse della collettività;
- b) prendono in considerazione la data di anzianità dei procedimenti.

d. - Criteri qualitativi: secondo la sostanza del procedimento.

Questo gruppo di criteri:

a) serve a dare una risposta di qualità alla esigenza anche costituzionale che la giurisdizione fornisca una tutela che sia di effettiva garanzia alle persone titolari delle situazioni di vantaggio di diritto sostanziale;

b) prende in considerazione le caratteristiche di contenuto e funzione dei diritti e degli obblighi sostanziali oggetto della controversia.

34

A questo specifico scopo, fermo restando le priorità dei procedimenti di separazione e divorzi contenziosi, con riferimento in primo luogo alle cause infra triennali ed alle cause di nuova iscrizione, i successivi criteri di priorità sono volti a selezionare alcuni tipi di controversie in base alla considerazione che il contenuto e/o la funzione del diritto sostanziale che ne costituisce l'oggetto presenta in concreto un bisogno di tutela che, se la continuazione della lamentata violazione si protraesse oltre il tempo dei tre anni previsti per ottenere una sentenza esecutiva di primo grado, sarebbe esposto al rischio di non poter essere effettivamente riparabile né attraverso l'equivalente monetario, né attraverso le azioni recuperatorie contro una situazione di fatto che il lungo decorso del tempo potrebbe aver consolidato in modo irreversibile. I criteri di priorità intendono far sì che il processo civile relativo a queste controversie possa con precedenza assolvere la funzione strumentale di dare al titolare della situazione di vantaggio "tutto quello e proprio quello" cui egli ha diritto in base alla legge sostanziale, risolvendo con effettività tra le parti la lamentata violazione di diritti che ha dato causa al processo.

In particolare, avranno trattazione con criteri di priorità le controversie nelle quali il rapporto sostanziale, dedotto ad oggetto della lite e di cui le parti chiedono di accertare la sussistenza o la insussistenza, riguarda:

e. - con riferimento al processo sommario cautelare:

- a) la violazione di un diritto a contenuto e/o funzione non patrimoniale il cui permanere in uno stato di insoddisfazione per tutto il tempo necessario ad ottenere una sentenza esecutiva a termine di un processo a cognizione piena è fonte di un pregiudizio irreparabile e per questo è fatto valere nella forma sommaria cautelare del provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc allo scopo di ottenere un provvedimento «che assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito»;
- b) la violazione degli obblighi di non porre in essere atti o fatti idonei a frustrare la fruttuosità pratica della futura sentenza esecutiva, ad es. attraverso la dispersione della garanzia patrimoniale, la distruzione del bene di cui si chiedeva la consegna, e per il quale di propone una domanda cautelare di sequestro;

f. - con riferimento al processo sommario per ingiunzione:

la violazione di uno qualsiasi dei diritti di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata

g. - con riferimento al processo ordinario di cognizione:

- 1) la violazione dei diritti dei danneggiati da fatti illeciti che hanno provocato la morte della persona fisica e per i quali si chiede il risarcimento di danni:
- 2) la violazione dei diritti fondamentali delle persone danneggiate da fatti illeciti per i quali si chiede il risarcimento di danni;
- 3) la violazione del diritto alla salute delle persone lesionate a causa di responsabilità per colpa professionale medica e per il quale si chiede il risarcimento di danni;4
- 4) la violazione di obblighi di non fare (strumentali ai diritti fondamentali individuali) o di fare (strumentali ai diritti fondamentali sociali) il cui adempimento serve a garantire al suo titolare il godimento di uno dei diritti fondamentali civili, economici, sociali, anche costituzionalmente garantiti; ad esempio, per i diritti civili: il diritto alla integrità fisica, il diritto alla libertà di circolazione, il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto di riunione, i diritti di partecipazione civica; per i diritti economici: la libertà di iniziativa imprenditoriale; per i diritti sociali: diritto alla salute, diritto all'ambiente, diritto all'informazione, diritto all'abitazione, diritto alla fruizione di un servizio pubblico essenziale (es. telefonia, elettricità, gas, RCA) gestito in regime di concessione o di monopolio; nel caso di questi diritti, il contenuto e/o la funzione normalmente non patrimoniale a loro connaturale fa sì che la continuazione della violazione durante il tempo di durata del procedimento è sempre e necessariamente concausa di un pregiudizio rispetto al quale la tutela per equivalente monetario è inadeguata a restituire al titolare del diritto quelle utilità non patrimoniali di cui nelle more del processo non ha potuto godere;
- 5) la violazione di un obbligo originario di consegnare o rilasciare una cosa oggetto di un diritto personale di godimento nascente da un contratto di scambio nei casi in cui bisogna ovviare al rischio che la durata del processo possa deteriorare la qualità della cosa o farle

perdere le caratteristiche per le quali essa aveva utilità per l'avente diritto:

- 6) la violazione di obblighi di pagare somme di danaro quando nel caso concreto il credito alla somma di danaro è destinato a consentire al creditore di soddisfare bisogni non patrimoniali, come ad esempio per i crediti nascenti dai contratti di rendita, per il credito dell'imprenditore commerciale la cui immediata soddisfazione sia indispensabile ad evitare lo stato di insolvenza con il conseguente rischio di fallimento:
- 7) la violazione di obblighi di pagare somme di danaro in occasione di opposizioni a decreto ingiuntivo che abbiano ad oggetto crediti vantati dalle imprese, tenuto conto, in generale, del momento di grave crisi economica che accomuna il circondario del tribunale di Lagonegro al resto del territorio nazionale;
- 8) la violazione di obblighi di pagare somme di danaro in occasione dei procedimenti di liquidazione anticipata di somme di denaro a titolo di provvisionale di condanna nelle cause di risarcimento quando il danneggiato si trova in una condizione di particolare difficoltà economica.

Tirando le fila del discorso, questo elenco di controversie vuole dare forma concreta e obiettiva al tentativo di rendere praticamente operativo il principio oggi costituzionale che la durata del processo deve essere ragionevole, nel senso che non deve protrarsi oltre quel limite di tempo dei 3 anni dopo del quale la durata diventerebbe essa stessa concausa di pregiudizio non riparabile né in natura né per equivalente monetario.

e. - Modi di contemperamento dei criteri

e1. - Le ragioni del contemperamento.

Subito dopo la determinazione dei criteri e data la scarsità delle risorse necessarie, si presenta il grosso problema pratico di come operarne il contemperamento quando in concreto essi devono essere applicati dal singolo giudice che non può dare in via parallela e alla pari i medesimi tempi accelerati di trattazione a tutte le controversie prioritarie.

E questo è proprio il caso che si presenta nella sezione civile del tribunale di Lagonegro.

Qui il contemperamento dei criteri di priorità è una vera necessità, che trova fondamento nel fatto che, a fronte delle risorse personali materiali e logistiche disponibili nella sezione, sono più che consistenti, e al limite dei livelli di esigibilità, i carichi di lavoro e gli standard di produttività che gravano sui rispettivi magistrati, come risulta dai dati statistici, riferiti sia alle cause pendenti che alle cause sopravvenienti.

Pertanto, una priorità necessaria di trattazione si deve dare:

- a) ai procedimenti di separazione e divorzi contenziosi;
- b) ai procedimenti cautelari, autonomi o incidentali, trattati in prima fase o in fase di reclamo, spesso nella conduzione e nella decisione di impegno più complesso di quello richiesto dai procedimenti ordinari:
- c) ai procedimenti sommari per ingiunzione, la cui materia è specializzata non solo nella fase sommaria senza contraddittorio ma anche nella eventuale ma frequente fase cautelare di decisione della domanda di provvisoria esecutività in avvio della trattazione del giudizio di opposizione.

Infine, non va dimenticato che criteri di priorità e ragionevolezza della durata di un processo sono categorie con un significato fortemente condizionato da parametri fattuali legati al singolo caso di specie e, perciò, vanno sempre valutati non in astratto, ma nel concreto, al momento dell'applicazione alla realtà della situazione storica da regolare e, quindi, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice del caso singolo.

e2. - I criteri di contemperamento.

Inoltre, per il contemperamento dei criteri di cui alle cause ultra triennali:

si dovrà privilegiare la definizione iniziando dalle cause più risalenti nel tempo, preferibilmente con udienze (di trattazione e di precisazione delle conclusioni o di decisione in udienza) a ciò appositamente predisposte.

Per il contemperamento dei criteri di cui alle cause infra triennali e alle cause sopravvenienti, si dovrà dare la precedenza:

- a) ai procedimenti cautelari, autonomi o incidentali, trattati in prima fase o in fase di reclamo;
 - b) ai procedimenti sommari per ingiunzione;
- c) ai procedimenti a cognizione ordinaria che rientrano nella categoria delle controverse prioritarie seguendo il medesimo ordine letterale con cui le controversie sono elencate nel paragrafo sui criteri di priorità e sugli obiettivi di rendimento qualitativo.

La strategia di lavoro per ottenere il contemperamento di questi obiettivi si deve realizzare, semplicemente, con il cambiamento del metodo di lavoro, nel senso che lo sforzo impiegato dai giudici dovrà essere concentrato, in misura maggiore, sulle cause a più alto tasso di priorità, anche e in primo luogo anticipandone se necessario le date d'udienza attraverso una mirata rimodulazione del calendario, pur se ciò vada a scapito della posticipazione delle date d'udienza delle rimanenti cause.

e3. - Il criterio finale di contemperamento.

Ad ogni modo, in via residuale di regola di copertura da valere nei casi dubbi, con riferimento sia alle cause pendenti ultra e infra triennali, sia alle cause sopravvenienti, si può indicare una finale modalità di contemperamento dei criteri.

La modalità ha ancora una volta un carattere non formale ma contenutistico ed è ricavabile da tre principi generali del nostro ordinamento giuridico:

il principio di economia dei giudizi, insito nel carattere pubblicistico della giustizia e positivizzato nell'art. 100 cpc;

il principio di effettività dei diritti, insito nella funzione propria della tutela giurisdizionale e oggi positivizzato nell'art. 24 Cost.;

il principio di efficienza delle attività giudiziarie, insito nella caratteristica di ragionevole durata che deve avere lo svolgimento dei processi e oggi positivizzato nell'art. 111 Cost.

La modalità consiste in ciò che: nell'ambito dei suoi poteri di gestione dei procedimenti e nel margine di spazio lasciato dalla discrezionalità intrinseca a qualsiasi giudizio di bilanciamento, anche attraverso un uso mirato dei suoi poteri di direzione del procedimento ex art. 183 cpc e tramite l'attivazione di autentici momenti di leale collaborazione con le parti, pure al fine di indirizzare il corso del procedimento verso soluzioni conciliative (da raggiungere autonomamente, in via di negoziazione assistita, all'esito di un percorso di mediazione), i criteri di priorità vanno applicati dal singolo giudice nel modo in cui, caso per caso, il principio di economicità riesca a far evitare spreco di attività processuale inutile e i principi di effettività e di efficienza riescano nel minor tempo possibile a far ottenere la maggior soddisfazione possibile del bisogno di tutela che in quel caso pretende il diritto soggettivo fatto valere, ovvero riesca a ridurre per quanto più risulta possibile lo scarto anche temporale tra utilità garantite dal diritto sostanziale e utilità offerte dal processo.

2 Settore SICID

Area del Contenzioso civile ordinario e della VG, con 5 posti e riparto interno del lavoro con il criterio del numero di iscrizione a ruolo, tenendo conto dell'ultima cifra, secondo le cinque coppie di numeri 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-0; con la costituzione di un UPP;

Area lavoro e previdenza, con 2 posti e riparto interno del lavoro con il criterio del numero pari/dispari di iscrizione a ruolo; con la costituzione di un UPP.

2.1 Dati di flusso del settore SICID

Variazione pendenti

Ufficio	Ruolo	Pendenti al 31/12/2017	Pendenti al 31/03/2020	Variazione
Tribunale Ordinario di Lagonegro	TOTALE AREA SICID	8.408	7.706	-8,3%

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 10 maggio 2020

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Si nota il dato molto positivo della variazione delle pendenze diminuite nella misura consistente dell'8,3%.

Stratigrafia delle pendenze

Le cause della formazione dell'arretrato, oltre quelle comuni a molta parte degli uffici giudiziari, con una scarsa dotazione di risorse materiali (specie finanziarie) e umane (soprattutto nel settore amministrativo, in particolare tecnico, oggi del tutto mancante nelle previsioni d'organico), sono da rinvenire nella specifica situazione del tribunale di Lagonegro come prima evidenziata, con particolare riferimento all'intensità del turn over dei magistrati a causa della vicinanza dei tribunali di Napoli e di Salerno e alla ristrettezza del personale amministrativo, come conseguenza specifica della natura della litigiosità presente nel territorio di competenza a causa della sua variegata vocazione in parte commerciale, in parte turistica, in parte agricola e, soprattutto, dell'entità cospicua del contenzioso pendente in ufficio, in gran parte ereditato dai soppressi uffici giudiziari.

Forte è la consapevolezza che il tema dell'arretrato è assurto a problema la cui soluzione non appare più procrastinabile e che, a tal fine, occorre evitare quella fonte di dispersione di risorse ed energie che deriva dall'essere impegnati su troppi fronti e concentrare gli sforzi sullo smaltimento delle cause ultratriennali.

Nel Tribunale di Lagonegro risultano pendenti procedimenti ultratriennali come riportato nelle seguenti tabelle statistiche:

Pendenti al 31 marzo 2020

Ruolo	Fino al 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 marzo 31	TOTALE
AFFARI CONTENZIOSI	144	73	107	146	291	381	448	466	535	668	764	257	4.280
LAVORO	3	1	0	11	36	34	59	107	122	144	173	54	744
PREVIDENZA E ASSISTENZA	7	16	9	12	17	189	266	434	491	466	359	154	2.420
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDI:	3	0	0	2	3	0	0	3	6	14	34	27	92
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMA	0	0	1	0	2	8	7	7	7	20	40	78	170
TOTALE PENDENTI AREA SICID	157	90	117	171	349	612	780	1017	1.161	1.312	1.370	570	7.706
Incidenza percentuali delle classi	2,0%	1,2%	1,5%	2,2%	4,5%	7,9%	10,1%	13,2%	15,1%	17,0%	17,8%	7,4%	100,0%

Procedimenti iscritti, definiti e clearance rate

Settore CIVILE - Area SICID al netto dell'attività del Giudice tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia di previdenza e della verbalizzazione di dichiarazione giurata

Ruolo	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti
Ruolo	2017	2017	2018	2018	2019	2019
AFFARI CONTENZIOSI	1.083	1.174	983	1.315	260	294
LAVORO	384	398	339	400	76	91
PREVIDENZA E ASSISTENZA	678	477	372	537	154	176
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIO	473	470	510	514	111	110
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	690	693	751	784	180	178
TOTALE AREA SICID	3.308	3.212	2.955	3.550	781	849

Clearance rate (definiti / iscritti)	0,97	1,20	1,09
--------------------------------------	------	------	------

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 10 maggio 2020

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Si nota il Clearance rate migliora nel passaggio tra questo dato 0,97 del 2017 e il dato 1,09 del marzo 2020.

2.2 Contenzioso civile: i ruoli attuali dei giudici professionali

- 2.2.1.1 Gestione del ruolo in carico al dott. Edoardo Esposito
 - 2.2.1.1.1 Analisi ragionata dei flussi sotto il profilo quantitativo e qualitativo riferita alle varie tipologie di cause definite.

Al 30.6.2019 la situazione del ruolo era la seguente:

- n. 833 (Lagonegro) + n. 78 (ex Tribunale di Sala Consilina) procedimenti pendenti: totale n. 911.

Al 30.6.2020 la situazione del ruolo (pendenti attuali) è la seguente:

- n. 810 (Lagonegro) + n. 29 (ex Tribunale di Sala Consilina) procedimenti pendenti: totale n. 839.

Le sopravvenienze relative al periodo 30.6.2019 – 30.6.2020 (n. b.: riguardano solo il ruolo Lagonegro, essendo il ruolo ex Tribunale di Sala Consilina in esaurimento) sono in totale n. 359.

I procedimenti definiti nel periodo in discorso ammontano a: n. 407 (ruolo Lagonegro) + n. 48 (ruolo ex Tribunale di Sala Consilina): totale n. 455.

2.2.1.1.2 Tipologie delle cause pendenti, sopravvenute e trattate

TABELLA A (pendenti al 30.6.2020)

Materie	Lagonegro	Sala Consilina
Accertamento obbligo del terzo	1	-
Accertamento tecnico preventivo /consulenza		
tecnica preventiva	5	-
Altre controversie di diritto amministrativo	15	-
Altri istituti e leggi speciali	59	-
Azione revocatoria (ordinaria e fallimentare)		
Contratti bancari	57	-
Contratti e obbligazioni varie	248	12
Controversie di diritto societario	5	-
Decreti ingiuntivi	9	-
Famiglia (contenzioso) e persone	39	-
Famiglia (non contenzioso)	8	-
Locazioni	19	-
Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi	47	3
Opposizione a sanzione amministrativa	28	1
Opposizione allo stato passivo (art. 98 l. fall.)	6	-
Proprietà e altri diritti reali (incluso comunione		
ordinaria e possessorie – fase di merito):	59	5
Possessorie (fase interdittale)	23	-
Procedimenti cautelari tipici e atipici	6	-
Querele di falso	1	-
Responsabilità extracontrattuale	148	3
Successioni	16	4
totale	799	28

TABELLA B (sopravvenuti 30.6.2019 – 30.6.2020)

Materie	Lagonegro (Sala C.
	solo a esaurimento)
Accertamento obbligo del terzo	-
Accertamento tecnico preventivo /consulenza	
tecnica preventiva	12
Altre controversie di diritto amministrativo	23
Altri istituti e leggi speciali	52
Azione revocatoria (ordinaria e fallimentare)	10
Contratti bancari	94
Contratti e obbligazioni varie	185
Decreti ingiuntivi	268
Famiglia (contenzioso) e persone	72
Famiglia (non contenzioso)	34
Locazioni	69
Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi	57
Opposizione a sanzione amministrativa	36
Opposizione allo stato passivo (art. 98 l. fall.)	19
Proprietà e altri diritti reali (incluso comunione	
ordinaria e possessorie – fase di merito):	40
Possessorie (fase interdittale)	36
Procedimenti cautelari tipici e atipici	44
Responsabilità extracontrattuale	99
Società	7
Querele di falso	1
Successioni	9
totale	1167

2.2.1.1.3 Numero e tipologia delle cause ultraquinquennali pendenti al 30.6.2020 e percentuale di smaltimento

Materie	2004	2010	2011	2012	2013	2014
Accertamento dell'obbligo del terzo	-	-	-	-	1	-
Altri istituti e leggi speciali	-	-	-	-	16	13
Azione revocatoria	-	-	-	-	1	-
Contratti e obbligazioni varie (incluso divisione						
ordinaria)	1	-	2	6	44	10
Contratti bancari	-	-	-	-	1	-
Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi	-			1	11	-
Opposizione a sanzione amministrativa	-	-	-	-	1	1
Possessorie	-	-	-	-	-	1
Proprietà e altri diritti reali	-	-	1	3	21	-
Procedimenti cautelari tipici e atipici	-	-	-	-	-	1
Responsabilità extracontrattuale	-	2	-	2	27	9
Società	-	-	-	-	1	-
Successioni	1	1	1	1	5	-
totale	2	3	4	13	129	35

Quanto alla percentuale di smaltimento degli ultraquinquennali, si evidenzia che:

- per il ruolo Lagonegro, su un totale di giudizi definiti pari a n. 407 sono stati definiti n. 101 procedimenti ultraquinquennali, con una percentuale di smaltimento pari al 25% circa.
- per il ruolo Sala C., su un totale di giudizi definiti pari a n. 48 sono stati definiti n. 48 procedimenti, con una percentuale di smaltimento pari al 100%.

2.2.1.1.4 Tempi medi di definizione dei processi

In generale, la prassi adottata è stata quella di definire nell'immediato i processi pendenti di più antica iscrizione, tenendo conto del carico del ruolo e del numero di cause chiamate per la precisazione delle conclusioni ad una sola udienza.

Il tempo medio di definizione dei giudizi trattati con il rito ordinario di cognizione è di circa 6-7 anni (fatta eccezione per giudizi di particolare complessità, durata e litigiosità quali quelli di divisione, ordinaria ed ereditaria).

Per i giudizi in materia di famiglia, che riguardano lo stato delle persone, di opposizione a sanzione amministrativa ed in materia di locazioni, si è cercato di ridurre il tempo medio di definizione al di sotto dei 3 anni, tenuto sempre conto del carico del ruolo.

Infine, i giudizi possessori e cautelari di nuova iscrizione sono stati sempre definiti nell'anno di iscrizione.

2.2.1.1.5 Situazione e andamento dei servizi di cancelleria

Il rapporto con le cancellerie è sempre stato ottimo e finalizzato al sinergico svolgimento dei servizi di notifica dei provvedimenti e di organizzazione del ruolo di udienza.

- 2.2.1.2 Gestione del ruolo in carico al dott. Maurizio Ferrara
- 2.2.1.3 Analisi ragionata dei flussi sotto il profilo quantitativo e qualitativo riferita alle varie tipologie di cause definite.
 - 2.2.1.3.1 Procedimenti pendenti

Numero di affari pendenti sul ruolo alla data del 30.6.2019: **907** (di cui n. 887 sul ruolo del Tribunale di Lagonegro e n. 20 sul ruolo dell'accorpato Tribunale di Sala Consilina)

Numero degli affari pendenti sul ruolo alla data del 30.6.2020: **904** (di cui n. 893 sul ruolo del Tribunale di Lagonegro e n. 11 sul ruolo dell'accorpato Tribunale di Sala Consilina).

Numero degli affari pendenti al 30.6.2020, per ogni anno di ruolo e con indicazione della tipologia di giudizio:

Anno	N. proc.	Materia
ruolo		
2008	3	Successioni (2) – Querela di falso (1)
2009	1	Responsabilità extracontrattuale (1)
2010	10	Successioni e donazioni (2) – Diritti reali (3) –) – Responsabilità extracontrattuale (1) – Contratti (3) – Locazione e comodato (1)
2011	17	Diritti reali (3) – Responsabilità extracontrattuale (5) – Contratti (6) – Altri istituti e leggi speciali (1) – Locazioni e comodato – Opposizione ad ordinanza ingiunzione (1)
2012	43	Successioni e donazioni (2) – Diritti reali (2) - Responsabilità extracontrattuale (5) – Contratti (20) – Controversia di diritto amministrativo (7) – Societario (1) – Locazione e comodato (1) – Altri istituti e leggi speciali (2) – Responsabilità professionale (1) – Comunione e Condominio (1) – Pagamento di somme di denaro (1)
2013	84	Successioni e donazioni (1) – Azioni di Stato (1) – Diritti reali (7) – Responsabilità extracontrattuale (14) – Contratti (40) – Controversie di diritto amministrativo (10) – Famiglia (1) – Istituti e leggi di diritto speciale (6) – Opposizione all'esecuzione (2) – opposizione ad ordinanza ingiunzione (1) – Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno (1)
2014	124	Successioni e Donazioni (3) – Diritti reali (11) - Responsabilità extracontrattuale (24) – Famiglia (5) – Contratti (49) – Possesso (2) – Societario e Persone giuridiche (1) – Azioni di Stato (1) – Procedimenti cautelari in corso di causa (1) - Locazione e comodato (1) – Controversie di diritto amministrativo (3) – Istituti e leggi di diritto speciale (23)
2015	51	Successioni e donazioni (1) – Diritti reali (3) – Responsabilità extracontrattuale (9) – Famiglia (5) – Contratti (18) – Altri istituti e leggi di diritto speciale (13) – Locazione e comodato (2)
2016	94	Successioni e Donazioni (5) – Diritti reali (8) - Responsabilità extracontrattuale (16) – Famiglia (6) - Contratti (37) – Azioni di Stato (1) – Locazione e comodato (3) – Procedimenti cautelare ante causa (1) – Controversie di diritto amministrativo (2) – Altri istituti e leggi di diritto speciale (15)
2017	103	Successioni e Donazioni (4) – Diritti reali (11) – Responsabilità extracontrattuale (13) – Famiglia (9) –Contratti (43) – Controversie di diritto amministrativo (6) – Altri istituti e leggi di diritto speciale (13) – Locazione e comodato (4)
2018	128	Diritti reali (7) – Responsabilità extracontrattuale (22) – Famiglia (9) – Contratti (60) – Azioni di Stato (1) – Minori (1) – Controversie di diritto amministrativo (13) – Istituti e leggi di diritto speciale (11) – Locazione e comodato (3) – Fallimento (1)
2019	150	Successioni e donazioni (3) – Diritti reali (12) – Responsabilità extracontrattuale (13) – Famiglia (25) – Contratti (43) – Azioni di Stato (3) – Controversie di diritto amministrativo (12) – Istituti e leggi di diritto speciale (25) – Locazione e comodato (8) – Fallimento (2) – Diritto societario (1) – Procedimenti cautelari ante causa (1) – Possesso (2)
2020	96	Decreti ingiuntivi (13) – Diritti reali (5) – Responsabilità extracontrattuale (9) – Famiglia (4) – Contratti (28) – Controversie di diritto amministrativo (7) – Istituti e leggi di diritto speciale (11) – Locazione e comodato (1) – Fallimento (2) – Diritto societario (1) – Procedimento di sfratto (4) – Possesso (4) – Procedimenti cautelari ante causa (7)

Numero delle cause ultraquinquennali pendenti alla data del 30.6.2020: **282**

Cause ultraquinquennali pendenti alla data del 30.6.2020 in base all'anno di ruolo:

Anno ruolo	Numero procedimenti
2014	124
2013	84
2012	43
2011	17
2010	10
2009	1

2008	3

2.2.1.3.2 Procedimenti definiti

Numero dei procedimenti definiti dal 30.6.2019 al 30.6.2020: **332** (di cui n. <u>108 con sentenza</u> e n. <u>224 "in altro modo"</u>).

Numero dei procedimenti ultraquinquennali (alla data del 30.06.2020) definiti: **96**, dei quali n. <u>71 definiti con sentenza</u>.

Procedimenti definiti dal 30.6.2019 al 30.6.2020 in base all'anno di ruolo:

Anno ruolo	Numero procedimenti
2005	1
2008	1
2009	1
2010	11
2011	13
2012	28
2013	22
2014	19
2015	8
2016	16
2017	8
2018	28
2019	127
2020	49

2.2.1.3.3 Procedimenti sopravvenuti

Numero di procedimenti iscritti tra il 30.6.2019 e il 30.6.2020: 326

Tipologia di procedimenti iscritti tra il 30.6.2019 e il 30.6.2020:

Tipologia proc	ediment	to	Numero
Accertamenti te	cnici		4
Procedimenti	per	decreto	133

ingiuntivo	
Procedimenti cautelari ante	5
	5
causa	
Procedimenti cautelari in corso di	2
causa	
Procedimenti di convalida di	9
sfratto	
Procedimenti possessori	5
Reclami al Collegio	2
Procedimenti ordinari di primo	106
grado	
Procedimenti sommari ex art. 702	12
bis c.p.c.	
Procedimenti di appello	21
Procedimenti di separazione	5
giudiziale	
Procedimenti di divorzio	5
giudiziale	
Procedimento di divorzio	10
congiunto	
Procedimenti di correzione di	7
errore materiale	

2.2.1.3.4 Analisi dati

Alla luce dei dati sopra riportati, come rilevato dal dott. Ferrara, è possibile effettuare le seguenti considerazioni.

La prima attiene al rapporto tra pendenze finali tra l'inizio e la fine del periodo di tempo preso in considerazione nella presente analisi (30.6.2019 – 30.6.2020).

Come sopra illustrato, il numero di procedimenti pendenti è rimasto pressoché invariato – nonostante le n. 326 iscrizioni sopravvenute – subendo una lieve diminuzione (da n. 907 al 30.6.2019 a n. 903 del 30.6.2020). Il dato è di per sé incoraggiante, ai fini di una valutazione sulla programmazione dello smaltimento dell'arretrato da realizzare nei prossimi anni. Ed invero occorre tener conto di alcuni rilevanti fattori:

- la normale attività di udienza è stata in gran parte - in via eccezionale - interrotta per quasi due mesi, ad eccezione di alcune

residuale ipotesi, in forza della normativa adottata per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- nel periodo di tempo intercorso tra il 9.3.2020 e il 30.6.2020, a causa delle suddette disposizioni normative e dei consequenziali provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale, il giudice titolare del ruolo non ha potuto provvedere all'estinzione ai sensi degli artt. 181-309 c.p.c. dei procedimenti, anche laddove ne ricossero i presupposti, a causa delle peculiari modalità di trattazione delle udienze, prevalentemente svolte secondo la modalità di "trattazione scritta";
- nel periodo di tempo intercorso tra il 9.3.2020 e l'11.5.2020 ai sensi dell'art. 83 comma 2 d.l. 18/20 (modificato dall'art. 36 d.l. 23/20), conv. con mod. in l. 27/20, tutti i termini procedurali sono stati sospesi e quindi anche quelli relativi al deposito degli scritti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c. con inevitabile spostamento in avanti dei termini a partire dai quali è stato possibile procedere alla redazione delle sentenze da parte del giudice delle cause prese in decisione nei mesi precedenti.

Oltre a tali fattori va tenuto debitamente in conto che il titolare del ruolo ha preso servizio come magistrato ordinario presso il Tribunale di Lagonegro solo pochi mesi prima dell'inizio del periodo qui in analisi (5.4.2019) e quindi ha dovuto necessariamente, nei primi mesi, riorganizzare l'intero ruolo. Tale attività di organizzazione è stata resa ancor più complessa non solo dal numero notevole di procedimenti pendenti – più alto di quelli degli altri ruoli del contenzioso civile – ma anche dalla circostanza che in precedenza, alla gestione del ruolo si sono susseguiti diversi giudici, togati e non.

Tali fattori, complessivamente considerati, consentono al dott. Ferrara di ritenere che l'assenza di variazioni in aumento nel numero di procedimenti pendenti dal 30.6.2019 al 30.6.2020 è di per sé positivo e induce ad immaginare che, se non si registreranno significativi incrementi nelle iscrizioni a ruolo per il prossimo anno, sarà senz'altro possibile un calo consistente del carico delle pendenze del ruolo nei prossimi anni.

Per quanto riguarda i dati di produttività, come si evince dai dati sopra riportati, il dott. Ferrara ha definito complessivamente n. 332 procedimenti dei quali n. 96 risultano ultraquinquennali, per una percentuale di definizione pari al 29% delle definizioni totali.

Il dato appare ancor più rilevante se valutato con riguardo alle sole definizioni con sentenza. Ed invero, dei 108 procedimenti definiti con sentenza 71 risultano ultraquinquennali, per una percentuale pari al 66% del totale delle definizioni con sentenza. Tanto si spiega con l'impegno assunto dal dott. Ferrara nel prendere in decisone ad ogni udienza le cause di più risalente iscrizione oltre inevitabilmente a quei procedimenti che, in quanto attinenti allo stato o alla materia della famiglia ovvero ad altre particolari materie, necessitano di essere definiti in tempi celeri.

2.2.1.3.5 Prassi adottate per l'efficacia e celerità riferita alle varie tipologie di procedimenti

Obiettivo prioritario per il dott. Ferrara è stato quello di abbattere la pendenza dei procedimenti più antichi e tanto in omaggio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, fermo restando che – ove possibile – anche le cause di più nuova iscrizione saranno definite (con elevata attenzione per i singoli profili di urgenza che le dette cause manifesteranno volta per volta).

Gli strumenti utilizzati dal dott. Ferrara per raggiungere l'obiettivo di cui sopra sono stati i seguenti: 1) verifica, mediante accurato studio del fascicolo e successiva comparizione delle parti ex art. 117 c.p.c., se sussistano le condizioni per addivenire alla conciliazione giudiziale o stragiudiziale della vertenza, direttamente in udienza; 2) nel riservare le cause in decisione ovvero nel fissare le discussioni orali, privilegiare le cause più antiche ovvero quelle particolarmente delicate ovvero urgenti, alla luce delle condizioni soggettive e oggettive delle parti ovvero della situazione di urgenza "sostanziale" dedotta in giudizio; 3) le rimanenti cause, già pervenienti da precedenti rinvii per p.c. o per discussione, sono state rinviate ad udienze più prossime avendo cura di posizionare le medesime in giorni in cui possano assumere la posizione di privilegio sopra indicato; 4) per le rimanenti cause mature per la prima volta per la decisione, il rinvio è stato posto dopo la programmazione di cui alle precedenti linee e quindi anche a distanza significativa e tanto anche al fine di andare incontro alle richiesta dei difensori che spesso presenziano in udienza solo al fine di prendere conoscenza della data del rinvio del procedimento, circostanza questa da evitare soprattutto in questo periodo dove l'afflusso nelle aule di udienza di un numero notevole di persone va fortemente contenuto a causa dell'emergenza da Covid-19.

2.2.1.3.6 Situazione e andamento dei servizi di cancelleria

Con riguardo ai rapporti con il personale di cancelleria il dott. Ferrara ha impostato un rapporto di stima e collaborazione reciproca, pur nella consapevolezza delle criticità che affliggono il Tribunale con riguardo alla carenza di personale amministrativo, accentuate dagli effetti dell'emergenza epidemiologica sul sistema giustizia. Ad ogni modo si ritiene che sia il lavoro di riorganizzazione preliminare del ruolo in seguito alla presa di possesso del suolo sia i numerosi adempimenti imposti dalle disposizioni normative introdotte in seguito all'emergenza da Covid-19 sono stati efficacemente portati a termine proprio grazie al clima collaborativo instaurato con il personale di cancelleria.

2.2.1.4 Gestione del ruolo in carico al dott. Marco Martone

2.2.1.4.1 Analisi ragionata dei flussi sotto il profilo quantitativo e qualitativo riferita alle varie tipologie di cause definite

Per il periodo 30.6.2019 – 30.6.2020, dalle estrapolazioni dal SICID risulta i seguenti dati.

Quanto ai dati di produttività, alla data del 30.6.2020, sono stati definiti complessivamente n. 358 procedimenti (Lagonegro n. 328 + Sala Consilina 30), dei quali n. 90 fascicoli (Lagonegro n. 60 + Sala Consilina n. 30) risultano ultraquinquennali, per una percentuale di definizione pari al 30% delle definizioni totali.

In ordine all'oggetto dei predetti procedimenti si rappresenta che sono stati definiti:

Accertamenti tecnici preventivi n. 1;
Accertamento dell'obbligo del terzo ex 548 c.p.c. n. 1;
Altre controversie del diritto amministrativo n. 2;
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale n. 7;
Altri contratti atipici n. 3;
Altri contratti d'opera n. 8;
Altri istituti del diritto delle locazioni n. 6;
Altri istituti e leggi speciali n. 25;
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669 c.c.) n. 5;
Assicurazioni contro i danni n. 2;
Azione di manutenzione nel possesso n. 8;
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. n. 2;
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito

bancario) n. 3;

Cause di impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima n. 2;

Cause di respons. vs gli organi amministr, etc post DL 5/2003 (RITO ORDINARIO) n. 1;

Cessioni di crediti n. 1;

Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. n. 2;

Contratti bancari (deposito bancario, etc) n. 9;

Diritti di elettorato attivi e passivo n. 1;

Divisione di beni non caduti in successione n. 2;

Divorzio congiunto n. 15;

Divorzio contenzioso n. 13;

Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA n. 1;

Inabilitazione n. 1;

Indebito soggettivo - indebito soggettivo n. 2;

Interdizione n. 1;

Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso) n. 1;

Intimazione di sfratto per morosità (Art.658 C.P.C.) - uso diverso n. 6; Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo) n. 1;

Istanza sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c. n. 1;

Lesione personale n. 4;

Locazione di beni mobili n. 2;

Mutuo n. 3;

Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) n. 6;

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare n. 1;

Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) immobiliare n. 2;

Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare n. 1; Opposizione allo stato passivo (art. 98) n. 2;

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 n.11;

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) n. 4;

Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito n. 3:

Pagamento somma di denaro, etc. n. 4;

Prestazione d'opera intellettuale n. 4;

Procedimento di ingiunzione ante causam n. 86;

Procedimento di ingiunzione ante causam (intermed. finanziaria, bancari e cred.) n. 32;

Promessa di pagamento - Ricognizione di debito n. 4;

Proprietà n. 3;

Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. n. 11;
Querela di falso n. 1;
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. n. 1;
Responsabilità professionale n. 3;
Rogatorie civili n. 1;
Rovina di edificio (art. 2053c.c.) n. 1;
Separazione giudiziale n. 6;
Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. n. 1;
Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. n. 2;
Servitù n. 1;
Solo danni a cose n. 4;
Somministrazione n. 9;
Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo,
marittimo.) n. 2;
Titoli di credito n. 1;
Transazione n. 1;
Usucapione n. 3;
Usucapione 1159 bis n. 2;
Vendita di cose mobili n. 6.

tipologia evidenzia che la delle definizioni appare tendenzialmente omogenea rispetto ai rispettivi oggetti, mentre risultano avere maggiore consistenza numerica i procedimenti di ingiunzione ante causam, le opposizioni a decreto ingiuntivo e precetto, all'opposizione nonché le cause relative avverso amministrative ex I. 689/1981. Per quanto riguarda invece le cause afferenti alla persona (separazioni, divorzio, interdizioni/inabilitazione), le stesse risultano definite prioritariamente, così come i procedimenti locatizi.

2.2.1.4.2 Variazione delle pendenze.

Si evidenzia che, alla data del 30.6.2019, risultano pendenti complessivamente n. 772 procedimenti di (Lagonegro n. 734 e Sala Consilina n. 38), mentre alla data del 30.6.2020 risultano pendenti complessivamente n. 753 procedimenti (Lagonegro n. 744 e Sala Consilina n. 9).

Si sottolinea che le pendenze, nonostante la sospensione dovuta all'emergenza sanitaria, sono diminuite di n. 19 procedimenti e si è determinato un significativo abbattimento dei procedimenti pendenti ex – Sala Consilina, pari a n. 9 alla data del 30.6.2020.

2.2.1.4.3 Procedimenti sopravvenuti alla data del 30.6.2020

Si evidenzia che, quanto all'oggetto, risultano iscritti:

Altri istituti e leggi speciali (altri istituti c.p.c.) n. 3;
Altri istituti e leggi speciali (libro III c.p.c.) n. 10;
Altri istituti e leggi speciali (tutela dei diritti) n. 5;
Altri istituti e leggi speciali in genere n. 13;
Contratti bancari n. 10;
Contratti e obbligazioni varie n. 32;
Contratti e obbligazioni varie (contr. atipici) n. 6;
Contratti e obbligazioni varie (contr. d'opera) n. 9;
Controversie di diritto amministrativo n. 15;
Diritti reali – possesso – trascrizioni n. 6;
Diritti reali – possesso – trascrizioni (altro) 1;
Diritti reali – possesso – trascrizioni (Possesso/Divisione) n. 2;
Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003 n. 1
Fallimento e procedure concorsuali n. 2;
Famiglia n. 16;
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda n. 10;
Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche) n. 2;
Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az.
residuali) n. 11;
Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva) n. 4;
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro) n. 6;
Procedimenti cautelari davanti alla Corte di Appello n. 1;
Procedimenti cautelari in genere (Altri) n. 2;
Procedimenti possessori n. 5;
Procedimento di ingiunzione ante causam (intermed. finanziaria,
bancari e cred.) n. 111;
Procedimento per convalida di sfratto n. 6;
Responsabilità extracontrattuale n. 21;
Stato della persona e diritti della personalità n. 2;
Successioni 1;

Si rappresenta che risultano sopravvenuti n. 319 procedimenti, i quali risultano essere tendenzialmente omogenei quanto all'oggetto, con una notevole incidenza dei procedimenti di ingiunzione ante causam sul numero complessivo; appaiono inoltre significativi i procedimenti cautelari e quelli aventi ad oggetto la responsabilità extracontrattuale. Nel complessivo, tuttavia, non è dato apprezzare alcun significativo discostamento rispetto alla tipologia di procedimenti pendenti alla data del 30.6.2019.

2.2.1.4.4 I tempi medi di definizione dei procedimenti

Quanto ai tempi medi di definizione dei procedimenti si stima per il contenzioso ordinario - una durata presumibile prossima ai 6-7 anni, tenuto conto della tipologia e numero di cause definite ultraquinquennali (n. 90).

2.2.1.4.5 Prassi adottate per l'efficacia e celerità riferita alle varie tipologie di procedimenti

Relativamente alle prassi adoperate nell'anno 2019 – 2020 si rappresenta che, in conformità con quanto previsto dal programma di gestione ex art. 37 ord. giud., si è cercato di dare assoluta priorità alla definizione dei procedimenti ultradecennali (non presenti sul ruolo dello scrivente) o comunque prossimi alla decennalità, oltre che di tutti i procedimenti ultraquinquennali, invero numericamente assai consistenti. Tale criterio di selezione non ha tuttavia pregiudicato la trattazione di quei procedimenti aventi natura cautelare ovvero attinenti a diritti delle persone e relativi alla tutela di minori.

Quanto poi alla trattazione dei procedimenti ordinari, si evidenzia che la mancata ripartizione del contenzioso in aree specialistiche - fatta eccezione per il settore lavoro e delle procedure esecutive e concorsuali non sottoposte alla cognizione dello scrivente - incide sulla celerità della definizione, non sussistendo di regola procedimenti aventi natura omogenea e seriale, mentre si è data priorità alla definizione di procedimenti aventi ad oggetto la famiglia (separazioni e divorzi) e la responsabilità degli esercenti professioni sanitarie (legge Gelli). In ordine a tale ultimo settore lo scrivente si è visto costretto a nominare consulenti tecnici non iscritti all'albo tenuto presso codesto Ufficio, avendo riscontrato infatti gravi difficoltà nel reperire in loco adeguate avendo professionali. peraltro ricevuto figure soventemente dichiarazioni di astensione o di impossibilità di accettazione degli incarichi da parte dei CTU iscritti.

2.2.1.4.6 Situazione e andamento dei servizi di cancelleria

Si rappresenta che, allo stato, la situazione dei servizi di Cancelleria, pur se di andamento regolare, ha risentito tuttavia negativamente della consistente scopertura di organico del personale che si è venuta a determinare nell'ultimo anno

2.2.1.5 Gestione del ruolo in carico alla dott.ssa Bianca Maria Pisciotta 2.2.1.5.1 Presa di servizio durante l'anno di riferimento

All'esame del ruolo gestito dalla la dott.ssa Pisciotta va premessa una specifica rilevante considerazione: la dott.ssa Pisciotta ha assunto le funzioni presso il Tribunale di Lagonegro, come giudice monocratico civile e componente del collegio della volontaria giurisdizione, in data 6.11.2019. Ne consegue che la relazione in oggetto avrà riguardo al periodo successivo alla sua immissione in possesso e, pertanto, sarà un'analisi parziale sia perché il periodo di riferimento non è di un anno, sia perché, il poco tempo trascorso dalla presa di funzioni, non consente ancora alla stessa di avere una piena conoscenza del proprio ruolo essendo a tal fine necessario almeno un anno di servizio. Molti procedimenti, infatti, non sono ancora stati trattati dalla dott.ssa Pisciotta in quanto il periodo di sospensione ha comportato, come predetto, un rinvio di ufficio di tutte le udienze fissate nel periodo marzo – maggio 2019 a data successiva al 31 luglio 2019.

2.2.1.5.2 Analisi ragionata dei flussi sotto il profilo quantitativo e qualitativo riferita alle varie tipologie di cause definite

2.2.1.5.3 Composizione e formazione del ruolo

Tanto premesso si precisa che il ruolo affidato alla dott.ssa Pisciotta risulta composto da giudizi, sia iscritti presso il Tribunale di Lagonegro che iscritti presso l'ex Tribunale di Sala Consilina, di varia natura tra cui si evidenziano quelli in tema di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, responsabilità professionale, appalti sia pubblici che privati, tutela di diritti reali, divisioni ereditarie, separazioni e divorzi, opposizioni a decreti ingiuntivi, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, opposizione alle sanzioni amministrative, procedimenti monitori, cautelari e possessori. Rispetto ai ruoli affidati agli altri colleghi della sezione si fa presente che quello della sottoscritta ha una composizione qualitativamente parzialmente differente non essendo presenti i divorzi congiunti; quanto poi agli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace questi sono stati inseriti nel presente ruolo solo a far dalla presa di funzioni della dott.ssa Pisciotta non rientrando gli stessi nella competenza dei GOT a cui precedentemente risultava affidato il ruolo.

Tale ruolo, infatti, è stato in precedenza gestito da svariati giudici, sia togati che non; da ultimo lo stesso era stato affidato al GOT Dott. Vincenzo D'Ambrosio.

Preme sottolineare che la dott.ssa Pisciotta ha, fin dalla prima udienza tenutasi in data 11.11.2019, riscontrato alcune criticità nella precedente gestione del ruolo: di freguente i fascicoli provenivano da rinvii "allo stato", altrettanto di frequente quando veniva disposta la CTU erano formulati i quesiti da sottoporre al (contrariamente a quando dispone l'art. 191 c.p.c.), spesso nelle opposizioni a decreto ingiuntivo in prima udienza non si provvedeva sulla concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Tutto ciò ha comportato un ingente carico di lavoro per la dott.ssa Pisciotta chiamata ad ogni udienza ad incamerare, per tali ragioni, un cospicuo ruolo di riserve da sciogliere, senza trascurare che anche gli avvocati del foro chiedevano, insistentemente e di freguente, la revoca delle precedenti ordinanze ammissive dei mezzi di prova.

58

Pertanto, nei primi mesi di lavoro l'impegno profuso è stato per lo più diretto allo studio accurato dei fascicoli e ad una riorganizzazione del ruolo al fine di assicurare una gestione ordinata e sostenibile delle udienze.

Quanto alla definizione delle cause sono state sempre privilegiate quelle più antiche ovvero quelle particolarmente delicate ovvero urgenti, alla luce delle condizioni soggettive ed oggettive delle parti ovvero della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Ed infatti, nella stesura dei provvedimenti si è sempre data priorità a quelli in materia di famiglia, diritti della personalità, locazioni, nonché ai procedimenti in materia cautelare e possessoria, oltre ai procedimenti del collegio di volontaria giurisdizione di cui la sottoscritta fa parte.

In particolare, nelle cause in materia di famiglia, specie in quelle in cui venivano in rilievo anche interessi dei minori, la dott.ssa Pisciotta ha sempre cercato di stimolare il confronto tra le parti in causa al fine di addivenire ad una conclusione concordata.

Inoltre, in tutte le altre tipologie di controversie, in applicazione del Protocollo firmato a Potenza il 25.11.2019, la dott.ssa Pisciotta ha tentato anche di implementare la "best practice conciliativa".

2.2.1.5.4 Analisi qualitativa e quantitativa dei procedimenti pendenti

Passando all'analisi qualitativa e quantitativa dei procedimenti pendenti, la cancelleria civile, nella persona della Dott. Landi, ha provveduto a fornire, estrapolandoli dallo SPOC GIUSTIZIA, i dati relativi ai procedimenti pendenti sul ruolo della dott.ssa Pisciotta al momento della presa di funzioni nonché quelli pendenti alla data del 30.6.2020.

Alla data del 9.11.2019 sul ruolo dell'ex Tribunale Ordinario di Sala Consilina erano pendenti 134 procedimenti così suddivisi per materia:

Tribunale Ordinario ex Sala Consilina – Giudizi pendenti al 09/11/2019	
MATERIA	Totale
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	5
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	3
Altri istituti e leggi speciali in genere	2
Contratti Bancari	7
Contratti e obbligazioni varie	47
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	3
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	19
Controversie di diritto amministrativo	1
Diritti reali - possesso - trascrizioni	11
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	3
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	4
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003	1
Famiglia	2
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	2
Responsabilità extracontrattuale	13
Successioni	11
Totale	134

Dall'analisi della tabella allegata si evince che la maggior parte delle cause hanno ad oggetto contratti ed obbligazioni varie per un totale complessivo di 76.

Molte dei procedimenti sono, ovviamente, già maturi per la decisione; tuttavia, si fa presente che nonostante si tratti di tutte cause iscritte ante 2013, anno in cui il Tribunale di Sala Consilina è stato soppresso, svariati procedimenti si trovano ancora in fase di istruttoria, taluni sono chiamati per la formulazione di quesiti al Ctu ed altri per escussione di testimoni. Anche la causa più antica, iscritta sul ruolo risalente al 1998 ed avente ad oggetto "successione di beni caduti in successione", è ancora in fase istruttoria essendo in corso la ctu disposta dal precedente giudicante.

Sul ruolo del Tribunale di Lagonegro erano invece, pendenti, 537 procedimenti così suddivisi per materia:

Tribunale Ordinario di Lagonegro – Giudizi pendenti al 09/11/2019	
MATERIA	Totale
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	51
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	14
Altri istituti e leggi speciali in genere	29
Contratti Bancari	58
Contratti e obbligazioni varie	105
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	15
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	32
Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)	1
Controversie di diritto amministrativo	42
Diritti reali - possesso - trascrizioni	28
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	1
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	7
Famiglia	35
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	16
Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	2
Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az. residuali)	1
Procedimenti cautelari ante causam (lstr. Preventiva)	6
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	1
Procedimenti possessori	5
Procedimento di ing. ante causam	4
Procedimento per convalida di sfratto	2
Responsabilita extracontrattuale	69
Stato della persona e diritti della personalita	3
Successioni	10
Totale	537

Anche dall'analisi di questi dati si evince che la maggioranza delle cause pendenti hanno ad oggetto contratti ed obbligazioni varie per un totale complessivo di 211 procedimenti; di questi ben 58 riguardano i contratti bancari.

Alla data del 30.6.2020 i procedimenti pendenti sul ruolo dell'ex Tribunale Ordinario di Sala Consilina risultano essere 127 così suddivisi per materia:

Tribunale Ordinario ex Sala Consilina – Giudizi pendenti al 30/06/2020	
MATERIA	Totale
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	5
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	4
Altri istituti e leggi speciali in genere	3
Contratti Bancari	7
Contratti e obbligazioni varie	42
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	4
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	16
Controversie di diritto amministrativo	1
Diritti reali - possesso - trascrizioni	10
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	3
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	4
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003	1
Famiglia	2
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	1
Responsabilita extracontrattuale	11
Successioni	13
Totale	127

Sul ruolo di Lagonegro alla data del 30.6.2020 risultano invece pendenti 699 così suddivisi per materia:

Tribunale Ordinario di Lagonegro – Giudizi pendenti al 30/06/2020	
MATERIA	Totale
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	1
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	59
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	14
Altri istituti e leggi speciali in genere	33
Contratti Bancari	71
Contratti e obbligazioni varie	150
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	20
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	43
Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)	1
Controversie di diritto amministrativo	48
Diritti reali - possesso - trascrizioni	41
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	2
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	6
Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	1
Fallimento e procedure concorsuali	2
Famiglia	49
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	21
Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	2
Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az	2
Procedimenti cautelari ante causam (lstr. Preventiva)	5
Procedimenti cautelari in genere (Altri)	1
Procedimenti possessori	11
Procedimento di ing. ante causam	6
Procedimento per convalida di sfratto	2
Responsabilità extracontrattuale	92
Stato della persona e diritti della personalita	3
Successioni	13
Totale	699

La disamina di tali tabelle necessita di una precisazione.

In ordine all'analisi dei flussi relativi al periodo 9.11.2019 – 30.6.2020, si fa presente che sul numero dei fascicoli che attualmente compongono il ruolo della dott.ssa Pisciotta ha, in parte, inciso anche la

remissione sul ruolo di cause che il precedente istruttore o aveva preso a sentenza o aveva preso in riserva antecedentemente al 6.11.2019.

Con riferimento alle cause ultraquinquennali pendenti sui due ruoli si evidenzia quanto segue.

IL ruolo dell'ex Tribunale di Sala Consilina è composto unicamente da procedimenti ultraquinquennali trattandosi di cause iscritte ante 2013; sul ruolo di Lagonegro, invece, le cause ultraquinquennali pendenti al 30.6.2020 sono pari a 64, per la maggior parte relative all'anno 2014.

Quanto al numero di fascicoli definiti sul ruolo dell'ex Tribunale di Sala Consilina dal 9.11.2019 al 30.6.2020 lo stesso è pari a 15.

Tribunale Ordinario ex Sala Consilina – Giudizi definiti al 30/06/2020	
MATERIA	Totale
Contratti e obbligazioni varie	7
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	3
Diritti reali - possesso - trascrizioni	2
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	1
Responsabilita extracontrattuale	2
Totale	15

Sul ruolo di Lagonegro il numero di fascicoli definiti dal 9.11.2019 al 30.6.2020 ammonta a 140.

Tribunale Ordinario di Lagonegro – Giudizi definiti al 30/06/2020	
MATERIA	
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	1
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	2
Altri istituti e leggi speciali in genere	2
Contratti Bancari	2
Contratti e obbligazioni varie	8
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	1
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	1
Controversie di diritto amministrativo	3
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	2
Famiglia	1
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	1
Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az	2
Procedimenti cautelari ante causam (lstr. Preventiva)	3
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	1
Procedimenti cautelari in genere (Altri)	1
Procedimenti possessori	2
Procedimento di ing. ante causam	100
Procedimento per convalida di sfratto	5
Responsabilita extracontrattuale	2
Totale	140

La dott.ssa Pisciotta ha fatto rilevare che la sospensione dell'attività giudiziaria per un periodo di circa 3 mesi, dovuto all'emergenza sanitaria in corso, ha inevitabilmente influito sul numero dei processi definiti; a ciò si aggiunga che, avendo ella tenuto la sua prima udienza in data 11.11.2019 ed avendo fin da allora preso cause in decisione, i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica sono iniziati a scadere a far data dal 1.2.2020 ed è, quindi, da solo da allora che sono iniziati i depositi delle sentenze.

La dott.ssa Pisciotta ha inoltre evidenziato che la mancanza di sezioni specializzate all'interno del Tribunale di Lagonegro incide sulla celerità dell'attività giudiziaria specie per un magistrato di prima nomina come la sottoscritta che si trova, di volta in volta, ad affrontare questioni sempre diverse su cui provvedere.

Quanto, poi, al numero di cause sopravvenute al 30.6.2020 lo stesso è pari a 267 così suddivise per materia:

Tribunale Ordinario di Lagonegro – Sopravvenienze al 30/06/2020	
MATERIA	Totale
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	2
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	10
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	1
Altri istituti e leggi speciali in genere	9
Contratti Bancari	18
Contratti e obbligazioni varie	46
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	4
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	7
Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)	1
Controversie di diritto amministrativo	12
Diritti reali - possesso - trascrizioni	8
Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	1
Fallimento e procedure concorsuali	2
Famiglia	4
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	10
Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az	3
Procedimenti cautelari ante causam (lstr. Preventiva)	3
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	1
Procedimenti cautelari in genere (Altri)	2
Procedimenti possessori	7
Procedimento di ing. ante causam	94
Procedimento per convalida di sfratto	6
Responsabilita extracontrattuale	14
Stato della persona e diritti della personalita	1
Successioni	1
Totale	267

Dall'analisi complessiva dei dati allegati, soprattutto guardando al ruolo dell'ex Tribunale di Sala Consilina, si evince che il tempo di definizione dei giudizi è mediamente lungo oltrepassando i cinque anni.

2.2.1.5.5 Situazione e andamento dei servizi di cancelleria

Da ultimo quanto alla situazione e all'andamento dei servizi di cancelleria si evidenzia che sussiste una scopertura nell'organico della stessa il che ha comportato dei rallentamenti nella gestione di un numero tanto considerevole procedimenti.

Con il personale di cancelleria la dott.ssa Pisciotta ha instaurato un rapporto di proficua collaborazione.

2.3 Volontaria giurisdizione: i ruoli attuali dei giudici addetti

2.3.1.1 Settore del Giudice Tutelare

Al settore degli affari del Giudice Tutelare è addetta in esclusiva la dott.ssa Giuliana Santa Trotta.

2.3.1.1.1 Analisi ragionata dei flussi sotto il profilo quantitativo e qualitativo riferita alle varie tipologie di cause definite.


Dal 30.6.2019 al 30.6.2020 sono stati iscritti n. 695 ricorsi di volontaria giurisdizione.

Nel 100% dei casi è stata fissata udienza al massimo nei 7 giorni successivi (con una media di 30 giorni), ovvero, nel caso in cui trattasi di provvedimenti autorizzativi, questi ultimi sono stati evasi nel corso dei 7 giorni successivi al deposito.


Al 30.6.2019 risultavano pendenti n. 611 fascicoli di VG così ripartiti:

- n. 20 decreti di autorizzazione
- n. 591 ADS, tutele e curatele.

Dal 30.6.2019 al 30.6.2020 sono stati iscritti in totale n. 695 fascicoli ripartiti secondo il seguente




Partendo da questa serie numerica nel corso del 2019-2020 sono stati definiti n. 666 procedimenti così suddivisi:



Com'è possibile dedurre dai dati statistici riportati è stato definito il 90% dei procedimenti iscritti.

Al 30.6.2020 risultano pendenti:



2.3.1.1.2 Indicazione delle variazioni delle pendenze finali rispetto all'anno precedente


Rispetto al precedente anno si segnala una variazione in aumento del 17%, variazione percentuale che, come mostrato nel grafico n. 2 riguarda perlopiù i fascicoli in gestione alle misure di protezione.

La attuale pendenza con riferimento alle ADS, tutele e curatele risiede essenzialmente nel fatto che la definizione è legata alle vicende naturali del soggetto amministrato, interdetto o inabilitato.

Per quanto riguarda invece la pendenza dei decreti di autorizzazione, il n. 77 deriva essenzialmente da procedure di sovraindebitamento, actio interrogatoria ed altri istituti di diritto successorio (quali le eredità giacenti) la cui definizione, per legge, esige tempi più lunghi.

2.3.1.1.3 Tipologia delle cause pendenti, sopravvenute e trattate

In media, con riferimento ai decreti di autorizzazione essi possono essere così ripartiti:



Art. 320	88
Aut. 372-373-374	74
Artt. 476 e 492 bis	140
Successioni	11
Riabilitazioni	40
Amm. Titoli	4
Nomina OCC	8
TSO	29
ADS – Tutele	65
Interruz. Gravidanze	0

2.3.1.1.4 Numero e tipologia delle cause ultraquinquennali pendenti al 30.6.2020 e percentuale di smaltimento

Tutti i procedimenti ultraquinquennali riguardano le misure di protezione ancora in gestione.

Non risultano pendenti procedimenti di VG in materia di famiglia e persone, sia monocratici che collegiali, iscritti prima del 2015.

2.3.1.1.5 Tempi medi di definizione dei processi

In media i provvedimenti di autorizzazione sono evasi nell'arco di 7 giorni, lo stesso tempo è impiegato per la fissazione udienza.

Con riferimento ai procedimenti di VG camerali e collegiali la riserva viene sciolta non più tardi di 30 giorni dall'assunzione, a meno che non sia necessario il parere del PM, in quel caso i 30 giorni decorrono dall'emissione del parere.

2.3.1.1.6 Le prassi organizzative per il più efficace funzionamento del settore, ivi compresi i protocolli d'intesa tra uffici

Negli ultimi due anni è stata data continuità all'assetto della sezione di VG già impostato dai precedenti giudici tutelari.

L'udienza monocratica di VG si tiene ogni martedì, tendenzialmente scandita secondo il seguente timing:

- ore 9.30 11.30 udienze di prima comparizione per i beneficianti;
 - ore 11.30 13.00 altri procedimenti di VG;
 - ore 13.00 15.00 ricevimento e convocazioni.

Nel corso del periodo di sospensione causa Covid-19 in linea con le misure adottate dagli altri Tribunali è stato adottato il criterio di nomina di amministrazione di sostegno provvisorio con contestuale fissazione di udienza di comparizione, sulla base della sola documentazione medica allegata agli atti.

La gestione ordinaria, invece, non ha subito rallentamenti essendo stata espletata secondo i criteri consueti.

- 2.3.1.1.7 L'indicazione del tipo di procedimenti assegnati ai g.o.t. e del contributo da essi reso
- Ai GOP è delegata l'audizione del beneficiando quando intrasportabile, se tale audizione appare urgente ed indifferibile ed incompatibile con l'agenda del Magistrato.
 - 2.3.1.1.8 La situazione e l'andamento dei servizi di cancelleria

La Cancelleria è attualmente composta da n. 3 unità, un funzionario e due assistenti.


L'organizzazione e la gestione del ruolo può dirsi sufficiente, tenuto altresì conto del numero di iscrizioni e della tipologia di parti coinvolte.


2.3.1.2 Collegio VG

Il Collegio di affari non contenziosi ha luogo ogni terzo mercoledì del mese.

Mediamente sono trattati tra i 10 ed i 15 fascicoli a udienza. Ogni relatore in media assume 3 fascicoli in riserva.

A maggio 2018 erano giacenti sul ruolo collegiale VG procedure risalenti anche al 2015, ad oggi, il ruolo è stato notevolmente abbattuto, il procedimento più "vetusto" è del 2018.





2.4 Lavoro e previdenza: i ruoli attuali dei giudici addetti

2.4.1.1 Personale assegnato

Al settore lavoro sono attualmente assegnati due giudici togati. Nell'Area Lavoro operano, dopo la istituzione dell'Ufficio del Processo, anche due G.O.P., la dott.ssa Carmelina Abramo ed il dott. Antonio Bellusci e due tirocinanti. Sul ruolo della dott.ssa Guglielmo pendono

esclusivamente procedimenti iscritti presso il Tribunale di Lagonegro, mentre il ruolo della dott.ssa Palmisano è composto anche dai procedimenti ex SALA CONSILINA. Deve, inoltre, segnalarsi che i procedimenti del GOP, dott.ssa ABRAMO, risultano, pressoché integralmente alla stessa assegnati telematicamente, mentre i procedimenti del GOP dott. Bellusci sono assegnati telematicamente alla dott.ssa Guglielmo (la modifica di assegnazione è operata solo in sede di definizione, a fini statistici).

73

2.4.1.2 Composizione dei ruoli

Appare necessaria una breve premessa sulla composizione dei ruoli.

Per quanto riguarda gli affari di lavoro e previdenza, i flussi e le pendenze vanno letti alla luce della composizione del contenzioso in termini qualitativi: numerosissime, circa la metà di ciascun ruolo, sono le cause di natura sanitaria previdenziale ed assistenziale (oltre ai procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., pendono numerosi giudizi di opposizione conseguenti al dissenso che non sono di norma di pronta risoluzione, stante la necessità di verificare anche questione preliminari; trattasi di giudizi gestiti in passato, per notevole tempo, dai GOP i quali hanno, invero, disposto, nella quasi totalità, rinnovi – anche plurimi - di consulenza in fase di opposizione; non risulta che siano sempre state effettuate le verifiche preliminari circa l'integrità del contraddittorio - essendo in alcuni casi stata disposta la rinnovazione della ctu ad onta della mancata costituzione, per mancanza di notifica, di Inps- la tempestività e la ammissibilità del ricorso).

Sul piano del contenzioso previdenziale, va rilevato che una buona parte di esso è costituito da controversie in tema di disconoscimento di rapporti di lavoro in agricoltura, con conseguenti provvedimenti di indebito emessi dall'Istituto previdenziale: meno numerose sono le cause relative ad obblighi contributivi (opposizioni ad avvisi di addebito e verbali di accertamento); sono presenti, inoltre, cause relative a trattamenti pensionistici non sanitari con implicazione di problemi di diritto sostanziale di notevole complessità.

Le controversie in materia di riscossione esattoriale sono presenti sui ruoli dei giudici: non è facile censirle numericamente per i problemi causati dalla non corretta iscrizione a ruolo. Va peraltro rilevato che il contenzioso in questione si presta a fenomeni di abuso

del processo – effettivamente riscontrato dai magistrati del lavoro attualmente in pianta organica - e, pertanto, è costante il monitoraggio al fine di consentire la trattazione innanzi allo stesso Giudice dei plurimi ricorsi con i quali si impugnano separatamente le poste creditorie azionate dall'I.N.P.S. o dagli altri enti creditori. La estinzione di EQUITALIA e la costituzione di un ente pubblico economico deputato alla attività di riscossione sembrerebbe rispondere anche ad una esigenza di uniformità nella gestione del contenzioso che, allo stato, non ha tuttavia ancora dato frutti apprezzabili.

74

Il contenzioso previdenziale si contraddistingue soprattutto per il numero delle controversie, di molto superiore a quelle lavoristiche in senso stretto: trattasi di controversie che pongono in genere problemi giuridici di media complessità, ma che richiedono, comunque, impegno per la definizione, tenuto conto delle scelte compiute dai predecessori ed anche della necessità di ricondurre ad unità le questioni in alcuni casi frammentate in tanti singoli giudizi ripartiti tra i due diversi Gdl. Le recenti modifiche che sono intervenute nel settore, soprattutto per quanto riguarda le cause di previdenza/assistenza, hanno inciso in modo particolare sulla natura delle sopravvenienze.

Per quanto concerne i procedimenti in materia di lavoro (compreso il pubblico impiego) i giudizi pendenti in materia di pubblico impiego rappresentano una percentuale elevata delle pendenze del settore: numerose sono le vertenze che vedono come parte resistente il MIUR e che propongono sovente temi nuovi e poco esplorati, sui quali non sempre si è consolidato univoco orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (mobilità, ricostruzione carriera). Tali giudizi, peraltro, sono spesso accompagnati alla relativa domanda cautelare. Numerosi procedimenti hanno ad oggetto il ricorso delle pubbliche amministrazioni a contratti a tempo determinato ed a successive procedure di c.d. stabilizzazione: venendo in rilievo i principi di parità di trattamento, tali giudizi hanno sovente richiesto, per la loro definizione, rinvii in attesa di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ovvero in attesa di decisioni della Corte di Giustizia UE.

I decreti legislativi emanati in virtù delle deleghe della legge n. 183/2014 – c.d. jobs act – hanno riscritto in grandissima parte la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro ed hanno richiesto, in uno anche alle riforme in materia di impiego pubblico contenute nel D. Lvo 75/2017, un notevolissimo impegno di studio e di interpretazione ai Giudici del lavoro. Sotto il profilo processuale non ancora si risentono gli effetti della abrogazione del c.d. rito Fornero poiché limitata ai

provvedimenti di recesso dai contratti a tutele crescenti id est stipulati dopo il marzo 2015. I procedimenti ex lege Fornero (fase sommaria e fase di opposizione) non sono numerosi ma pongono notevoli problemi interpretativi che tuttora scaturiscono dalla recente disciplina ai quali vanno aggiunti gli obblighi per il giudice di definire il procedimento in tempi strettissimi e di individuare, nella programmazione del lavoro, udienze dedicate in via esclusiva in numero tale da assicurare la fissazione della prima udienza di trattazione nel termine di 60 giorni dal deposito del ricorso e il deposito della decisione in tempi brevi. Numerosi sono, infine, i procedimenti aventi ad oggetto differenze retributive, i quali richiedono sovente complesse istruttorie orali.

2.4.1.3 Rispetto degli standard di rendimento del programma ex art. 37 d.l. n. 98/2011 per l'anno 2020

Ciò premesso circa la composizione dei ruoli, le rilevazioni riguardanti il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 fanno registrare un significativo numero di definizioni (2316), largamente superiore agli standards fissati dal programma di gestione. Nonostante le difficoltà connesse alla gestione di ruoli con un numero assolutamente elevato di cause (circa 3.000 per ciascun giudice), ruoli sui quali si sono avvicendati numerosi giudici, sia togati che onorari, i magistrati hanno conseguito risultati superiori agli standards fissati nel programma di gestione.

Al fine di consentire la verifica del rispetto del programma di definizione ex art. 37 d.l. n. 98/2011, il monitoraggio per l'attuazione del nuovo programma di gestione è stato predisposto ricorrendo ad un "cruscotto" di controllo e di verifica. L'attività di gestione del "cruscotto" è stata svolta sotto la supervisione della dott.ssa Guglielmo, al fine di assicurarne unitarietà e coerenza. Il progetto è stato avviato nel gennaio 2019 ed è stato compiuto un monitoraggio mensile, come previsto dal progetto, che ha sostanzialmente evidenziato il rispetto degli standards di rendimento da parte degli addetti al settore lavoro, sebbene con alcune oscillazioni in difetto ed in eccesso nei singoli mesi. Dal monitoraggio effettuato, poi, alla data del 30 giugno 2020 risultano ampiamente rispettati gli standards di rendimento nell'anno, come previsti dal programma di gestione predisposto ex art. 37 d.l. n. 98/2011 per l'anno 2019; i risultati sono positivi sia in termini quantitativi che qualitativi. Dall'esame dei prospetti statistici risulta che, nel corso del periodo 1/7/2019-30/6/2020, sono stati definiti complessivamente numerosi procedimenti ultraquinquennali. Numerosi sono, tuttavia, i procedimenti ancora pendenti ed ultraquinquennali. Questi ultimi sono

complessivamente pari a 255, mentre i definiti ultraquinquennali nell'anno sono stati pari a 119. L'assegnazione dei due GOP al settore consente, nell'ambito dell'Ufficio per il Processo di effettuare previsioni ottimistiche in ordine allo smaltimento dei detti procedimenti ultraquinquennali nel medio termine. I giudici del settore sono ben consapevoli che per la riduzione dell'arretrato è assolutamente necessaria la adozione del criterio organizzativo del contenzioso così detto F.I.FO. - First In First Out - e non di quello LIFO - late in first out - e, dunque, la assoluta priorità di trattazione garantita ai procedimenti più antichi, rinviando opportunamente quelli più recenti, in modo da evitare il superamento dei tre anni di durata e la violazione del canone della ragionevole durata. I giudici del settore sono tuttavia costantemente chiamati ad una opera di bilanciamento, tenuto conto delle pressioni del Foro che spinge spesso per la adozione di provvedimenti definitori in fascicoli di recente iscrizione, anche nei casi in cui non si ravvisi alcuna urgenza legata alla tutela della posizione giudica azionata. Le dette istanze sono assecondate per lo più esclusivamente nei procedimenti connotati effettivamente da urgenza (riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali) e, tuttavia, ciò sottrae energie allo smaltimento dell'arretrato.

76

L'obiettivo di rendimento del periodo ha, effettivamente, determinato una riduzione dell'arretrato ultra quinquennale, sebbene deve segnalarsi che numerosi procedimenti, anche vetusti, risultano ancora in fase istruttoria, essendo stati rinviati "allo stato" ovvero per "riorganizzazione del ruolo" per diverse volte e da vari giudici avvicendatisi sul ruolo. Appare evidente che prima di avviare a definizione i detti giudizi occorre necessariamente completare la istruttoria con la necessaria sollecitudine. Numerosi altri procedimenti sono stati rinviati "allo stato" senza alcuna delibazione delle istanze istruttorie e delle ulteriori istanze formulate dalle parti, per assenza di giudici togati, sicché i giudici del settore hanno dovuto assumere, in una prima fase, numerose riserve, stante la necessità di fornire una risposta alle richieste delle parti ed indirizzare lo svolgimento del processo. In numerosi giudizi non era, invero, neppure mai stata dichiarata la contumacia, né era stata verificata la regolarità della notifica, sicché anche in procedimenti vetusti si è dovuto, talora, ordinare la rinotifica, a notevole distanza di tempo dalla iscrizione a ruolo del procedimento. Inoltre, nonostante il deposito telematico di atti e documenti endoprocessuali non ammetta equipollenti a far data dal 31.12.14, in numerosi fascicoli – soprattutto in quelli con data di iscrizione a ruolo più risalente- sono presenti nel fascicolo d'ufficio atti non depositati

telematicamente, peraltro sprovvisti anche della attestazione di consegna/deposito da parte della cancelleria. Altri atti, che avrebbero dovuto essere depositati obbligatoriamente in via telematica, sono stati comunque depositati in via cartacea e la cancelleria ne ha accettato il deposito, senza alcuna autorizzazione da parte del magistrato e senza che vi fossero malfunzionamenti del sistema che avrebbero potuto giustificare la deroga alla obbligatorietà. La circostanza di cui sopra ha evidentemente imposto ai giudici del settore uno sforzo ulteriore di ricerca degli atti che avrebbero dovuto rinvenirsi nel fascicolo telematico (ivi non erano presenti) con successivo invito alla regolarizzazione telematica.

2.4.1.4 Procedimenti cautelari e decreti ingiuntivi

Un discorso a parte va condotto per i procedimenti cautelari ed i decreti ingiuntivi: risulta che, solo di recente, la cancelleria abbia iniziato ad iscrivere in SICID i sub procedimenti cautelari aperti in pendenza di giudizio ordinario, mentre per il passato la definizione della fase cautelare di sospensiva avveniva nel procedimento ordinario, sicché sostanzialmente la stessa non risulta rintracciabile a fini statistici. Deve. inoltre, segnalarsi che non di rado i provvedimenti resi a definizione della fase cautelare di sospensiva non risultano definiti in SICID, creando sia un problema di false pendenze, sia un problema di rilevazione del dato dei definiti. Per i decreti ingiuntivi, i giudici addetti al settore hanno definito integralmente i sopravvenuti del periodo, che si attestano, per lo più, su numeri inferiori alle dieci unità mensili. Si è, invero, potuto riscontrare che un eccessivo rigore nella concessione dei decreti ingiuntivi da parte dei magistrati in passato addetti al settore ha indotto gli avvocati a percorrere la strada del procedimento ordinario rispetto al procedimento monitorio, con conseguente calo delle iscrizioni della seconda tipologia.

2.4.1.5 Il movimento degli affari

Per il settore lavoro, l'impegno profuso dai giudici ha consentito nell'anno di riferimento di fronteggiare pressoché interamente le sopravvenienze: a fronte di 2357 sopravvenuti sono stati definiti 2.316 procedimenti. Sebbene non si sia registrata una riduzione delle pendenze, il risultato è complessivamente soddisfacente, tenuto conto delle notevoli difficoltà segnalate, connesse alla gestione dei ruoli da parte di differenti giudici che si sono avvicendati ed anche alla tenuta dei fascicoli da parte della cancelleria. Non può non tenersi conto,

inoltre, della sospensione straordinaria delle udienze determinata dalla emergenza epidemiologica, che non ha inciso, tuttavia, sulle definizioni.

Dall'esame dei dati statistici riferiti al periodo in esame per il settore lavoro si rileva che l'andamento quantitativo delle sopravvenienze nel settore contenzioso si è drasticamente ridotto nell'anno in esame: si passa da 3226 per l'A.G. 2018/2019 a 2357 nell'A.G. 2019/2020. Ad onta della rilevante produttività (2316 procedimenti definiti nel periodo), incrementatasi anche grazie al positivo apporto dei giudici onorari, inevitabilmente si è determinato un aumento delle pendenze pari allo 0,6% passando da 6.127 procedimenti pendenti al termine del precedente periodo di osservazione agli attuali 6.163. Risultano, inoltre, definiti 17 procedimenti del ruolo ex SALA CONSILINA.

Il prospetto riassuntivo che segue spiega meglio l'assunto.

Prospetto 1: Movimento dei procedimenti del settore lavoro – Biennio 2018/2019 e 2019/2020 – LAGONEGRO-.

Dat a	Pe ndenti	Sopra vvenuti	T otale definiti	Rapporto definizioni/sopravvenienze
30/0 6/2019	61 27	3226	2 124	65%
30/0 6/2020	61 63	2357	2 316	98%

Prospetto 2: variazioni percentuali rispetto all'anno precedente – LAGONEGRO -

Anno giudiziario 1.7.2019 / 30.6.2020					
Iscritti	2357	- 26,9%			
Definiti	2316	+ 9%			
Pendenti finali	6163	+ 0,6%			

Dall'analisi delle suddette serie storiche è possibile percepire che:

- a. i sopravvenuti sono in calo deciso: ciò è da imputarsi certamente alla emergenza epidemiologica da COVID 19 ma anche ad una maggiore attenzione da parte deli giudici del lavoro alla tipologia di sopravvenienza che ha scoraggiato condotte di frazionamento delle domande giudiziali connesse sin dall'inizio;
- b. le definizioni, nonostante la sospensione dell'attività giudiziaria, si sono incrementate rispetto all'anno precedente: la produzione di sentenze nell'ultimo anno è superiore al carico esigibile fissato e sono cresciute apprezzabilmente le definizioni con "altre modalità" (in parallelo con scelte legislative ampliative delle definizioni con ordinanza o decreto), confermando il trend produttivo di crescita complessiva;
- c. com'è evidente i dati testimoniano la capacità dell'ufficio di far fronte alla domanda di giustizia sopravveniente nell' anno; la erosione dell'arretrato non è, tuttavia, ancora ottimale.

Più in generale, nello specifico ambito delle sopravvenienze, alla riduzione delle stesse sembra possano aver inciso anche alcune strategie utilizzate;

1. spese di giustizia e contributo unificato: nelle controversie previdenziali viene corrisposto da meno di 1/4 delle parti ricorrenti. È certo che l'omesso ovvero insufficiente controllo da parte della cancelleria circa il pagamento del contributo unificato non facilita un contenimento delle sopravvenienze. Si era riscontrato che in numerosi fascicoli non era sempre presente la dichiarazione di valore nel ricorso introduttivo, né risultava depositata l'autocertificazione reddituale del ricorrente che legittimava la esenzione dal pagamento del contributo unificato. La circostanza di cui sopra - già oggetto di rilievo ispettivo - è stata segnalata alla cancelleria che sebbene non abbia provveduto ad una normalizzazione del servizio, ha prestato una maggiore cura nella ricezione e controllo degli atti. La circostanza di cui sopra può aver avuto un impatto sulle sopravvenienze, atteso che in assenza di controllo da parte della cancelleria, i giudizi venivano iscritti senza pagamento del contributo unificato e beneficiando anche della esenzione dal pagamento delle spese di notifica, pur quando non vi fosse alcun diritto di esenzione. Tuttavia, avendo più volte sollecitato la cancelleria ad un controllo puntuale delle dichiarazioni di esenzione, non può escludersi che l'effetto deflattivo si sia verificato, a monte, per coloro che avendo un reddito alto hanno preferito non affrontare l'alea del giudizio, o comunque proporre controversie esplorative; non vi sono

metodi per calcolare esattamente l'incidenza di tali attività sulla flessione delle pendenze;

- 2. la riforma dell'art. 92 c.p.c. prima ad opera della legge 28.12.2005 n. 263 e poi per effetto della legge 10.11.2014 n. 162 di conversione del DL 2.9.2014 n. 132 ha notevolmente ridotto lo spazio di discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese e questo ha certamente avuto un effetto deflattivo: la più rigorosa applicazione della regola della soccombenza e la condanna nella ipotesi di assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. hanno certamente inciso sulle sopravvenienze;
- 3. l'applicazione rigorosa dell'istituto della riunione ex art. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. deve ritenersi un fattore concausale della flessione delle cause sopravvenienti. Si è riscontrato che, in passato, la riunione non veniva sempre disposta, il che ha determinato una frammentazione dei giudizi, con conseguente dispersione ed inefficace utilizzo delle scarse risorse esistenti, atteso che di frequente, anche in casi di connessione probatoria, giudici diversi erano impegnati in attività che avrebbero potuto essere svolte agevolmente da un solo giudice (escussione del medesimo teste da parte di diversi giudici nonché da parte dello stesso giudice in udienze diverse ed in procedimenti separati; espletamento di consulenza sulla medesima persona per accertamenti sanitari in giudizi distinti). Le iscrizioni in materia di lavoro e previdenza risultavano, quindi, elevate anche perché costituite, come detto, da procedimenti, iscritti separatamente e, tuttavia, connessi: in materia di accertamento tecnico preventivo, ad esempio, il giudizio relativo alla indennità di accompagnamento era normalmente proposto separatamente dal giudizio relativo alla legge 104/1992 e, tuttavia, di frequente non era semplice individuare il procedimento connesso al fine di procedere alla riunione. Ad oggi, i giudici addetti attualmente al settore lavoro dispongono sempre, salvo la ricorrenza di cause ostative, la riunione dei procedimenti, il che ha scoraggiato la proposizione di domande frazionate.

Deve, purtroppo, constatarsi la estrema difficoltà di rintracciare i procedimenti connessi e il grande dispendio di tempo che tale attività richiede al magistrato.

2.4.1.6 Prassi organizzative per un più efficace funzionamento del settore

Ciò detto circa le ragioni per cui non è sufficiente il solo impegno dei giudici per avviare un percorso di abbattimento delle pendenze, preme sottolineare come solo dopo una prima fase di gestione dei rispettivi ruoli i giudici del lavoro hanno, ad oggi, conseguito una conoscenza adeguata dei procedimenti pendenti. La precondizione per una gestione consapevole del proprio ruolo è, ovviamente, la conoscenza del suo contenuto. Fatta tale premessa, dopo la preliminare fase di cui sopra, si è cercato, comunque, di adottare prassi organizzative per un più efficace funzionamento del settore. Deve segnalarsi che i giudici hanno cercato, per quanto possibile, tenuto conto dei numeri elevatissimi, di accorpare i procedimenti relativi alla medesima materia in udienze tematiche al fine di esaminare contestualmente le medesime problematiche giuridiche. Analogamente per i giudizi relativi alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, i giudici hanno avuto cura di accorpare nella stessa udienza i giudizi relativi alla medesima azienda agricola, al fine di esaminare in unico contesto le questioni afferenti il verbale ispettivo da cui scaturisce la cancellazione: tale prassi ha avuto anche l'obiettivo di accorpare le udienze fissate per la escussione dei testi, avendo cura di escutere i medesimi testi, che avrebbero dovuto deporre separatamente in ciascun fascicolo, in una sola udienza. Si tratta di attività, tuttavia, che richiedono uno studio del fascicolo che va ben oltre l'analisi delle singole questioni giuridiche in quanto richiede un incrocio di dati (medesimi anni di riferimento, medesimi testi, medesima fase processuale, ecc.) che impegnano un tempo notevole a parziale discapito dei fascicoli di più antica iscrizione e quelli recanti una pronta e immediata risposta di giustizia. Si sono coì individuate udienze dedicate ad esempio alla escussione degli ispettori INPS e si è proceduto alla riunione di fascicoli connessi anche dal punto di vista probatorio. È inoltre emerso che nei procedimenti ereditati dai precedenti giudici di frequente il medesimo teste veniva escusso più volte in numerosi fascicoli ed in diverse udienze, con enorme dispendio di tempo.

I giudici hanno, inoltre, intrapreso una costante interlocuzione tra di loro e con i GOP per una forte condivisione delle prassi organizzative e, sotto diverso aspetto, anche di prassi interpretative. Hanno esercitato un costante controllo sull'operato delle singole cancellerie al fine di evitare la proliferazione di ulteriori falsi pendenti, oltre ai numerosi

riscontrati in sede di ispezione ordinaria: anche all'attualità risultano invero, fermi ad udienza, numerosi procedimenti che, in realtà, sono stati trattati e con riferimento ai quali sono stati adottati provvedimenti, sebbene non correttamente inseriti in SICID sì da far risultare una falsa pendenza. Deve segnalarsi che sussiste uno scarto percentuale fra le pendenze tratte da registro "informatizzato" e da ricognizione materiale (dato "reale"), particolarmente evidente per quanto concerne il registro del Tribunale di Lagonegro, ex SALA CONSILINA.

L'ultima ispezione presso l'ufficio giudiziario ha segnalato quanto precede ed attualmente l'anomalia non è stata ancora integralmente sanata. Lo scarto percentuale, maggiore di zero per entrambi i registri (SALA CONSILINA e LAGONEGRO), rappresenta la misura di quanto il dato informatizzato sovrastimi il dato reale, a causa della presenza di falsi pendenti. Ed invero, risultano pendenti da SICID SALA CONSILINA n. 89 procedimenti, mentre quelli realmente pendenti utilizzando il dato ricavato dalla Consolle del Magistrato – sono 26. La dott.ssa Guglielmo nella qualità di MAGRIF ha innanzitutto invitato la cancelleria a ricercare i fascicoli d'ufficio relativi ai procedimenti falsamente pendenti e, tuttavia, solo un numero esiguo degli stessi è stato rintracciato. Numerosi fascicoli d'ufficio, invece, non risultano rinvenuti. Inoltre, un certo numero di procedimenti risulta solo assegnato a giudice, mentre non risultano attività ulteriori compiute fissazione di udienza -. Trattasi di procedimenti che vanno, quindi, riassegnati a giudice con un provvedimento presidenziale - essendo ancora nominativamente in carico a giudici non più in servizio - e per i quali occorre poi procedere alla trattazione in contraddittorio, non essendo possibile una mera definizione informatica in SICID. La emergenza epidemiologica ha sospeso la attività intrapresa.

Non risultano, ad oggi, esistenti protocolli d'intesa tra Uffici e, tuttavia, sarebbe auspicabile la introduzione con riferimento ai controlli che l'Agenzia Entrate è deputata ad effettuare sulle dichiarazioni di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e sulle dichiarazioni di esenzione dal pagamento del contributo unificato.

2.4.1.7 Ufficio per il Processo

Per quanto concerne l'Ufficio del Processo, lo stesso è stato istituito presso il Tribunale di Lagonegro con decreto n. 23 del 27.03.2019. Figure diverse partecipano al lavoro in staff e svolgono attività a supporto del giudice professionale: allo stesso sono addetti, allo stato, i giudici togati ed i GOP. Risultano presenti i tirocinanti solo a

partire dall'anno 2019 – uno assegnato alla dott.ssa Guglielmo dall'ottobre 2019 sino al marzo 2020 ed uno alla dott.ssa Palmisano, solo a decorrere dal giugno 2020 -, ma il loro apporto allo stato non può ancora ritenersi significativo, in ragione del breve periodo di permanenza e della necessità di necessaria formazione preliminare degli stessi. In altri Tribunali, con profitto, redigono schede dei fascicoli, sintetizzano le posizioni delle parti, annotano gli eventi dei processi, esequono ricerche di dottrina e giurisprudenza, predispongono bozze dei provvedimenti e preparano i verbali. Tutto ciò consente al magistrato togato di concentrarsi sullo studio delle cause più complesse e di elaborare gli atti più impegnativi. Tale modello di collaborazione si traduce in un significativo incremento della produttività e in una cospicua riduzione dell'arretrato. È indiscutibile che il ricorso a giovani particolarmente preparati motivati all'apprendimento е costituisca una imperdibile occasione per l'ufficio giudiziario del Tribunale di Lagonegro, potenzialmente suscettibile di incidere positivamente sul suo assetto organizzativo e sulla qualità del lavoro dei magistrati. Esso, nell'ottica anche della implementazione dell'ufficio per il processo, apre nuove frontiere nell'attività di assistenza e di collaborazione che il magistrato può ricevere al fine di pervenire ad un miglioramento dei risultati complessivi del suo lavoro. La figura del tirocinante costituisce, infatti, elemento organizzativo essenziale ai fini della realizzazione dell'Ufficio per il Processo, quale ipotesi innovativa idonea a costituire una nuova formula polivalente di struttura operativa, al fine di semplificare e snellire il meccanismo organizzativo del lavoro del giudice. In definitiva, il supporto fornito dai tirocinanti potrà contribuire a migliorare, in maniera considerevole, non solo la "quantità" ma anche la "qualità" del lavoro svolto dal magistrato affidatario e dall'ufficio giudiziario nel suo complesso. Allo stato, i giudici togati si avvalgono, tuttavia, della sola collaborazione dei GOP, ai quali, nella primissima fase di istituzione dell'Ufficio, sono state delegate le prove orali nei procedimenti in materia di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. In seguito ai GOP sono stati delegati i procedimenti in materia di ATP successivamente alla emissione del decreto di fissazione della udienza ed alla individuazione del CTU. Allo stato, stante il breve lasso di tempo trascorso dalla istituzione, non è ancora possibile apprezzare le ricadute sulla durata dei processi, sul numero delle decisioni, sull'arretrato e sulla qualità del lavoro svolto. Le definizioni rese dai GOP allo stato sono quelle che risultano dalla attestazione del funzionario di cancelleria (33 per il dott. Bellusci e 356 per la dott.ssa Abramo). La notevole differenza nel numero di definizioni trova spiegazione nella circostanza che la dott.ssa Guglielmo ha iniziato

a delegare al dott. Bellusci la trattazione dei procedimenti in materia di ATP in epoca successiva rispetto alla dott.ssa Palmisano, in quanto le udienze del lunedì del dott. Bellusci erano già saturate dalle prove orali fissate, sicché la attuazione del modulo della delega avrebbe necessitato il rinvio dei procedimenti di alcuni mesi. Al fine di evitare differimenti si è ritenuto di non delegare i procedimenti già fissati e per i quali era già stata disposta la convocazione dei CTU. La delega è stata poi attuata a regime da dicembre 2019 – gennaio 2020 e, tuttavia, i detti procedimenti non sono stati definiti nel periodo 1.07.2019-30.06.2020 in ragione della sospensione da COVID 19.

2.4.1.8 Il personale di cancelleria

Per quanto concerne il personale di cancelleria, l'enorme lavoro connesso alla gestione di circa seimila fascicoli nonché il consequente adempimenti degli di Cancelleria determinato sospensione COVID (avvisi, depositi di atti, note di trattazione scritta ed anche semplici informazioni a più parti processuali e soggetti, adempimenti inerenti ai decreti di trattazione scritta) sono stati e vengono laboriosamente fronteggiati dal personale di cancelleria. Purtroppo permangono alcune criticità dovute sia alla insufficiente e non diffusa preparazione informatica delle unità di personale di cancelleria oltre all'elevata età media delle stesse e determinate. altresì, dalla non corretta gestione degli eventi SICID - adottata nel periodo antecedente il subentro degli attuali giudici del lavoro nei singoli ruoli - , avendo il personale di cancelleria all'epoca in servizio mostrato scarsa cura nelle annotazioni in SICID, nelle iscrizioni a ruolo, nella indicazioni degli eventi, anche accettando il deposito cartaceo di atti nonostante la obbligatorietà del deposito telematico. L'impegno dei giudici nel controllo delle attività di cancelleria è costante e richiede la profusione di energie che spesso vengono distolte alla attività giurisdizionale vera e propria. Il personale di cancelleria nel suo complesso, si è dimostrato in grado di gestire i nuovi processi telematici, sebbene sono state più volte segnalate criticità rilevanti nella gestione dei documenti trasmessi telematicamente dalle parti e dagli ausiliari del Giudice – a solo titolo di esempio, in svariati fascicoli risulta la stampa della memoria difensiva ovvero della consulenza nel fascicolo d'ufficio cartaceo, con rifiuto delle relative buste telematiche, il che comporta la perdita irrimediabile di tutti gli atti nelle stesse contenuti, i quali non entrano nel fascicolo telematico-. Non sono utilizzati i lettori ottici per la iscrizione a ruolo, con inevitabile incremento delle ipotesi di errore connesse alla iscrizione stante l'inserimento

manuale dei dati. Tali errori, peraltro, si riverberano anche sull'attività del giudice posto che le modalità di redazione degli atti di Consolle si basa, al fine di velocizzare l'adozione dei provvedimenti, sui placeholder e cioè sui richiami automatici, effettuati dal sistema, a nomi, date ed elementi indentificativi registrati in sede di iscrizione a ruolo. Altra criticità riscontrata è la scarsa attività di formazione alle nuove tecnologie e strumenti informatici del personale di cancelleria, per il quale manca una reale politica di interventi costanti di aggiornamento su nozioni di statistica, informatica ed utilizzo degli applicativi.

3 Settore SIECIC

Macroaree: esecuzione immobiliare, esecuzione mobiliare, fallimento e procedure concorsuali, con 2 posti di giudici professionali e riparto interno del lavoro con il criterio del numero pari/dispari di iscrizione a ruolo; con l'aggiunta di 2 GOP solo per una parte dell'esecuzione mobiliare e riparto tra i GOP del lavoro con il criterio del numero pari/dispari di iscrizione a ruolo.

Al riguardo, rispetto alla precedente composizione di 1 solo giudice per la macroarea dell'esecuzione immobiliare e di 1 solo giudice per la macroarea del fallimento e procedure concorsuali, si è introdotta l'innovazione della unificazione in uno stesso settore SIECIC delle due macroaree e ciò in conseguenza:

- non solo della opportunità di superare la troppo limitata consistenza della presenza di un solo giudice in settori ad alto tasso di complessità;
- non solo della omogeneità sia delle materie dell'esecuzione individuale e collettiva che del ruolo gestorio con cui il giudice deve organizzarne la trattazione;
- ma anche e soprattutto, in un'ottica probabilistica, avvalorata dall'esperienza maturata (tra cui spicca l'accentuato storico turn over dei magistrati del tribunale di Lagonegro), della valutazione di opportunità in base alla quale conviene riservarsi la risorsa aggiuntiva di un secondo giudice specializzato nell'ipotesi di sopravvenienza di situazioni critiche, quali ad esempio la improvvisa o la prolungata assenza oppure il trasferimento del giudice addetto; anche questa ipotesi suffragata dall'esperienza delle cicliche interruzioni di continuità della gestione di ruoli per i quali è essenziale la programmazione a medio e lungo termine e in settori dove, esclusa la possibilità di ricorrere al contributo di

un magistrato onorario, necessariamente si dovrebbe destinare alla copertura dell'assenza un giudice di altro settore, come tale non specializzato in nessuna delle due macromaterie.

3.1 Dati di flusso del settore SIECIC

Stratigrafia delle pendenze

Settore CIVILE - Area SIECIC

Pendenti al 31 marzo 2020

Macro materia	Fino al 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	#########	TOTALE
ESECUZIONI MOBILIARI	2	3	57	9	4	6	13	18	57	147	441	228	985
ESECUZIONI IMMOBILIARI	291	48	56	44	76	65	58	49	82	99	89	23	980
ISTANZE DI FALLIMENTO					1	1	1				2	10	15
FALLIMENTARE	68	7	9	2	10	13	13	6	5	8	20	2	163
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI						2		1	2				5
Totale AREA SIECIC	361	58	122	55	91	87	85	74	146	254	552	263	2.148
Incidenza percentuale delle classi	16,8%	2,7%	5,7%	2,6%	4,2%	4,1%	4,0%	3,4%	6,8%	11,8%	25,7%	12,2%	100,0%

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 10 maggio 2020

Fonte: Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Procedimenti iscritti, definiti e clearance rate

Settore CIVILE - Area SIECIC

Anni 2018 - 31 marzo 2020

Procedimenti iscritti, definiti e clearance rate

Macro materia	Iscritti 2018	Definiti 2018	Iscritti 2019	Definiti 2019	Iscritti gen-mar 2020	Definiti gen-mar 2020
ESECUZIONI MOBILIARI	796	720	1.549	1.151	291	547
ESECUZIONI IMMOBILIARI	108	108	90	148	23	54
ISTANZE DI FALLIMENTO	61	57	91	92	13	12
FALLIMENTI	13	38	22	61	2	12
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	3	1	2	4	0	0
TOTALE AREA SIECIC	981	924	1.754	1.456	329	625

	0,94	0,83	1,90
Clearance rate	5,5 .	5,55	_,,,,

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 10 marzo 2020

Fonte: Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Si nota il Clearance rate migliora nel passaggio tra questo dato 0,94 del 2018 e il dato 1,90 del marzo 2020.

3.2 Area SIECIC e crisi economica in atto

Con riguardo alla gestione dei procedimenti di espropriazione forzata immobiliare ed ai procedimenti concorsuali, pesante è la difficoltà derivante dalla crisi economica in atto e i cui effetti si riverberano direttamente sulla fruttuosità dei procedimenti, proprio nel loro punto più strategico che è la vendita del bene pignorato o attratto all'attivo fallimentare, il cui ricavato è destinato a date tutela effettiva al credito insoddisfatto all'origine del procedimento giudiziario.

È significativo, come esempio della incidenza che la crisi economica riflette nel settore giudiziario delle vendite forzate (sia nelle procedure esecutive che nelle procedure concorsuali) e, quindi, sui dati relativi agli affari compresi nel registro SIECIC, riportare i dati sull'andamento del mercato immobiliare nel territorio servito dal tribunale di Lagonegro, tratti dalle Note territoriali dell'Agenzia delle Entrate aggiornate all'anno 2018:

1) Dalla pubblicazione OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) del MEF - Agenzia delle Entrate, Statistiche regionali - Il mercato immobiliare residenziale in BASILICATA, con data di pubblicazione: 4 giugno 2019, periodo di riferimento: anno 2018, a cura della Direzione Regionale Basilicata, si ricava il dato negativo delle variazioni 2017/18 per la provincia di Potenza:

Tabella 9: NTN, IMI e variazione annua per macroarea provinciale

Macroaree	NTN	NTN	Quota	IMI	Differenza
provinciali	2018	Variazione	NTN per	2018	IMI
		%	provincia		2017/18
		2017/18			
POTENZA	414	8,4%	22,0%	1,25%	0,09
CAPOLUOGO	414	0,470	22,070	1,23/0	0,09
POTENZA	1.877	-3,9%	100,0%	0,78%	-0,03
PROVINCIA	1.077	-3,9%	100,0%	0,76%	-0,03

2) Dalla pubblicazione OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) del MEF - Agenzia delle Entrate, Statistiche regionali - Il mercato immobiliare residenziale in CAMPANIA, con data di pubblicazione: 4 giugno 2019, periodo di riferimento: anno 2018, a cura della Direzione Regionale Campania, si ricava si ricava il dato negativo delle variazioni 2017/18 per la macroarea Vallo di Diano della provincia di Salerno:

Tabella 32: NTN, IMI e variazione annua per macroarea provinciale-Salerno

Macroaree provinciali	NTN 2018	NTN Variazione % 2017/18	Quota NTN per provincia	IMI 2018	Differenza IMI 2017/18
VALLO DI DIANO	169	-3,9%	2,4%	0,46%	-0,02

Ciò nonostante, è prevedibile che la unificazione nella persona di due giudici professionali delle due macromaterie, con il conseguente arricchimento reciproco delle rispettive esperienze di gestione, darà in breve termine i suoi risultati positivi, grazie all'esercizio in maniera più produttiva dell'attività specifica dei giudici che dirigono le procedure esecutive immobiliari, specie quanto alla fruttuosa liquidazione dei beni

oggetto di procedure esecutive, e grazie all'esercizio in maniera più penetrante della vigilanza propria dei giudici delegati ai fallimenti, specie quanto alla fruttuosa liquidazione dei beni oggetto di procedure fallimentari.

3.3 Esecuzioni civili: i ruoli attuali dei giudici addetti

Nell'area delle esecuzioni civili sono addetti, quanto al settore dell'esecuzione immobiliare, un solo GE nella persona della dott. Aniello Maria De Piano e, quanto al settore dell'esecuzione mobiliare, due GE nelle persone dei GOP dott. Vincenzo D'Ambrosio e dott. Raffaele Russillo.

Con riferimento alla complessiva area delle Esecuzioni civili, nonostante il periodo di sospensione dettato dall'emergenza epidemiologica, l'Ufficio ha mantenuto un trend positivo in termini di definizione dei procedimenti.

Va riferito, preliminarmente, che le attuali pendenze sono pari:

- 1.062 procedure di Esecuzione immobiliare;
- 1.237 procedure di esecuzione mobiliare.

3.3.1.1 Esecuzioni Immobiliari

Nel settore delle Esecuzioni immobiliari si è ottenuta una risposta di giustizia in aumento rispetto agli anni passati, nonostante abbia risentito del periodo di sospensione delle attività dettato dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Si noti, infatti, che molte delle attività necessarie al regolare sviluppo della procedura esecutiva non hanno avuto la possibilità di essere eseguite: si pensi alle vendite dei beni pignorati eseguite dai professionisti delegati, agli accessi eseguiti dai custodi giudiziari presso i beni oggetto di espropriazione.

a) Pendenze.

Ad oggi risultano pendenti n. 1.062 procedure di espropriazione, di cui:

- n. 783 ultratriennali;
- n. 699 ultraquinquennali;
- n. 392 ultradecennali;

b) Definizioni.

Con riferimento al periodo in esame, ossia dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020, i procedimenti espropriativi immobiliari definiti sono stati pari a 126.

Tale dato, oltre ad essere utile al superamento della soglia stabilita nel programma di gestione, pari 100 definizioni, è risultato superiore al numero di definizioni dell'anno precedente.

Infatti:

- dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019, definiti 101 (con carico esigibile 80);
- dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020, definiti 126 (con carico esigibile 100);

Per quanto riferito, è agevole notare che vi è stato un incremento delle definizioni pari al 25%.

3.3.1.1.1 Prassi organizzative

Al fine di migliorare ulteriormente la risposta di giustizia, l'Ufficio ha ritenuto attuare alcune prassi organizzative tese all'abbattimento dei tempi e alla riduzione delle udienze, oltre che alla definizione dei procedimenti vetusti.

In primo luogo, è prassi dell'Ufficio, già dal 2018, la possibilità di disporre le vendite dei beni pignorati già in sede di prima udienza.

Tale possibilità è stata resa possibile attraverso la nomina dell'esperto stimatore e, qualora necessario del custode giudiziario, fuori udienza con giuramento dell'ausiliario in cancelleria entro 10 giorni.

In tal modo viene meno l'udienza dedicata al giuramento del tecnico e si giunge alla prima udienza di comparizione con l'elaborato peritale già depositato ed esaminato dalle parti.

In secondo luogo, l'Ufficio ha fatto costantemente ricorso allo strumento normativo predisposto dall'art. 164 bis disp. Att. Codice civile, attraverso il quale si è avuta la possibilità di chiudere i procedimenti vetusti che si sono rivelati infruttuosi.

3.3.1.1.2 Utilizzo dei GOP

Nell'ambito dell'Ufficio espropriazioni immobiliari non si è fatto ricorso all'utilizzo dei GOP, pertanto l'Ufficio è completamente gestito dal Giudice togato.

3.3.1.1.3 Objettivi

L'obiettivo principale che l'Ufficio si propone è sicuramente l'abbattimento dell'arretrato, con specifico riferimento ai procedimenti ultradecennali.

Ulteriore obiettivo è certamente la riduzione dei tempi del processo attraverso le prassi organizzative adottate dall'Ufficio.

3.3.1.2 Esecuzioni Mobiliari

Nel settore delle Esecuzioni Mobiliari si è ottenuta una risposta di giustizia in aumento rispetto agli anni passati, nonostante abbia risentito del periodo di sospensione delle attività dettato dall'emergenza epidemiologica Covid-19 e del singolare e straordinario incremento delle iscrizioni nell'anno in corso.

Va riferito che nell'anno 2019 c'è stato un incremento del 100% delle iscrizioni di procedimenti di espropriazione mobiliare, che in valori assoluti risulta pari a circa 1.500 procedimenti iscritti.

Tale incremento è dovuto all'iscrizioni di procedimenti azionati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che hanno visto come terzo pignorato Poste italiane, basati su titoli emessi da Autorità giudiziarie non rientranti nel Distretto di Potenza. Tali titoli sono stati messi in esecuzione presso filiali di Poste Italiane ricadenti nell'ambito del Circondario del Tribunale di Lagonegro.

a) Pendenze.

Ad oggi risultano pendenti n. 1.237 procedure di espropriazione mobiliare, di cui:

- n. 321 ultratriennali;
- n. 222 ultraquinquennali;
- n. 55 ultradecennali.

Va evidenziato che la maggior parte delle procedure ultratriennali e ultraquinquennali risultano sospese.

b) Definizioni.

Con riferimento al periodo in esame, ossia dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020, i procedimenti espropriativi mobiliari definiti sono stati pari a 1.360.

Tale dato, oltre ad essere utile al superamento della soglia stabilita nel programma di gestione, è risultato superiore al numero di definizioni dell'anno precedente.

Infatti:

- dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019, definiti 914;
- dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020, definiti 1.360.

Per quanto riferito, è agevole notare che vi è stato un incremento delle definizioni pari al 50%.

3.3.1.2.1 Utilizzo dei GOP

Nell'ambito del settore delle espropriazioni mobiliari si è fatto ricorso all'utilizzo dei GOP, in numero di due (2) unità; pertanto, il Giudice togato, come da tabella, ha riservato a sé esclusivamente le procedure esecutive di maggior valore e complessità, ossia quelle azionate per un valore superiore a Euro 50.000.

3.3.1.2.2 Objettivi

L'obiettivo principale che l'Ufficio si propone è sicuramente l'abbattimento dell'arretrato, con specifico riferimento ai procedimenti ultraquinquennali.

Ulteriore obiettivo è certamente la riduzione dei tempi del processo e la riduzione del carico pendente.

3.4 Fallimenti: il ruolo attuale del giudice addetto

Al settore dei fallimenti e delle procedure concorsuali è addetto un solo GD nella persona della dott.ssa Giuliana Santa Trotta.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che gli obiettivi di smaltimento delle procedure ultradecennali sono stati inevitabilmente compromessi dalla inattività connessa all'emergenza sanitaria Covid-19.

Nonostante ciò l'ufficio, tenuto conto altresì l'assenza dell'unico funzionario di Cancelleria determinata dalla quarantena forzata cui è stato sottoposto in seguito ad ordinanza regionale per il comune di Sala Consilina, ha cercato di portare alla definizione le procedure in fase di chiusura.

3.4.1.1 Analisi ragionata dei flussi sotto il profilo quantitativo e qualitativo riferita alle varie tipologie di cause definite.

Dal 30.6.2019 al 30.6.2020 sono stati iscritti 71 ricorsi di fallimento.

Nel 100% dei casi è stata fissata udienza al massimo nei 45 giorni successivi (con una media di 30 giorni), con remissione al Collegio in media in n. 1 udienza dinanzi al GD.

Le definizioni delle procedure iscritte sono così ripartite:

PROCEDURE PRE-FALLIMENTARI

Improcedibilità	28
Non luogo a provvedere	1

Riunite	13
Rigetto istanza di fallimento	15
Dichiarazione di fallimento	14
тот.	71

In media la riserva assunta dal GD con remissione della causa al Collegio, con particolare riferimento alla dichiarazione di fallimento, è stata sciolta in circa 8 giorni.

Il flusso di iscrizioni per il primo semestre del 2020 rispetto all'anno precedente ha subito una contrazione di circa l'80% essenzialmente determinato dal c.d. blocco delle procedure concorsuali stabilito dall'art 10 del D.L. 8 aprile 2020 n. 28 rubricato "Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza" a mente del quale "1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili." e che non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 della medesima disposizione normativa ("2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è richiesta l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.").

Nonostante ciò dal 1.1.2020 al 30.6.2020 sono state definiti n. 22 procedimenti.

Tanto premesso dal punto di vista quantitativo e statistico, sotto il profilo qualitativo le iscrizioni possono essere così definite:

- circa il 40% riferiscono a crediti sottosoglia, in particolare crediti di lavoratori i quali depositano il ricorso di fallimento unicamente al fine di ottenere un provvedimento del Tribunale di rigetto e/o di improcedibilità presupposto per accedere al Fondo di garanzia INPS.
- Circa il 20% delle procedure sono definite stragiudizialmente con composizione bonaria tramite accordo tra debitore e creditore.

- Circa il 21% delle procedure si concludono con decreto di rigetto in assenza dei presupposti di legge.
- Circa il 19% delle procedure si concludono con dichiarazione di sentenza di fallimento.

Nel periodo di osservazione in esame possono ravvisarsi indici sintomatici comuni che hanno determinato la dichiarazione di fallimento:

- Mancato deposito dei bilanci e delle scritture contabili
- Forte esposizione debitoria nei confronti dell'Erario
- Elevazione di numerosi protesti
- Frequente uso di titoli astratti, per la maggior parte cambiali.

La sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro ha conferito particolare rilevanza alla presenza di tali indici. In particolare, vi è stata particolare attenzione allo studio minuzioso dei bilanci e delle scritture contabili depositate quale supporto essenziale ai fini della valutazione dello stato di insolvenza anche nell'ottica dell'insolvenza prospettica (sul punto si veda più diffusamente il punto 8 della presente relazione).

3.4.1.2 Indicazione delle variazioni delle pendenze finali rispetto all'anno precedente.

Rispetto al precedente anno si segnala una variazione di smaltimento di segno positivo con un abbattimento del ruolo del 20,5%.

Al 7.9.2020 si rappresenta la seguente situazione:

Nel periodo di osservazione dal 30.6.2019 al 30.6.2020 sono state definite per chiusura n. 49 procedure fallimentari mentre sono state aperte in seguito a dichiarazione di fallimento n. 14 procedure.

Al momento dell'immissione in servizio della scrivente al 10.5.2018 risultavano pendenti 232 procedure fallimentari e 5 concordati preventivi così suddivise: n. 135 presso il Tribunale di Lagonegro e n. 97 presso l'ex Tribunale di Sala Consilina.

Alla data del 30.6.2019 risultavano pendenti complessivamente 190 procedure concorsuali (cfr. prima colonna schema sottostante).

Alla data del 30.6.2020 risultano pendenti compressivamente 151 procedure concorsuali secondo il seguente schema:

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Materia	PENDENZ E AL 30/06/2019	SOPRAVVENUTI AL 30/06/2020	DEFINITI AL 30/06/2020	PENDENZ E AL 30/06/2020	PENDENZE AL 30/06/2020 ULTRA-5- ANNI
FALLIMENTI	116	11	24	103	52
ISTANZE PRE - FALLIMENTARI	18	60	70	8	1
CONCORDATI PREVENTIVI	5	0	1	4	0

TRIBUNALE DI LAGONEGRO EX SALA CONSILINA

Materia	PENDENZ E AL 30/06/2019	SOPRAVVENUTI AL 30/06/2020	DEFINITI AL 30/06/2020	PENDENZ E AL 30/06/2020	PENDENZE AL 30/06/2020 ULTRA-5- ANNI
FALLIMENTI	69	0	25	44	44

con una variazione percentuale in diminuzione del 20,5 % rispetto al valore inziale.

La variazione è più significativa se si osserva la pendenza delle procedure aperte presso l'ex Tribunale di Sala Consilina che passano da 97 a 44 con una variazione in diminuzione del 54,6%.

Con riferimento al Tribunale di Lagonegro la variazione deve necessariamente essere valutata tenuto conto delle procedure aperte nel corso del secondo semestre del 2018 ad oggi.

Nella fattispecie attualmente sono in attivo n. 107 procedure di cui n. 14 aperte in seguito al 30.6.2019 per cui rispetto alla situazione di partenza la variazione in diminuzione è del -11,6% se si considera

solamente il periodo dal 30.6.2019 al 30.6.2020, variazione che aumenta a circa il 40,9% se si considerano i dati di partenza.

Nel periodo di osservazione dal 30.6.2019 al 30.6.2020 si forniscono i seguenti dati:

PROCEDURE PRE-FALLIMENTARI					
Improcedibilità	28				
Non luogo a provvedere	1				
Riunite	13				
Rigetto istanza di fallimento	15				
Dichiarazione di fallimento	14				
TOT.	71				

FALLI	MENTI
Chiusure fallimenti Trib. Lagonegro	24
Chiusure fallimenti ex Trib. Sala C.	25
TOT.	49

CONC	ORDATI
Definiti	1
ТОТ.	1

PIANO DEL CONSUMATORE (telematico)		
Inammissibilità	1	

Con una variazione in diminuzione del 20,5% rispetto al 30.6.2019.

3.4.1.3 Tipologia delle cause pendenti, sopravvenute e trattate.

La tipologia di cause attualmente pendenti presso la sezione fallimentare è sostanzialmente omogenea.

I ricorsi di fallimento si riferiscono

- per il 70% a srl
- per il 29% a società di persone
- per l'1% a spa

3.4.1.4 Procedure di sovraindebitamento

La dott.ssa Trotta in funzione di giudice monocratico definisce altresì le c.d. procedure minori quali i piani del consumatore e gli accordi coi creditori.

Nel periodo di osservazione sono stati iscritti n. 7 ricorsi di sovraindebitamento di cui n. 6 in corso di definizione in attesa di deposito della relazione del gestore della crisi già nominato e n. 1 rigettati.

Nel merito si dà atto di una tendenza all'accoglimento della domanda solamente in caso di assenso da parte dei creditori, in caso di dissenso solamente in un caso è stato deciso per il c.d. cram down, ovvero per l'omologazione del piano del consumatore nonostante il dissenso da parte di un creditore circa la convenienza della proposta (cfr. più approfonditamente punto 8 della presente relazione).

3.4.1.5 Numero e tipologia delle cause ultraquinquennali pendenti al 30.6.2020 e percentuale di smaltimento.

Al 30.6.2020 le procedure ultradecennali sono n. 63 così ripartite:

- n. 28 presso il Tribunale di Lagonegro
- n. 35 presso l'ex Tribunale di Sala Consilina

La principale motivazione giustificativa alla pendenza di procedure così vetuste risiede nel fatto che maggior parte di esse dipende da giudizi pendenti contenziosi ovvero esecuzioni immobiliari dalle quali dipendono strettamente, ovvero dalla liquidazione di beni appresi alla massa fallimentare di difficile collocazione sul mercato del quale si ritiene tuttavia inopportuna la derelizione.

In allegato alla presente relazione di allega un elenco dettagliato delle procedure ultradecennali pendenti e delle cause ostative alla chiusura.

3.4.1.6 Tempi medi di definizione dei processi.

In sede prefallimentare, come precedentemente illustrato mediamente in seguito al deposito del ricorso di fallimento l'udienza è fissata nei 45 giorni successivi, così come previsto all'art. 15 L.F., con definizione entro 7 giorni dall'assunzione della riserva del GD e remissione al Collegio.

Con riguardo alla fase fallimentare negli ultimi due anni i risultati raggiunti si giustificano soprattutto con l'accelerazione dei tempi di risposta alle richieste dei curatori, creditori ed altri organi della procedura.

In media la c.d. posta del GD evade le istanze con cadenza giornaliera. La puntualità nella risposta è comunque sempre connessa alla tempestività della Cancelleria di acquisire l'atto e porlo in visione al Magistrato, da gennaio 2020 si registra un rallentamento in tal senso che inevitabilmente impatta sui tempi di definizione del GD.

La gestione delle procedure concorsuali è continuata, con le dovute cautele ed i fisiologici rallentamenti, anche nel periodo del lockdown connesso all'emergenza epidemiologica Covid-19 che ha determinato la sospensione delle attività giurisdizionali dal 9.3.2020 al 12.5.2020, con graduale ripresa seguita da una fase intermedia di rientro fino al 30.6.2020.

Nel corso del periodo di chiusura la dott.ssa Trotta ha comunque cercato di procedere alla definizione delle procedure ormai in fase di chiusura, anche al fine di non rendere vano il lavoro svolto fino a quel momento, adoperandosi insieme alla Cancelleria, ai curatori ed agli altri componenti del Collegio, Dott. Luigi Pentangelo e Dott. Aniello Maria de Piano, attraverso videoconferenze in smart working col sistema Microsoft Teams.

Ciò ha consentito la definizione di 14 procedure fallimentari quasi tutte ultradecennali.

3.4.1.7 Le prassi organizzative per il più efficace funzionamento del settore.

Negli ultimi due anni c'è stato il riassetto del ruolo fallimentare attraverso la riorganizzazione delle udienze divise in fasce orarie.

L'udienza di fallimentare si tiene ogni mercoledì, tendenzialmente scandita secondo il seguente timing:

- ore 9.30 10.30 udienze prefallimentari
- ore 10.30 11.30 udienze di approvazione del conto della gestione ex art. 116 L.F.
- ore 11.30 13.00 udienze di verifica dello stato passivo e/o adunanze dei creditori
 - ore 13.00 15.00 ricevimento curatori e/o professionisti

Una volta al mese l'udienza è interamente dedicata alle operazioni di vendita.

Con riferimento alle aste giudiziarie si segnala la prassi, già consolidata presso il Tribunale di Lagonegro che la scrivente ha recepito, di provvedere personalmente alla vendita degli immobili di consistente valore economico, secondo le norme del c.p.c., evitando di delegarla a terzi.

Ciò si giustifica con l'esigenza di evitare eventuali irregolarità della gara. Inoltre, i curatori hanno riferito di una migliore tendenza all'acquisto determinata dalla maggiore "fiducia" della regolarità e della convenienza della vendita eseguita presso il Tribunale, dinanzi ad un Magistrato, in luogo dello studio del professionista.

Una delle prassi che la dott.ssa Trotta ha introdotto nel ruolo, e che ha dato i migliori risultati in termini di definizione delle procedure, è quella di avviare un censimento periodico delle procedure in fase di stallo. Tendenzialmente la richiesta del GD perviene ai curatori con cadenza trimestrale.

Il mancato riscontro da parte del professionista incaricato a due (o anche tre a seconda del caso concreto) richieste di chiarimenti, determina generalmente in primo luogo la convocazione dinanzi al GD, se anche in quel caso non è fornito alcun riscontro, ovvero se il professionista regolarmente avvisato non si presenta, il GD propone al Collegio la revoca ex art. 37 L.F.

3.4.1.8 Protocolli d'intesa

Nel corso del periodo di emergenza, e per creare prassi comuni ai Tribunali del Distretto di Corte d'Appello, la dott.ssa Trotta, delegata dal Presidente, ha partecipato a varie riunioni in Teams coi giudici delegati dei Tribunali di Matera e Potenza, coi quali ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione per la redazione del Protocollo d'intesa avente ad oggetto le misure organizzative per la celebrazione delle udienze dal 12 maggio al 30 giugno 2020.

Tale Protocollo è stato successivamente recepito dal Tribunale con Decreto n. 27/2020 del 6.5.2020.

3.4.1.9 Indicazione delle questioni sorte dopo l'entrata in vigore del c.d. nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.

Com'è noto l'emergenza epidemiologica ha reso opportuno lo slittamento al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza inizialmente prevista per il 15.8.2020, evidentemente ritenendo inopportuna l'introduzione di un nuovo rito in un momento storico in cui l'intera economia della Nazione è stata compromessa dalla chiusura delle attività produttive a partire dal 9.3.2020.

3.4.1.10 Eventuali provvedimenti pronunciati nel corso del periodo di maggior rilievo socio-economico o pubblicate su riviste giuridiche accreditate o innovative per questioni giurisprudenziali risolte.

La sezione fallimentare, come già anticipato, ha dedicato particolare attenzione allo studio minuzioso dei bilanci e delle scritture contabili depositate, quale supporto essenziale ai fini della valutazione dello stato di insolvenza anche nell'ottica dell'insolvenza prospettica.

Un interessante esempio è rappresentato dal procedimento relativo ad una s.p.a. dichiarata fallita in data 17.5.2019, dove, ai fini del

computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art 15, ult.co. L.F., si è dato atto dell'orientamento giurisprudenziale per cui deve aversi riguardo non solo all'importo del credito vantato dalla parte istante per fallimento, bensì "al complesso dei debiti scaduti e non pagati" facenti capo alla fallenda ed emersi nel corso dell'istruttoria pre-fallimentare" (Cass. Civ. 19 luglio 2016 n. 14727).

Altro caso particolarmente interessante ha riguardato la valutazione del merito creditizio nelle procedure di sovraindebitamento con riferimento al requisito della meritevolezza: in particolare, sulla questione relativa al rapporto tra il requisito della meritevolezza del debitore nel piano del consumatore e l'art. 124bis TUB con riferimento alla valutazione del merito creditizio, oggi al centro di un acceso dibattito, ovvero sul problema "se la valutazione della condotta del consumatore possa tenere conto anche della eventuale responsabilità ascrivibile al finanziatore, ovvero se la colpevolezza del debitore, intesa dimensione della nella duplice negligenza nell'assunzione dell'obbligazione della determinazione е colposa sovraindebitamento, possa essere affievolita in caso di erogazione del credito attuata in violazione dell'art. 124 bis Tub", il tribunale di Lagonegro ha osservato che l'insostenibilità dei debiti contratti non può essere attribuita a ragioni imprevedibili e incontrollabili quando la eccessiva misura degli stessi era già valutabile da un consumatore mediamente diligente, al momento della richiesta di ulteriori finanziamenti (cfr. decreto Tribunale di Lagonegro del 17.6.2020).

3.4.1.11 L'indicazione del tipo di procedimenti assegnati ai g.o.t. e del contributo da essi reso.

In materia fallimentare non è prevista la partecipazione dei GOP alle procedure per cui non ne è mai stata fatta richiesta.

3.4.1.12 La situazione e l'andamento dei servizi di cancelleria

Attualmente alla Cancelleria fallimentare è addetto un Funzionario, coadiuvato da un dipendente della società Aste Giudiziarie, con la quale il Tribunale ha stipulato la convenzione per le aste pubbliche.

3.4.1.13 Ulteriori osservazioni e problematiche nella gestione

Da ultimo il GD ha rappresentato la problematica del ridotto numero di professionisti idonei alla nomina di curatore fallimentare.

Premesso che, trattandosi di un incarico fiduciario, la legge non prevede alcun obbligo per il giudice delegato di nominare professionisti iscritti in specifici elenchi, l'Ufficio in ogni caso ha, nel 90% delle procedure aperte, sempre preferito la nomina di professionisti iscritti al COA di Lagonegro ed all'ODCEC di Lagonegro e Sala Consilina.

Solamente nel 10% dei casi sono stati nominati professionisti appartenenti ad un Foro differente, i quali hanno fatto pervenire personalmente il proprio CV in Cancelleria.

Ad oggi l'Ufficio può contare su un numero risicato di curatori fallimentari. La maggior parte di essi, infatti, assume il ruolo pur non essendo specializzato in procedure concorsuali. Questo irrimediabilmente comporta un rallentamento, oltre che un aggravio al GD stesso.

Ciò conduce a due significative conseguenze: in primo luogo, un inevitabile accentramento della nomina in capo a pochi professionisti, circa 15, che, parametrato al numero di procedure ancora pendenti, risulta enormemente basso; in secondo luogo, la necessità di rivolgersi a professionisti appartenenti ad un Foro diverso da quelli di Lagonegro, con aggravio di spese per la procedura per spese di trasferta ed indennità di missione ex art.4 co.2 DM 25.01.2012 n.30.

Nel corso degli ultimi due anni, il GD ha proposto la revoca e la surroga di un numero notevole di curatori fallimentari, soprattutto con riferimento alle procedure particolarmente vetuste.

3.4.1.14 Objettivi

Nel corso del prossimo triennio la sezione tenderà all'abbattimento del 100% dell'arretrato ultradecennale.

Tale obiettivo appare verosimile tenuto conto del trend degli ultimi due anni, del numero di procedure ancora pendenti e delle prassi in vigore.

4 PROGETTO TABELLARE

4.1 Composizione della Sezione Civile Unica in generale

4.1.1 Pianta organica numerica

dati aggiornati al 01/11/2020

Posti organico Posti vacanti

1 0

9 1

Presidente di Tribunale

Giudice

4.1.2 Pianta organica nominativa

dati aggiornati al 01/11/2020

Magistrati ordinari

Presidente di Tribunale

	Data di assunzione in carriera	D.M. nomina	Presa possesso nell'Ufficio
PENTANGELO LUIGI	19/03/1983	19/03/1983	07/08/2018

Giudice

		Data di assunzione in carriera	D.M. nomina	Presa possesso nell'Ufficio
1	GUGLIELMO GERARDINA	06/12/2007	06/12/2007	26/07/2018
2	PALMISANO VALERIA	03/02/2017	03/02/2017	10/05/2018
3	DE PIANO ANIELLO MARIA	03/02/2017	03/02/2017	10/05/2018
4	ESPOSITO EDOARDO	03/02/2017	03/02/2017	10/05/2018
5	TROTTA GIULIANA SANTA	03/02/2017	03/02/2017	10/05/2018
6	MARTONE MARCO	03/02/2017	03/02/2017	10/05/2018
7	FERRARA MAURIZIO	07/02/2018	07/02/2018	05/04/2019
8	PISCIOTTA BIANCAMARIA	07/02/2018	07/02/2018	06/11/2019
9	SABATO RICCARDO	12/02/2019	12/02/2019	

Magistrati Onorari

		Presa possesso	
		nell'Ufficio	
1	BELLUSCI ANTONIO	30/06/2008	
2	ABRAMO CARMELINA	30/06/2008	
3	D'AMBROSIO VINCENZO	14/09/2013	
4	ABAGNARA CARMELA	14/09/2013	
5	RUSSILLO RAFFAELE	14/09/2013	

5 Impegno giurisdizionale del Presidente del tribunale

5.1.1 Attribuzioni giurisdizionali

- 1. Al Presidente del tribunale, in una congrua misura che risulta idonea a rendere esigibile l'adempimento delle funzioni direttive, sono assegnate le seguenti competenze giurisdizionali:
- A. i compiti attribuiti dalle leggi processuali al Presidente della sezione civile;
- B. l'assegnazione di tutti i procedimenti pendenti e sopravvenienti in materia di:
 - a) separazione e divorzi nella fase presidenziale volta al rilascio dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
 - b) accertamenti tecnici preventivi ex artt. 696 e 697 c.p.c.;
 - c) negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzi ex art. 6, co. 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162;
 - d) iscrizioni nel Registro della Stampa ex legge n. 47 del 8/2/1948.
 - e) nomina degli arbitri ex art. 810 cpc;
 - f) liquidazione del compenso agli arbitri ex art. 814 cpc;
 - g) ricusazione dei giudici di pace.
- 3. Inoltre, il Presidente riserva a sé stesso la presidenza dei seguenti collegi, con lo svolgimento delle connesse attività di preparazione conduzione delle udienze nonché di deliberazione delle decisioni e formazione dei provvedimenti:
 - a) collegio per le controversie agrarie;
 - b) collegio fallimentare;
 - c) collegio per le controversie di lavoro e previdenza;

d) collegio che decide sulle ricusazioni.

5.1.2 Criteri di sostituzione

4. - In caso d'impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità del Presidente con riferimento alla fase presidenziale dei procedimenti in materia di separazioni divorzi e ATP, egli sarà sostituito da un giudice del gruppo del contenzioso civile ordinario, a partire dal giudice con maggiore anzianità di ruolo, a rotazione; in caso di impossibilità, dal giudice della sezione civile con maggiore anzianità di ruolo.

5.1.3 Calendario udienze nella fase presidenziale

5. - Le udienze nella fase davanti al Presidente dei procedimenti in materia di separazioni divorzi e ATP si terranno nel giorno di mercoledì della prima e della terza settimana del mese, con inizio alle ore 9:30.

6 Settore SICID

6.1 A.- Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione

Ai giudici di quest'Area del settore è assegnata la trattazione dei procedimenti compresi nei Registri SICID: Contenzioso civile, Volontaria Giurisdizione.

6.1.1 Composizione

Il gruppo di lavoro in quest'Area è composto da 5 giudici professionali, cui si aggiungono 2 giudici onorari inseriti nel neocostituito UPP specifico per quest'Area del settore SICID.

magistrati				
n.	funzione	cognome	nome	
1	giudice	MARTONE	MARCO	
2	giudice	ESPOSITO	EDOARDO	
3	giudice	FERRARA	MAURIZIO	
4	giudice	PISCIOTTA	BIANCAMARIA	
5	giudice	SABATO	RICCARDO	

Il dott. Riccardo Sabato è assegnato nella posizione tabellare che già era della dott.ssa Laura Speranza prima che ella si trasferisse ad altra sede.

	Magistrati Onorari			
n.	funzione	cognome	nome	Presa possesso nell'Ufficio
1	GOP in servizio come g.o. del Trib.	ABAGNARA	CARMELA	14/09/2013
2	GOP in servizio come g.o. del Trib.	ABRAMO	CARMELINA	30/06/2008

La scelta di dotare quest'Area di lavoro del maggior numero di giudici della sezione civile (5 su 9) deriva dalla dimensione della pianta organica del Tribunale e dall'assegnazione alla sua cognizione, in via residuale, di tutte le altre materie diverse da quelle specialistiche del lavoro previdenza e assistenza obbligatoria e delle esecuzioni individuali e concorsuali, materie specialistiche in relazione alle quali è stata indispensabile ad ognuna la dotazione di almeno 2 giudici.

Peraltro, la consistente dotazione di 5 giudici a quest'Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione è necessaria:

- da un punto di vista qualitativo, per fornire un servizio giustizia sensibilmente più adeguato e celere e appropriato alla particolarità di molte materie particolari trattate dal gruppo di lavoro, tra cui famiglia, persone e status;
- da un punto di vista quantitativo, per fronteggiare il pesante carico di lavoro richiesto dai grandi numeri dei procedimenti trattati (si pensi a: risarcimenti danno e appelli alle sentenze del giudice di pace) e, in particolare, la rilevante pendenza di processi ultra triennali.

6.1.2 Attribuzioni

Sono assegnati alla cognizione di questo settore SIECIC gli affari civili ricompresi nelle seguenti macromaterie:

Macro materia
VG in materia di famiglia e persone
VG non in materia di famiglia e persone
Separazione e divorzi contenziosi
Contenzioso civile ordinario
Procedimenti speciali
Decreti ingiuntivi nelle macro materie di cui sopra

6.1.2.1 Opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia diversa da quella di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria

L'esigenza di prevenire la sospensione di fatto del procedimento, che si determina per effetto della rimessione del fascicolo al Presidente del tribunale al fine di determinare il giudice tabellarmente competente, induce a specificare in questa sede che le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione sono assegnate, secondo i criteri ordinari, ai giudici dell'Area del Contenzioso civile, ad eccezione delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione relative a "violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria" ex art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono assegnate ai giudici del lavoro.

La scelta è conforme alla prassi sinora seguita nei medesimi casi da questa Presidenza, in linea con la giurisprudenza, (tra le tante, Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 63/2000) secondo cui:

• le violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie che rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, sono solo quelle indicate dall'art. 35 legge n. 689 del 1981 (violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l'omesso o parziale versamento di contributi e premi), norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione e che esclude il ricorso a criteri ontologici diversi Cass. Civ., Sez. L, Ordinanza n. 12576 del 27/08/2003;

- che il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione, quante volte si tratti di violazioni afferenti alla materia del lavoro o della previdenza ed assistenza obbligatorie, non può farsi rientrare nel novero delle controversie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., soggette al relativo rito speciale del lavoro;
- che, infatti, tale possibilità deve ritenersi praticabile nei soli casi espressamente menzionati dall'art. 35 della citata I. n. 689 del 1981, che ha funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione;
- che l'art. 35 cit. si esprime chiaramente, limitando l'applicabilità del rito del lavoro alle sole ipotesi di ordinanze-ingiunzioni emesse (per illeciti inerenti o propedeutici al regolare versamento di contributi e premi) dagli "Enti ed Istituti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie";
- che le ordinanze-ingiunzione emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro che hanno ad oggetto comportamenti riconducibili a violazioni di disposizioni in materia di collocamento devono essere trattate con il rito previsto dal D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, con la conseguente competenza (latu sensu intesa) della sezione civile del Tribunale.

Per completezza di esposizione, è opportuno ricordare che nella parte del presente progetto tabellare riguardante le attribuzioni del settore SIECIC si è determinato che i giudizi a cognizione ordinaria aventi ad oggetto le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi proposte dopo l'inizio dell'esecuzione spettano ai giudici del Contenzioso civile, mentre al GE spetta solo la fase sommaria destinata alla decisione sulla sospensione dell'esecuzione.

6.1.3 Criteri per l'assegnazione degli affari

Tra i giudici addetti a quest'<<Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione>> tutti i procedimenti (monocratici o collegiali, a cognizione ordinaria o speciale o sommaria) saranno ripartiti secondo il criterio, obiettivo e predeterminato, basato sulla cifra finale del numero di RG, distribuito con questa sequenza:

magi	strati	RGNR cifra finale		
funzione	cognome	da	а	
giudice	MARTONE	1	2	
giudice	SABATO	3	4	
giudice	ESPOSITO	5	6	
giudice	FERRARA	7	8	
giudice	PISCIOTTA	9	0	

Il dott. Riccardo Sabato, subentrato nella posizione tabellare che prima era della dott.ssa Laura Speranza, parimenti subentra nel medesimo criterio di attribuzione degli affari già previsto in tabella per la posizione tabellare della dott.ssa Speranza, senza alcuna modifica del criterio, che continua ad essere riferito alla coppia 3-4 di cifre finali di RG.

Il G.I. nei processi di separazione giudiziale e divorzio contenzioso

All'esito dell'udienza di comparizione di cui all'art. 707 c.p.c. e di cui all'art. 4 legge 898/1970, nei processi di separazione giudiziale e divorzio contenzioso il Presidente del tribunale nominerà G.I. i giudici del gruppo, uno ad uno in successione, a rotazione, con sequenza continuativa; così da assicurare una perequazione maggiore di quella ottenibile con l'abbinamento al n. di RG, come l'esperienza maturata negli ultimi anni ha permesso di evidenziare quando in molte udienze si è frequentemente verificato che non uno ma più procedimenti avevano tutti i n. di RG finali abbinati al medesimo giudice.

Opposizione ai decreti ingiuntivi

I procedimenti di opposizione alle ingiunzioni di pagamento o di consegna sono attribuiti al medesimo giudice che ha emesso il decreto impugnato che curerà anche l'esecutorietà del medesimo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.

Tutela, curatela e amministrazioni di sostegno

Tutela, curatela e amministrazioni di sostegno sono assegnate secondo gli ordinari criteri basati sul numero finale di RG.

Affari di competenza del GT

Al fine di evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività di vigilanza del GT e valorizzare la sua funzione, l'assegnazione degli affari nascenti da una tutela o curatela già aperta avviene seguendo (non il criterio del numero di RG dell'affare, ma) il criterio dell'attribuzione al giudice che gestisce quella tutela o curatela.

6.1.4 Criteri di sostituzione dei giudici

I criteri per la sostituzione dei giudici di questa Area di lavoro sono:

- 1.- in caso d'impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità di un giudice in servizio in questo gruppo di lavoro, il giudice viene sostituito, con provvedimento del Presidente di sezione, dal giudice del medesimo gruppo di lavoro con anzianità immediatamente inferiore a quella del giudice sostituito, mentre il giudice meno anziano sarà sostituito dal giudice più anziano;
- 2.- nei casi di astensione, il primo affare sopravvenuto al giudice sostituto in data successiva a quella di accoglimento dell'astensione ed appartenente alla medesima tipologia, sarà assegnato, in sostituzione di quello "perso", al giudice di cui è stata accolta l'astensione;
- 3.- in caso di impossibilità a sostituire un giudice con altro giudice del medesimo gruppo di lavoro, il Presidente del Tribunale provvede alla sostituzione con un GOP addetto alla medesima Area di lavoro, nei limiti in cui la sostituzione risulti conforme alle previsioni relative all'utilizzo dei giudici onorari di cui al D.Lgs. 116-2017; in ulteriore subordine, con giudice di altro gruppo di lavoro della sezione civile, a partire dal magistrato con minore anzianità di ruolo, a rotazione.

6.1.5 Calendario

6.1.5.1 Udienze monocratiche

Le udienze monocratiche si terranno:

- nelle prime quattro settimane del mese;
- nei giorni di lunedì e martedì, ore 9.30.

6.1.5.2 Udienze collegiali di Civile e di Agraria

Le ragioni per una modifica dell'attuale sistema, in cui Collegio del Contenzioso e Collegio di VG si tengono in giorni differenti, derivano dal riscontro che la differenziazione ha fatto emergere le seguenti due criticità:

- dalla diversificazione dei collegi unitamente alla scopertura nel settore di un posto di giudice professionale e dalla collegata diversificazione della giornata del mese in cui si celebrano le rispettive udienze (1° mercoledì del mese per i Collegi del contenzioso, 3° mercoledì del mese per il Collegio di VG) è frequentemente derivata la necessità di far ricorso al contributo dei GOP per le sostituzioni necessarie alla composizione dei collegi, con la conseguenza che si sono dovute scontare le annesse limitazioni all'assegnazione ed alla trattazione dei procedimenti dei quali i GOP non possono conoscere, tra cui in particolare quelli in materia di separazioni e divorzi;
- da un confronto tra i Collegi del contenzioso e il Collegio di VG si evidenzia che tra essi facilmente viene a prodursi un diversificato carico di ruolo; ad esempio, attualmente sono pendenti circa n.
 12 procedimenti davanti ai collegi del contenzioso e n. 38 procedimenti davanti al collegio di VG.

Pertanto, posto che gli elementi di criticità sono conseguenza di tre fattori:

- diversificazione dei collegi tra affari contenziosi e affari di VG;
- diversificazione della giornata del mese in cui si celebrano le udienze collegiali;
- scopertura nel settore di un posto di giudice professionale;

diventa opportuno in primo luogo disporre che:

- termina l'assegnazione in via esclusiva degli affari di VG ad un Collegio separato;
- confluiscono nella competenza di un medesimo Collegio le macromaterie del Contenzioso civile e della Volontaria giurisdizione.

Da qui, poi, le ulteriori disposizioni che:

- la imminente copertura dell'organico dell'Area Contenzioso civile e VG, con la presenza in servizio di 6 giudici, consente la formazione di due diversi collegi, ognuno composto da 3 giudici, in modo da favorire i tempi di svolgimento delle attività d'udienza;
- 4. la giornata di celebrazione dell'udienza sarà la stessa, il 3° mercoledì del mese, per i due collegi, in modo da favorire l'interscambio con i giudici dell'altro Collegio nei casi di impedimento astensione, ricusazione, incompatibilità; obiettivo dell'interscambio ulteriormente rinforzato dalle successive previsioni di concentrazione nella stessa giornata del 3° mercoledì del mese delle udienze di tutti i restanti Collegi di Lavoro, Fallimentare, Agraria, in modo da consentire la presenza in ufficio nello stesso giorno di tutti i giudici professionali della Sezione.

6.1.5.2.1 Composizioni e calendari

Collegi CIVILI

COLLEGIO A				
Dott. Marco Martone Pres.				
Dott. Edoardo Esposito	giudice			
Dott.ssa Biancamaria Pisciotta	giudice			

Udienza del Collegio A: il 3° mercoledì del mese, ore 9:30

COLLEGIO B				
Dott.ssa Giuliana Trotta Pres.				
Dott. Maurizio Ferrara	giudice			
Dott. Riccardo Sabato	giudice			

Udienza del Collegio B: il 3° mercoledì del mese, ore 9:30

6.1.5.2.2 Criteri di distribuzione tra i Collegi Civili A e B

Il criterio di distribuzione tra il collegio A e il collegio B avviene:

1. prima, considerando i procedimenti separati in 4 gruppi a seconda del tipo di oggetto in essi trattato a) il gruppo dei procedimenti per divorzio congiunto, b) il gruppo dei procedimenti di reclamo e di opposizione allo stato passivo, c) il gruppo dei procedimenti per

liquidazione di compenso professionale agli avvocati e di tutti gli altri restanti; d) il gruppo degli affari di VG"

2 poi, per ciascun gruppo, differenziando tra pari e dispari del numero finale di iscrizione al R.G.;

3. infine, assegnando

- al collegio A i procedimenti col numero pari;
- al collegio B i procedimenti col numero dispari.

All'interno del Collegio, il Presidente in modo paritario nomina il relatore assegnando i fascicoli uno ad uno in successione crescente sulla base del numero di R.G. a partire dal giudice con minore anzianità di ruolo.

6.1.5.2.3 Controversie in materia Agraria

COLLEGIO AGRARIA					
Dott. Luigi Pentangelo	Pres.				
Dott.ssa Aniello De Piano	giudice				
Dott. Riccardo Sabato	giudice				

Udienza del Collegio Agraria: il 3° mercoledì del mese, ore 11.00

In caso d'impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità di un esperto del collegio agrario, la sua sostituzione, con provvedimento del Presidente del Tribunale, avverrà con l'esperto appositamente già designato come supplente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il componente più anziano del Collegio e, in questo caso, a coprire il terzo posto subentra altro giudice della sezione civile individuato secondo l'ordine di anzianità, a partire dal più giovane di ruolo.

6.1.5.2.4 Collegio che decide sulle ricusazioni:

Dott. Luigi Pentangelo	Presidente
mag. sez. civ., 1° per anzianità di ruolo	giudice
mag. sez. civ., 2° per anzianità di ruolo	giudice

6.1.5.2.5 Criteri di sostituzione

Nei casi di impedimento astensione, ricusazione, incompatibilità di uno dei componenti del Collegio:

- il Presidente è sostituito dal componente più anziano;
- il giudice è sostituito dal più giovane, in ordine di anzianità di ruolo, della sezione civile.

6.1.6 Predeterminazione del Collegio nei procedimenti a trattazione monocratica ma a decisione collegiale

Il Collegio è quello di cui fa parte il giudice relatore del fascicolo ed è composto dagli altri giudici prima indicati come rispettivamente appartenenti ai Collegi A o B.

Nei casi di impedimento astensione, ricusazione, incompatibilità di uno dei componenti del Collegio, lo sostituisce il componente che lo segue nel ruolo di anzianità o, in subordine, lo precede, nell'ambito dell'altro Collegio; in ulteriore subordine, con giudice di altro gruppo di lavoro della sezione civile, a partire dal magistrato con minore anzianità di ruolo, a rotazione.

6.1.7 Turno di servizio per gli affari urgenti di competenza del GT

Per la gestione dei procedimenti di competenza del GT in tema di "TSO", di "interruzione volontaria della gravidanza", è istituito un turno di servizio con reperibilità, di durata settimanale, con decorrenza da un sabato all'altro, avuto riguardo alla data di presentazione della richiesta in tribunale.

Il turno inizierà a funzionare dal secondo sabato successivo all'adozione del presente decreto.

I giudici in servizio nel turno si succederanno progressivamente secondo l'ordine dell'anzianità di ruolo; sicché, si inizierà dal giudice con maggiore anzianità di ruolo.

In caso di assenza per impedimento del giudice di turno, egli sarà sostituito dal giudice che viene dopo nell'ordine di successione del

turno e il giudice sostituito subentrerà al posto del sostituto nella settimana in cui questi è di turno.

6.1.8 UPP: nuovo modulo d'impiego dei GOP e conseguente ristrutturazione dei ruoli

Raggiunta la copertura del quinto posto tabellare della sezione, si dispone la cessazione della modalità di impiego dei GOP nella forma dell'attribuzione del ruolo autonomo e, per l'effetto, la cessazione della titolarità autonoma di qualsiasi procedimento in capo al GOP, con attribuzione al giudice professionale individuato secondo i criteri oggettivi e predeterminati previsti in questo progetto organizzativo.

Con separato decreto reso in data odierna è stato costituito un UPP del settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione.

Con l'atto di costituzione dell'UPP sono stati individuati gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico.

In particolare, nell'atto di costituzione dell'UPP si prevede:

<< Art. 3 Composizione dell'UPP

- 1. Fanno parte dell'UPP:
- a. i seguenti magistrati professionali addetti in via esclusiva al settore civile:
 - dott. Marco Martone;
 - dott. Edoardo Esposito;
 - dott. Maurizio Ferrara:
 - dott.ssa Biancamaria Pisciotta;
 - dott. Riccardo Sabato:
- b. i seguenti giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116:
 - dott.ssa Carmela Abagnara;
 - dott.ssa Carmelina Abramo;

c. ...>>

Art. 5 Abbinamenti tra magistrato professionale e magistrato onorario

- il GOP dott.ssa Abagnara è abbinato al dott. Martone, alla dott.ssa Pisciotta ed al dott. Sabato.
- il GOP dott.ssa Abramo è abbinato ai dottori Edoardo Esposito e Maurizio Ferrara.

Art. 6 Modalità di svolgimento del rapporto di ausilio tra giudice professionale e giudice onorario

- 1. Il giudice professionale gestisce il ruolo dei procedimenti del contenzioso civile, ordinario e sommario, con l'ausilio del GOP a lui abbinato e il GOP coadiuva il giudice professionale di riferimento secondo le modalità di cui appresso.
- 2. La collaborazione tra i due giudici procede sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale e prevede lo svolgimento da parte del GOP: ... >> (secondo le indicazioni di cui alle circolari CSM).

A questo punto, conviene prima di tutto tenere in particolare conto l'esame delle seguenti circostanze:

- per un verso, che si è provveduto ad individuare i GOP addetti alla Sezione Civile e ad assegnare la dott.ssa Abagnara e la dott.ssa Abramo all'UPP della presente Area;
- per altro verso, che, con l'imminente ingresso del dott. Sabato nella sezione civile, tutti i posti in organico saranno coperti;
- per altro verso ancora, che i ruoli oggi in titolarità ai GOP sono composti in misura preponderante da procedimenti ultra triennali;
- per altro verso ancora, che all'esigenza di ridimensionare il considerevole arretrato ultra triennale che pesa sulle pendenze della sezione è maggiormente funzionale destinare soltanto i giudici professionali;
- per un ultimo verso, che all'esigenza del migliore impiego dei GOP è maggiormente funzionale la già disposta assegnazione all'UPP, la quale è anche il modello preferenziale d'utilizzazione dei GOP indicato nella Circolare tabelle del CSM;

Tanto tenuto in conto, appare ragionevole prendere atto che oggi non ci sono più i presupposti che giustificano il modulo d'assegnazione di un ruolo autonomo ai GOP. Allora, diventa conseguenziale disporre, con inevitabile immediatezza, la ristrutturazione dei ruoli del Contenzioso civile sino ad oggi autonomamente dati in titolarità ai GOP (per sopperire alle frequenti vacanze determinate dall'elevatissimo turn over dei giudici professionali nel tribunale di Lagonegro) adottando la misura della successione dei giudici professionali nella loro titolarità.

Pertanto, condividendo questa misura organizzativa con i magistrati della sezione, che anzi ne sono stati proponenti;

e considerando ragionevole la soluzione in base all'impiego di mezzi congruenti allo scopo prefisso e secondo criteri obiettivi e predeterminati;

tenuto conto che la misura della soppressione del modulo dell'attribuzione al GOP di un ruolo autonomo rende palese che i GOP non possano succedere a sé stessi mediante una sostituzione con altro GOP, come sinora previsto nella tabella d'organizzazione della sezione; anzi, è da dire che i GOP sono titolari degli attuali ruoli sempre e solo in sostituzione dei giudici professionali;

tenuto conto che i ruoli attuali gestiti dai GOP sono composti da un limitato numero di cause;

della tenuto conto necessità е dell'urgenza connesse all'esigenza, particolarmente significativa nel tribunale di Lagonegro (ai primi posti in Italia per numero di procedimenti ultra triennali pendenti), di definire i procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto) e che, a tal fine, il trasferimento ai giudici professionali appare conseguente non solo alle nuove previsioni di legge introdotte dal D.lgs. 116/2017 organica magistratura della onoraria). ma all'impraticabile utile attivazione degli strumenti in materia di applicazioni e supplenze;

tenuto conto della necessità e dell'urgenza connesse all'esigenza di contenere il numero delle udienze sovrabbondanti in funzione del contenimento del rischio di diffusione del contagio da coronavirus, stante che la ristrutturazione dei ruoli sino ad oggi gestiti dai GOP porta alla soppressione delle udienze che essi tenevano in aggiunta a quelle tenute dai giudici professionali;

considerata la particolare situazione in cui versa l'area campana del circondario del tribunale di Lagonegro dopo che il Ministero della Salute con l'Ordinanza 13 novembre 2020, in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto superiore di sanità, ha collocato la Regione Campania in uno "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" (area rossa);

invero, a fronte di una logistica inadeguata degli spazi del Palazzo di Giustizia, con le stanze dei giudici civili adibite a sala d'udienza, appare evidente come la decongestione del movimento dell'utenza e degli affollamenti di persone nei locali del Palazzo di Giustizia in occasione dello svolgimento delle udienze nelle giornate di punta si impone a fronte dell'aggravarsi dell'attuale situazione epidemiologica, allo scopo di ridurre i contatti personali ravvicinati e, quindi, il rischio di contagi da COVID-19, a tutela della salute del personale, dell'utenza e del pubblico;

tenuto conto della necessità e dell'urgenza connesse all'esigenza di alleviare i compiti della cancelleria, stante che la ristrutturazione si traduce in un'opera di semplificazione dei relativi servizi, ancor più necessaria in presenza di un forte depauperamento del personale amministrativo, dal quale più volte è venuta la richiesta di sopprimere i cd. "ruolini" dei GOP;

si dispone che tutte le cause dell'Area del Contenzioso civile che compongono i ruoli autonomi attualmente in titolarità di qualsiasi GOP saranno trasferiti ai giudici togati del presente gruppo di lavoro, fatta eccezione per le cause che dai GOP sono già state assunte in decisione, secondo lo schema obiettivo e predeterminato che segue:

1° azione:

Prospetto dei procedimenti pendenti su tutti i ruoli del Contenzioso civile

RUOLI	n. pendenze trib. LAGONEGRO	n. pendenze ex trib. SALA C.	somma n. pendenze	n. proc. in decisione a LAGONEGRO	n. proc. in decisione ex trib. SALA C.	tot.
ESPOSITO	774	18	792			792
MARTONE	730	8	738			738
FERRARA	900	10	910			910
PISCIOTTA	722	121	843			843
EX SPERANZA	630	0	630	70	0	560
gop ABAGNARA	27	44	71	11	9	51
gop ABRAMO	3	29	32	0	1	31
gop CUOFANO	162	110	272	33	45	194
gop ex D'AMBROSIO	1	6	7	1	6	0
totale	3949	346	4295	-	-	4119

2° azione:

Il dott. Riccardo Sabato, subentrato nella posizione tabellare che prima era della dott.ssa Laura Speranza, parimenti subentra nel ruolo vacante che era stato gestito dai gop.

3° azione:

Prospetto dei procedimenti pendenti sui ruoli dei giudici professionali

Ruoli giudici prof.	n. proc.
ESPOSITO	792
FERRARA	910
MARTONE	738
PISCIOTTA	843
SABATO	836
tot.	4119
media	823,8

4° azione:

La media statistica dei ruoli del Contenzioso civile per ciascun magistrato è pari a 823,8 arrotondato a **824** unità, derivante dalla somma dei ruoli assegnati ai togati (4119) diviso il numero di posti tabellari (5).

Per ristrutturare i ruoli, è sufficiente dunque procedere a:

- togliere unità dai ruoli il cui numero è superiore alla media di 824
 e, nel caso in esame, scardinare dal ruolo del dott. Ferrara n. 86
 unità, dal ruolo della dott.ssa Pisciotta n. 19 unità, dal ruolo del
 dott. Sabato n. 12 unità;
- aggiungere unità ai ruoli il cui numero è inferiore alla media di 834 e, nel caso in esame, trasferire al ruolo del dott. Esposito n. 32 unità e al ruolo del dott. Martone n. 86 unità,

come oggettivamente risultante dal seguente prospetto:

ruoli	n. proc. pendenti	%	differenze di n. tra i ruoli
ESPOSITO	792	19%	32
FERRARA	910	22%	-86
MARTONE	738	18%	86
PISCIOTTA	843	20%	-19
SABATO	836	20%	-12
tot.	4119	100%	0
	media	824	

Il criterio d'individuazione dei processi prima da togliere e poi da aggiungere ai ruoli è quello obiettivo e predeterminato della data d'iscrizione al RG:

da ciascun ruolo, iniziando dal processo con la più recente data d'iscrizione al RG, si tolgono i processi nel numero indicato per il dott. Ferrara di n. 86 unità, per la dott.ssa Pisciotta di n. 19 unità, per il dott. Sabato di n. 12 unità;

fatta questa operazione, avendo accumulato il totale dei processi che sono stati tolti, si passa alla ristrutturazione iniziando dal processo con la più recente data d'iscrizione al RG e, procedendo via via, a ritroso di data, si trasferiscono i primi 32 al dott. Esposito e i successivi 86 al dott. Martone,

ruoli	n. proc. pendenti	%	differenze di n. tra i ruoli	criterio obiettivo	risultato	%
ESPOSITO	792	19%	32	proc.pend. +- differenze	824	20%
FERRARA	910	22%	-86	proc.pend. +- differenze	824	20%
MARTONE	738	18%	86	proc.pend. +- differenze	824	20%
PISCIOTTA	843	20%	-19	proc.pend. +- differenze	824	20%
SABATO	836	20%	-12	proc.pend. +- differenze	824	20%
tot.	4119	100%	0	proc.pend. +- differenze	4119	100%
	media	824			media	824

Come risulta dalla tabella, il n. totale dei processi pendenti su tutti i ruoli (4119) e la media di ciascun ruolo (824) resa lo stesso prima e dopo le operazioni di ristrutturazione.

A ulteriore e finale riscontro si rappresenta che:

il numero di processi (118) che, per differenza, devono uscire dai ruoli "sopra la media", ovvero:

ruoli	n.	
FERRARA	-86	
PISCIOTTA	-19	
SABATO	-12	
tot.	-118	

corrisponde al numero di processi (118) che, per differenza, devono entrare nei ruoli "sotto la media", ovvero:

ruoli	n.
ESPOSITO	32
MARTONE	86
tot.	118

Processi pendenti di Volontaria Giurisdizione

I procedimenti monocratici pendenti di Volontaria Giurisdizione, ivi compresi gli affari di competenza del Giudice Tutelare, in titolarità di giudice diverso dai giudici professionali addetti a quest'Area di lavoro sono riassegnati ai giudici professionali ESPOSITO, FERRARA,

MARTONE, PISCIOTTA, SABATO secondo il criterio, obiettivo e predeterminato, del numero finale di RG rispettivamente di propria spettanza.

6.2 B.- Area Lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria

Ai giudici di quest'Area del settore è assegnata la trattazione dei procedimenti compresi nei Registri SICID: Diritto del Lavoro.

6.2.1 Composizione

Il gruppo di lavoro in quest'Area è composto da 2 giudici professionali, cui si aggiungono 2 giudici onorari inseriti nel neocostituito UPP specifico per quest'Area del settore SICID.

	magistrati		
n.	funzione	cognome	nome
1	giudice	GUGLIELMO	GERARDINA
2	giudice	PALMISANO	VALERIA

	Magistrati Onorari			
n. funzione cognome nome Presa posses nell'Ufficio			Presa possesso nell'Ufficio	
1	GOP in servizio come g.o. del Trib.	ABRAMO	CARMELINA	30/06/2008
2	GOP in servizio come g.o. del Trib.	BELLUSCI	ANTONIO	30/06/2008

6.2.2 Attribuzioni

Sono assegnati alla cognizione di questo settore SIECIC gli affari civili ricompresi nelle seguenti macromaterie:

Macro materia
Lavoro
Previdenza e assistenza
Decreti ingiuntivi nelle macro materie di cui sopra

Per completezza di esposizione, è opportuno ricordare che nella parte del presente progetto tabellare riguardante le attribuzioni del settore SICID, Area Contenzioso civile, si è determinato che <<le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione sono assegnate, secondo i criteri ordinari, ai giudici dell'Area del Contenzioso civile, ad eccezione delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione relative a "violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria" ex art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono assegnate ai giudici del lavoro>>.

6.2.3 Criteri per l'assegnazione degli affari

I criteri, obiettivi e predeterminati, di ripartizione del lavoro tra i diversi giudici assegnati a quest'Area sono i seguenti.

Il criterio di riparto tra i giudici professionali dott.ssa Guglielmo e dott.ssa Palmisano è fondato sul numero di RG pari o dispari e prevede che i procedimenti pari sono assegnati alla dott.ssa Guglielmo e i procedimenti dispari sono assegnati al dott.ssa Palmisano.

Dott.ssa Guglielmo	Dott.ssa Palmisano
PARI	DISPARI

6.2.4 Criteri di sostituzione dei giudici

I criteri per la sostituzione dei giudici di questa Area di lavoro sono:

- 1.- in caso d'impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità di uno dei due giudici in servizio in questo gruppo di lavoro, il giudice viene sostituito, con provvedimento del Presidente di sezione, dall'altro giudice del medesimo gruppo di lavoro;
- 2.- nei casi di astensione, il primo affare sopravvenuto al giudice sostituto in data successiva a quella di accoglimento dell'astensione ed appartenente alla medesima tipologia, sarà assegnato, in sostituzione di quello "perso", al giudice di cui è stata accolta l'astensione;
- 3.- in caso di impossibilità a sostituire un giudice con l'altro giudice del medesimo gruppo di lavoro, il Presidente del Tribunale provvede alla sostituzione con un GOP addetto alla medesima Area di lavoro, nei limiti in cui la sostituzione risulti conforme alle previsioni relative all'utilizzo dei giudici onorari di cui al D.Lgs. 116-2017; in ulteriore

subordine, con giudice di altro gruppo di lavoro della sezione civile, a partire dal magistrato con minore anzianità di ruolo.

In caso d'incompatibilità funzionale a partecipare al collegio fallimentare di un giudice professionale di questo gruppo di lavoro, il giudice incompatibile sarà sostituito da un giudice professionale di altro gruppo di lavoro della sezione civile, a partire dal magistrato con minore anzianità di ruolo.

I criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito sono:

6.2.5 Calendario

6.2.5.1 Udienze monocratiche

Le udienze monocratiche si terranno:

- nelle prime quattro settimane del mese;
- nei giorni di martedì e mercoledì, ore 9.30.

6.2.5.2 Udienze collegiali

Composizione del COLLEGIO LAVORO

COLLEGIO LAVORO		
Dott. Luigi Pentangelo Pres.		
Dott.ssa Gerardina Guglielmo	giudice	
Dott.ssa Valeria Palmisano	giudice	

Le ragioni in precedenza esposte per una modifica dell'attuale sistema dei Collegi della Sezione civile, con specifico riferimento alla criticità conseguente alla diversificazione della giornata del mese in cui si celebrano le udienze collegiali, valgono anche riguardo alla disciplina del Collegio di Lavoro, dove anzi attualmente si somma la maggiore difficoltà delle incompatibilità ricorrenti dovute alla presenza contestuale nel Collegio della dott.ssa Guglielmo e della dott.ssa Palmisano, che sono i due Giudici esclusivamente addetti – anche in futuro - all'Area Lavoro.

Pertanto, diventa opportuno disporre che il Collegio di Lavoro terrà udienza (non più il 3° giovedì, ma) il 3° mercoledì del mese, così come disposto per i restanti Collegi di Civile, Fallimentare, Agraria.

Con la determinazione della data d'udienza del 3° mercoledì del mese sarà favorito l'interscambio con i giudici degli altri Collegi nei casi di impedimento astensione, ricusazione, incompatibilità, dato che saranno presenti in ufficio nello stesso giorno tutti i giudici professionali della Sezione.

6.2.5.2.1 Criteri di sostituzione

Nei casi di impedimento astensione, ricusazione, incompatibilità di uno di dei componenti del Collegio:

- il Presidente è sostituito dal componente più anziano;
- il giudice è sostituito dal più giovane, in ordine di anzianità di ruolo, della sezione civile.

6.2.5.2.2 Criteri di distribuzione all'interno del Collegio

All'interno del Collegio, il Presidente in modo paritario nomina il relatore assegnando i fascicoli uno ad uno in successione crescente sulla base del numero di R.G. a partire dal giudice con minore anzianità di ruolo.

6.2.5.2.3 Criteri di sostituzione

Nei casi di impedimento astensione, ricusazione, incompatibilità di uno di dei componenti del Collegio:

- il Presidente è sostituito dal componente più anziano;
- il giudice è sostituito dal più giovane, in ordine di anzianità di ruolo, della sezione civile.

6.2.6 UPP

con separato decreto in data x è stato costituito un UPP del settore SICID

7 Settore SIECIC

7.1 C.- Area Esecuzioni individuali e concorsuali

Ai giudici del settore è assegnata la trattazione dei procedimenti relativi alle esecuzioni individuali e concorsuali compresi nei Registri SIECIC: Esecuzioni Mobiliari, Esecuzioni Immobiliari, Procedure Concorsuali.

7.1.1 Composizione

Il gruppo di lavoro in quest'Area è composto da 2 giudici professionali, cui si aggiungono 2 giudici onorari addetti ad una parte della macromateria dell'Esecuzione mobiliare.

	magistrati		
n.	funzione	cognome	nome
1	giudice	TROTTA	GIULIANA SANTA
2	giudice	DE PIANO	ANIELLO MARIA

	Magistrati Onorari			
n.	funzione	cognome	nome	Presa possesso nell'Ufficio
4	GOP in servizio come g.o. del Trib.	D'AMBROSIO	VINCENZO	14/09/2013
5	GOP in servizio come g.o. del Trib.	RUSSILLO	RAFFAELE	14/09/2013

7.1.2 Attribuzioni

Sono assegnati alla cognizione di questo settore SIECIC gli affari civili ricompresi nelle seguenti macromaterie:

Macro materia
Esecuzioni immobiliari
Esecuzioni mobiliari
Fallimentare e altre procedure concorsuali

Ovvero:

Area

Responsabilità patrimoniale fatta valere in via di esecuzione individuale o di esecuzione concorsuale.

Materie

Esecuzioni e relative opposizioni proposte dopo l'inizio dell'esecuzione limitatamente alla fase sommaria conclusa col rilascio dell'ordinanza che provvede sulla richiesta di sospensione; dopo di che il procedimento sarà assegnato al giudice del settore del "Contenzioso civile" tabellarmente competente.

Esecuzioni e delega al rilascio dei decreti di autorizzazione all'immediata esecuzione a norma dell'art. 482, seconda parte, c.p.c.

Fallimenti e procedure concorsuali; con esclusione dei procedimenti di cognizione ordinaria da essi derivanti, che invece sono assegnati al giudice del settore del "Contenzioso civile" tabellarmente competente.

L'esclusione dell'attribuzione del contenzioso a cognizione ordinaria ai giudici di questo settore

La disciplina tabellare progettata per il settore SIECIC ha dovuto superare la difficoltà aggiuntiva, specifica della situazione del tribunale di Lagonegro, di dover predisporre la misura organizzativa, sistemando in un impianto "unificato" le attività sinora svoltesi separatamente da due giudici diversi, il dott. De Piano per i procedimenti esecutivi e la dott.ssa Trotta per i procedimenti concorsuali.

L'esclusione dell'attribuzione del contenzioso a cognizione ordinaria ai giudici di questo settore trova la sua ragione nelle seguenti concorrenti circostanze di fatto:

- ⇒ al settore sono addetti solo due giudici professionali a fronte di un carico di lavoro la cui composizione include una forte quota di arretrato patologico ultra triennale, al cui lavoro di ridimensionamento occorre dedicare un impegno supplementare derivante dalle difficoltà di contesto dell'attuale ciclo economico del circondario di Lagonegro, con un mercato a basso tasso di movimentazione;
- ⇒ c'è una radicale diversità tra la struttura tendenzialmente "chiusa" dei processi di cognizione ordinaria e l'opposta struttura tendenzialmente "aperta" dei processi di esecuzione individuale e concorsuale: l'espropriazione forzata o il fallimento, essendo strumenti di attuazione della responsabilità

- patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ., sono sistemi "aperti" per consentire il rispetto del principio della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 cod. civ.;
- ⇒ c'è una radicale diversità di natura tra le funzioni del giudice della cognizione e le funzioni di GE e GD: la trattazione delle esecuzioni individuali e concorsuali richiede al GE e al GD uno accentuata attività di gestione e programmazione, con ampio ricorso all'esercizio di poteri organizzativi; con frequenti valutazioni discrezionali tese a bilanciare tra scopo e mezzi nel perseguire l'adeguamento del diritto al fatto, la riduzione delle parole ai fatti; con impulso di lavoro a prevalente iniziativa ufficiosa, volta continuamente a monitorare il rispetto dei tempi di compimento delle varie attività, il virtuoso comportamento degli ausiliari del giudici, il coordinato susseguirsi delle fasi della procedura. fasi funzionalmente collegate strutturalmente differenziate (ad es. l'espropriazione forzata si articola in una serie di atti e provvedimenti diretti a limitare prima – attraverso il pignoramento – e ad estinguere poi – attraverso la vendita forzata – il diritto di proprietà spettante all'obbligato-debitore sui beni del proprio patrimonio; ad es. nel fallimento ci sono diverse fasi della procedura: pre-fallimentare, fallimentare e vendita); attività queste del GE e del GD il cui esercizio può essere rallentato se svolto in contestualità con la trattazione del Contenzioso civile, dove i poteri del giudice sono esercitati sulla base di una logica conoscitiva di ius dicere e sono soggetti ad impulso su prevalente iniziativa di parte.

7.1.3 Criteri per l'assegnazione degli affari

I criteri, obiettivi e predeterminati, di ripartizione del lavoro tra i diversi giudici assegnati a questo settore sono i seguenti.

7.1.3.1 Esonero parziale dal lavoro del dott. Aniello De Piano

Di questo gruppo di lavoro SIECIC, di cui fanno parte i giudici professionali dott. Aniello De Piano e dott.ssa Giuliana Trotta, il dott. De Piano è componente del Consiglio giudiziario di Potenza.

Pertanto, vista la delibera del Consiglio giudiziario di Potenza del 21 ottobre 2020, che ha determinato nella misura del 20% l'esonero parziale dal lavoro dei componenti del Consiglio giudiziario;

consultati i due giudici professionali interessati, che hanno espresso conforme avviso circa le modalità concrete dell'esonero;

visto l'art. 212, comma 2, della circolare tabelle CSM per il triennio 2020/2022;

così si determinano le modalità relative alla concreta ed attuale applicazione della riduzione del lavoro ordinario nei riguardi del dott. De Piano:

uno sgravio del 20%, applicato secondo il criterio basato sulla cifra finale del numero di R.G. e come in appresso verrà dettagliato, nell'assegnazione dei procedimenti relativi alle macromaterie dell'Esecuzione Mobiliare, dei Fallimenti e altre procedure concorsuali, dei procedimenti prefallimentari.

7.1.3.2 Esecuzioni immobiliari

Dott.ssa Giuliana S. Trotta	Dott. Aniello M. De Piano
DISPARI	PARI

Il criterio fondato sulla cifra finale pari o dispari del numero di RG, si applica, in via transitoria, anche per la ripartizione reciproca tra i due giudici dei procedimenti esecutivi immobiliari oggi pendenti solo davanti al dott. De Piano; fatta eccezione nei seguenti casi:

- ⇒ i procedimenti pendenti c.d. "a chiusura" nelle esecuzioni immobiliari, ossia i procedimenti per i quali è stata già fissata l'udienza di approvazione del piano di riparto, restano in titolarità al De Piano, a prescindere dal numero pari o dispari di iscrizione;
- ⇒ le divisioni pendenti, sorte nel corso dell'espropriazione di beni indivisi, sono assegnate al giudice del corrispondente procedimento esecutivo, a prescindere dal numero pari o dispari del processo cognitivo di divisione.

7.1.3.2.1 Divisioni nel corso dell'espropriazione di beni indivisi

I processi cognitivi di divisione sorti nel corso dell'espropriazione di beni indivisi, trattandosi di giudizio incidentale all'esecuzione, sono assegnati al giudice del corrispondente procedimento esecutivo, a prescindere dal numero pari o dispari del processo cognitivo di divisione.

7.1.3.3 Esecuzioni mobiliari

7.1.3.3.1 Espropriazione mobiliare preso il debitore ed Espropriazione presso terzi

a) Se procedimenti aventi ad oggetto un pignoramento il cui valore non supera €50.000,00-

Se trattasi di procedimenti aventi ad oggetto un pignoramento il cui valore non supera €50.000,00-, i procedimenti di Espropriazione mobiliare preso il debitore e di Espropriazione presso terzi sono attribuiti ai GOP dottori D'Ambrosio e Russillo e sono tra loro ripartiti secondo il seguente, obiettivo e predeterminato, criterio:

Dott. D'Ambrosio Vincenzo	Dott. Russillo Raffaele
PARI	DISPARI

L'esperienza tabellare pregressa in atto da lungo tempo a Lagonegro e il fatto che in questi procedimenti si trattano materie che, per oggetto e caratteristiche, conoscibili dai magistrati onorari, rende opportuno mantenere l'attribuzione ai GOP dei procedimenti di Espropriazione mobiliare preso il debitore e di Espropriazione presso terzi in cui il valore del pignorato non supera €50.000,00-, avuto anche riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale maturata in materia dai dottori D'Ambrosio e Russillo.

b) Se procedimenti aventi ad oggetto un pignoramento il cui valore supera €50.000,00-

Tra i giudici Dott.ssa Giuliana S. Trotta e Dott. Aniello M. De Piano questi procedimenti saranno ripartiti, secondo il criterio, obiettivo e predeterminato, basato sulla cifra finale del numero di RG e tenuto conto dello sgravio nella misura del 20% in favore del dott. De Piano, con questa modalità:

giudici	RGNR cifra finale
Dott.ssa Giuliana S. Trotta	1; 3; 4; 6; 7; 9
Dott. Aniello M. De Piano	0; 2; 5; 8

c) Se procedimenti aventi ad oggetto un pignoramento il cui valore per effetto di sopraggiunti interventi si è ampliato oltra la soglia di €50.000,00-

Se nel corso del procedimento iniziato davanti ad un GOP si verifica l'intervento di uno o più creditori con ampliamento delle cose o dei crediti oggetto di pignoramento, la soglia di valore va calcolata aggiungendo a quello iniziale il valore sopraggiunto e, quando la somma dei due valori supera la misura di €50.000,00, il magistrato onorario rimetterà il fascicolo al magistrato professionale, che ne proseguirà la trattazione.

Il giudice professionale è individuato tra la Dott.ssa Giuliana S. Trotta e il Dott. Aniello M. De Piano secondo il criterio, obiettivo e predeterminato, basato sulla cifra finale del numero di RG e tenuto conto dello sgravio nella misura del 20% in favore del dott. De Piano, con questa modalità:

giudici	RGNR cifra finale
Dott.ssa Giuliana S. Trotta	1; 3; 4; 6; 7; 9
Dott. Aniello M. De Piano	0; 2; 5; 8

7.1.3.3.2 Esecuzione per consegna o rilascio ed esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare

Tra i giudici Dott.ssa Giuliana S. Trotta e Dott. Aniello M. De Piano questi procedimenti saranno ripartiti, secondo il criterio, obiettivo e predeterminato, basato sulla cifra finale del numero di RG e tenuto conto dello sgravio nella misura del 20% in favore del dott. De Piano, con questa modalità:

giudici	RGNR cifra finale
Dott.ssa Giuliana S. Trotta	1; 3; 4; 6; 7; 9
Dott. Aniello M. De Piano	0; 2; 5; 8

7.1.3.4 Fallimenti e altre procedure concorsuali

Tra i giudici Dott.ssa Giuliana S. Trotta e Dott. Aniello M. De Piano questi procedimenti saranno ripartiti, secondo il criterio, obiettivo e predeterminato, basato sulla cifra finale del numero di RG e tenuto

conto dello sgravio nella misura del 20% in favore del dott. De Piano, con questa modalità:

giudici	RGNR cifra finale
Dott.ssa Giuliana S. Trotta	1; 3; 4; 6; 7; 9
Dott. Aniello M. De Piano	0; 2; 5; 8

7.1.3.5 Procedimenti prefallimentari

Tra i giudici Dott.ssa Giuliana S. Trotta e Dott. Aniello M. De Piano questi procedimenti saranno ripartiti, secondo il criterio, obiettivo e predeterminato, basato sulla cifra finale del numero di RG e tenuto conto dello sgravio nella misura del 20% in favore del dott. De Piano, con questa modalità:

giudici	RGNR cifra finale
Dott.ssa Giuliana S. Trotta	1; 3; 4; 6; 7; 9
Dott. Aniello M. De Piano	0; 2; 5; 8

7.1.3.6 Procedimenti relativi al cd. "Piano del consumatore"

Tra i giudici Dott.ssa Giuliana S. Trotta e Dott. Aniello M. De Piano questi procedimenti saranno ripartiti, secondo il criterio, obiettivo e predeterminato, basato sul numero di RG pari o dispari:

Dott.ssa Giuliana S. Trotta	Dott. Aniello M. De Piano
DISPARI	PARI

7.1.3.7 Criterio residuale di distribuzione del lavoro tra la dott.ssa Trotta e il dott. De Piano

Il riparto di tutte le restanti ulteriori materie di esecuzione individuale e concorsuale attribuite ai giudici professionali avverrà secondo il criterio, obiettivo e predeterminato, basato sul numero di RG pari o dispari:

Dott.ssa Giuliana S. Trotta	Dott. Aniello M. De Piano
DISPARI	PARI

7.1.4 Criteri di sostituzione dei giudici

I criteri per la sostituzione dei giudici di questa Area di lavoro sono:

- 1.- in caso d'impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità di uno dei due giudici in servizio in questo gruppo di lavoro, il giudice viene sostituito, con provvedimento del Presidente di sezione, dall'altro giudice del medesimo gruppo di lavoro;
- 2.- nei casi di astensione, il primo affare sopravvenuto al giudice sostituto in data successiva a quella di accoglimento dell'astensione ed appartenente alla medesima tipologia, sarà assegnato, in sostituzione di quello "perso", al giudice di cui è stata accolta l'astensione;
- 3.- in caso di impossibilità a sostituire un giudice con l'altro giudice del medesimo gruppo di lavoro, il Presidente del Tribunale provvede alla sostituzione con un giudice di altro gruppo di lavoro della sezione civile, a partire dal magistrato con minore anzianità di ruolo.

In caso d'incompatibilità funzionale a partecipare al collegio fallimentare di un giudice professionale di questo gruppo di lavoro, il giudice incompatibile sarà sostituito da un giudice professionale di altro gruppo di lavoro della sezione civile, a partire dal magistrato con minore anzianità di ruolo.

7.1.5 Calendario

7.1.5.1 Udienze monocratiche

Le udienze monocratiche si terranno nelle prime quattro settimane del mese, in modo così articolato:

Esecuzioni immobiliari e affari non contenziosi

Dott.ssa Giuliana S. Trotta: martedì, ore 9.30

Dott. Aniello M. De Piano: martedì, ore 9.30

Esecuzioni mobiliari

Dott. Raffaele Russillo (gop): martedì, ore 9.30

Dott. Vincenzo D'Ambrosio (gop): mercoledì, ore 9.30

Dott.ssa Giuliana S. Trotta: martedì, ore 9.30

Dott. Aniello M. De Piano: martedì, ore 9.30

Fallimento e affari non contenziosi

Dott.ssa Giuliana S. Trotta: martedì, ore 9.30

Dott. Aniello M. De Piano: martedì, ore 9.30

7.1.5.2 Udienze collegiali

Composizione del COLLEGIO FALLIMENTARE

COLLEGIO FALLIMENTARE	
Dott. Luigi Pentangelo	Pres.
Dott.ssa Giuliana Trotta	giudice
Dott. Aniello De Piano	giudice

Udienza collegiale: il 3° mercoledì del mese, ore 12.30

Tenuto conto delle prevedibili incompatibilità funzionali dovute alla presenza contestuale nel Collegio della dott.ssa Trotta del dott. De Piano, che sono i due Giudici professionali esclusivamente addetti a quest'Area Lavoro, si è disposto che in caso d'incompatibilità funzionale a partecipare al collegio fallimentare di un giudice professionale di questo gruppo di lavoro, il giudice incompatibile sarà sostituito da un giudice professionale di altro gruppo di lavoro della sezione civile, a partire dal magistrato con minore anzianità di ruolo.

7.1.5.2.1 Criteri di distribuzione all'interno del Collegio

All'interno del Collegio, il Presidente in modo paritario nomina il relatore assegnando i fascicoli uno ad uno in successione crescente sulla base del numero di R.G. a partire dal giudice con minore anzianità di ruolo.

7.1.5.2.2 Criteri di sostituzione

Nei casi di impedimento astensione, ricusazione, incompatibilità di uno di dei componenti del Collegio:

• il Presidente è sostituito dal componente più anziano;

• il giudice è sostituito dal più giovane, in ordine di anzianità di ruolo, della sezione civile.

8 Disposizione finale

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono ogni altra disposizione, con esse incompatibile, contenuta nei precedenti decreti in tema di progetti tabellari del tribunale di Lagonegro.

9 Esecutività del presente progetto tabellare

Il presente provvedimento tabellare è dichiarato immediatamente esecutivo, tenuto conto di tutte le ragioni riferite per indicare l'eccezionalità della situazione in cui si trova oggi l'ufficio e la necessità urgente di intervenire, per mettere subito a disposizione del funzionamento della sezione civile le articolazioni, monocratiche e collegiali, in cui essa è stata riorganizzata allo scopo di rispondere alle molteplici esigenze poste da un contesto generale complesso e altamente mutevole, subordinato alla variabile della diffusione del contagio, oggi ancora più aggravato con riferimento alla particolare situazione in cui versa l'area campana del circondario del tribunale di Lagonegro dopo che il Ministero della Salute, con l'Ordinanza 13 novembre 2020, in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto superiore di sanità, ha collocato la Regione Campania in uno "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" (area rossa);

Addì, 18 novembre 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(dott. Luigi Pentapgelo)